



## *Ministero della Giustizia*

*Gruppo di lavoro monitoraggio  
riforma Decreti Legislativi 155 e 156  
del 2012*

**All'On. Ministro della Giustizia**  
**SEDE**

**Al Sig. Capo di Gabinetto**  
**SEDE**

**Oggetto: RELAZIONE FINALE SULLA NUOVA GEOGRAFIA  
GIUDIZIARIA.**

Con D.M.19 settembre 2013 il Ministro della Giustizia “*ha costituito presso il Gabinetto del Ministro un Gruppo di lavoro cui è attribuito il compito di monitorare lo stato di realizzazione della riforma introdotta dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, rilevare eventuali criticità e proporre idonee soluzioni organizzative e normative, da adottare nell’arco di tempo concesso per l’emanazione dei decreti correttivi*”.

A conclusione dei lavori svolti dal gruppo, con numerose audizioni e con l’acquisizione di relazioni e documentazione, si rassegnano le seguenti considerazioni.

## **METODO DI LAVORO**

Il Gruppo di lavoro ha ritenuto di procedere all'audizione dei Presidenti dei Tribunali accorpanti ai quali era stata concessa con D.M. del Sig. Ministro, ex art. 8 d.lgs. 155/2012, l'utilizzazione di immobili sede di Tribunali o sezioni distaccate soppresse, sul presupposto che la richiesta fosse motivata prevalentemente dalla mancanza, seppure temporanea, di spazi nella sede accorpante e per verificare eventuali problematiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore della nuova geografia giudiziaria. In quest'ottica è stata richiesta ai Presidenti dei Tribunali una relazione sintetica che è stata allegata ai singoli verbali di audizione.

Si è proceduto, inoltre, all'audizione di altri Presidenti di Tribunali accorpanti, nonché all'esame di relazioni e documentazione richiesti agli stessi da questo Gruppo di lavoro, ovvero comunque pervenuti.

Un secondo filone di attività della commissione ha riguardato l'audizione di numerosi esponenti dei Tribunali e delle Sezioni Distaccate soppresse; in particolare, Avvocatura, Parlamentari, Consiglieri Regionali ed Amministratori locali dei territori degli uffici giudiziari accorpanti che avevano formulato espressa istanza in tal senso.

All'esito, a fronte delle criticità evidenziate dai rappresentanti dei territori degli uffici soppresi, sono stati richiesti ulteriori chiarimenti o brevi relazioni ai Presidenti dei Tribunali accorpanti al fine di potere acquisire eventuali nuovi elementi utili a verificare la consistenza delle criticità segnalate e per una migliore comprensione delle circostanze e dei fatti riferiti.

Tutto il materiale è stato acquisito con supporto informatico che viene allegato alla presente relazione.

Non si è tuttavia proceduto a specifiche verifiche mirate ad accertare la corrispondenza di quanto lamentato nel corso delle audizioni alla concreta realtà degli uffici, rimettendo all'On. Ministro ogni valutazione sulle successive possibili iniziative da intraprendere, alcune delle quali sono prospettate nella parte finale della presente relazione.

Pare opportuno riportare, con la scheda descrittiva che segue, l'elenco di Presidenti dei Tribunali, esponenti dell'Avvocatura ed Amministratori locali che sono stati sentiti dalla Commissione.

A questo elenco devono poi aggiungersi le audizioni dei Presidenti delle Regioni Piemonte e Puglia, dei Procuratori della Repubblica di Alessandria,

Castrovillari, Cuneo, Lecce, Lodi, Pavia e Tempio Pausania, nonché di parlamentari della Repubblica.

**Uffici giudiziari, avvocatura e rappresentanti locali auditi**

TRIBUNALI	AVVOCATURA		COMUNI	
	Ordine degli avvocati presso gli uffici soppressi	Ordine degli avvocati presso gli uffici accorpanti	Soppressi	Accorpanti
Alessandria	Alba	Asti	Melfi	Asti
Avellino	Bassano del Grappa	Tempio Pausania	Pisticci	Tempio Pausania
Bari	Chiavari	Lodi	Ischia	Perugia
Busto Arsizio	Casale Monferrato		Sala Consilina	
Cassino	Fabriano		Gorizia	
Castrovillari	Formia		Pinerolo	
Cuneo	Latina		Putignano	
Foggia	Lucca		Monopoli	
Ivrea	Melfi		Rodi Garganico	
Lagonegro	Modica		Lipari	
Latina	Mondovì		Nicosia	
Lecce	Monopoli		Portoferraio	
Lodi	Montepulciano		Orvieto	
Monza	Olbia		Alba	
Ragusa	Orvieto		Olbia	
Roma	Pinerolo		Montepulciano	
Salerno	Rodi Garganico			
Santa Maria Capua Vetere	Rossano			
Sulmona	Sala Consilina			
Tivoli	Saluzzo			
Torino	Tolmezzo			
Torre Annunziata	Tortona			
Trani	Viareggio			
Velletri	Voghera			
Vercelli				
Verona				
Vicenza				

**Va segnalato quanto agli esponenti degli Enti locali e dell'Avvocatura - tutti sentiti a specifica richiesta - che quelli espressione degli uffici giudiziari soppressi hanno prospettato criticità conseguenti alla revisione delle circoscrizioni, mentre i rappresentanti degli uffici giudiziari accorpanti hanno evidenziato i vantaggi e la maggior efficienza apportata dalla riforma (si fa rinvio per il dettaglio alle schede relative ai singoli uffici).**

## **SINTESI DELLE PRINCIPALI PROBLEMATICHE RAPPRESENTATE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI DA AVVOCATI ED ESPONENTI DEI TERRITORI, SEDI DEGLI UFFICI SOPPRESSI**

Le problematiche segnalate nel corso delle audizioni e contenute nelle numerose relazioni e nella documentazione acquisita, possono sinteticamente riassumersi per macro argomenti.

Alcune delegazioni di avvocati hanno lamentato l'aumento dei costi delle spese per notificazioni civili, a causa della maggiore distanza tra sede accorpante e sede accorpata.

Altre delegazioni hanno lamentato difficoltà, inadeguatezza, pericolosità e vetustà delle strade per raggiungere le nuove sedi, assenza di rete ferroviaria o mancanza di collegamenti ferroviari o autobus di linea compatibili con gli orari di udienza, tempi di percorrenza più lunghi per raggiungere le sedi giudiziarie. In alcuni casi si lamenta che i tempi di percorrenza sono duplicati, così come i chilometri da percorrere.

I disagi maggiori vengono segnalati per la volontaria giurisdizione e per le esecuzioni immobiliari, che si assume avrebbero subito rallentamenti superiori alle previsioni.

Una delle questioni più ricorrenti riguarda l'allocazione degli Archivi correnti, poiché si assume che mancano gli spazi e viene riferito che a volte i fascicoli si trovano in locali che rendono difficile la custodia e sorveglianza degli stessi (depositati anche nei corridoi, come documentato da immagini fotografiche).

Altra segnalazione è stata formulata per l'allocazione degli archivi storici dei Tribunali accorpate, la maggior parte dei quali, in forza di provvedimenti ex art. 8 d.lgs. 155/2012, si trova ancora nei locali di queste ultime sedi. Ciò determina la necessità, per la sede ove sono custoditi, di mantenere la sorveglianza sul luogo e di non potere disporre, in alcuni casi, dell'intero immobile, parte del quale è stato già abbandonato a seguito dell'accorpamento.

In generale è stata rilevata la non completa copertura degli organici dei magistrati, ma soprattutto la carenza di personale amministrativo.

Il rallentamento dell'attività giudiziaria è stato imputato anche alle difficoltà di informatizzazione di una grande mole di fascicoli, annotati nei registri a mano a causa dei diversi sistemi di informatizzazione tra le sedi accorpate e quella accorpante, che non hanno dialogato tra loro.

Altro tema che è stato segnalato è quello dell'UNEP: a parte alcune difficoltà rappresentate per il reperimento dei locali muniti dei necessari strumenti informatici, molti esponenti dell'avvocatura, sentiti dal Gruppo di Lavoro, hanno posto in rilievo l'aumento insostenibile delle spese di giustizia. Per citare l'esempio di Gaeta, è stato segnalato che una notifica per esecuzione immobiliare, che prima della riforma ammontava ad Euro 30, oggi ne costerebbe 170.

Ulteriore difficoltà è costituita dal reperimento di immobili da parte dei Tribunali accorpanti per potere disporre di stanze per i giudici e soprattutto di aule di udienza. La situazione in alcune sedi è aggravata dalle difficoltà economiche dei Comuni del luogo dove ha sede il Tribunale, alcuni dei quali non sono in condizione di potere fare fronte agli ulteriori oneri economici dovuti all'accorpamento.

Una delle doglianze rappresentate con maggior frequenza è costituita dalle date di rinvio dei procedimenti, con tempi che si segnalano essere notevolmente superiori a quelli prima della riforma; si assume che procedimenti delle sedi distaccate non sono stati ancora fissati; che alcuni ruoli vengono rinviati in blocco e periodicamente, così da non essere trattati; che la prima udienza di procedimenti penali è fissata a distanza di due-tre anni, così da gettare le premesse per la prescrizione dei reati; che appare maggiormente critico il settore della volontaria giurisdizione che richiede tempi di esame e di decisione rapidi, oggi non più consentiti a seguito della riforma; che è particolarmente in sofferenza il settore delle esecuzioni immobiliari anche per l'aumento delle relative spese giudiziarie.

Viene dedotto, ancora, che se la riforma aveva l'obiettivo di ridurre i costi per affitto di locali e spese di mantenimento degli immobili, tale risultato non sarebbe stato effettivamente raggiunto; si fa, in particolare, riferimento al presunto abbandono di sedi che presentavano tutti i requisiti previsti dalla legge, alcune delle quali sono a breve distanza dalle sedi accorpanti. Queste ultime, a loro volta, non potendo utilizzare gli spazi della sede vicina (se non con autorizzazione peraltro temporanea ex art. 8 d.lgs. 155/2012), hanno dovuto reperire altri immobili da destinare ad uffici, molti dei quali necessitano di ulteriori e anche gravosi impegni di spesa per risultare idonei ed adeguati alle esigenze connesse all'attività giudiziaria.

Premesso che, come già detto, si tratta di situazioni rappresentate esclusivamente da esponenti di riferimento degli uffici soppressi che non hanno

formato oggetto di verifica, tuttavia il quadro generale deve tenere conto che, con l’emanazione dei decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, recanti rispettivamente la “*Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*” e la “*Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace*”, si è dato l’avvio ad un intervento di forte incisività sull’assetto degli uffici giudiziari, rimasto sostanzialmente immutato dal 1941, che ha interessato l’intero territorio nazionale.

Attraverso gli accorpamenti, pur con i noti limiti previsti dalla legge di delegazione n. 148\2011, si è privilegiata la riorganizzazione in uffici giudiziari di medie dimensioni, che esprimono la classe dimensionale più produttiva. Tale assunto ha trovato piena conferma nell’articolata analisi statistica, compiuta sulla base dei criteri enucleati dalla legge delega, che ha evidenziato come tutti gli uffici giudiziari di piccole dimensioni si pongano ben al di sotto degli *standard* nazionali; ciò con particolare riguardo alle sopravvenienze totali annue (che individuano la domanda di giustizia), al carico di lavoro, al bacino di utenza ed all’organico di magistratura (si fa rinvio alle schede statistiche allegate alla presente relazione ed alle “*Schede Analitiche*” prot. 53493 del 14.6.2012 esaminate nel Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2012).

Diversamente, l’organizzazione in uffici di media consistenza consente, quanto ai magistrati, l’istituzione di sezioni specializzate per materia e quanto al personale amministrativo - il cui numero complessivo è in costante calo ed ormai giunto al limite minimo per assicurare il quotidiano funzionamento del servizio giustizia - di ottimizzarne l’apporto, concentrandone l’attività presso un numero assai inferiore di sedi.

A seguito dell’intervento di revisione gli uffici di primo grado sono infatti passati da 1.398 a 450, consentendo il recupero di ben 2.301 unità del personale di magistratura togata ed onoraria e 7.029 unità di personale amministrativo.

Le disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 155 del 2012, con l’eccezione prevista dal terzo comma dell’art. 11 per le circoscrizioni de L’Aquila e Chieti, sono divenute pienamente efficaci dallo scorso 13 settembre 2013, data in cui hanno iniziato a funzionare anche i nuovi uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica di Napoli Nord con sede in Aversa.

Al fine di consentire una migliore organizzazione e funzionalità degli uffici e quindi un graduale passaggio al nuovo assetto delineato, nei casi in cui sono state rilevate talune criticità, previa verifica della sussistenza dei requisiti normativi richiesti, è stato autorizzato l’uso, a servizio del Tribunale accorpante

e sino ad un massimo di cinque anni, di alcuni immobili in precedenza adibiti a sede degli uffici soppressi. Sono stati a tal fine adottati i decreti ministeriali previsti ex art. 8 del richiamato d.lgs. 155 del 2012, in tal modo utilizzando una facoltà appositamente prevista dal legislatore delegato.

Il quadro generale deve anche tener conto del breve termine dall'entrata in vigore della riforma e dei disagi fisiologici derivati nell'immediatezza dall'alto tasso di scopertura a livello nazionale del personale amministrativo.

La presenza di quest'ultimo, in alcuni uffici giudiziari accorpanti, si è infatti inizialmente ulteriormente ridotta; ciò a seguito dell'interpello interdistrettuale deciso nell'accordo con le organizzazioni sindacali del 9 ottobre 2012.

Nell'occasione, per favorire il personale amministrativo degli uffici sopprimendi, si è consentito allo stesso il trasferimento presso una sede prescelta, diversa da quella accorpante, sempre all'interno del medesimo distretto; ciò in attesa del successivo adeguamento delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo.

Su quest'ultimo punto, vi è stato un primo intervento di attuazione dei commi 4 e 8 dell'art.5, d.lgs. 155\2012, che, come richiesto dal CSM in sede di parere, è stato limitato ai soli uffici interessati da modifiche di territorio ed ha portato ai decreti ministeriali 18.4.2013 e 25.4.2013, relativi alla determinazione delle piante organiche, rispettivamente, dei magistrati e del personale amministrativo. Quanto ai magistrati, sul diverso piano delle vacanze rispetto all'organico dei singoli uffici, è tuttora in corso l'attività del CSM volta ad intervenire attraverso appositi interpelli nazionali con un'azione di riequilibrio delle scoperture.

Infine, con riferimento a quanto rappresentato nel corso delle audizioni, si fa rinvio alle singole esposizioni sintetiche, anche al fine di evitare una generalizzazione che non rispecchia il quadro generale.

Vi sono, infatti, molti tribunali "*virtuosi*" che sin dai primi giorni dell'attuazione hanno proceduto all'accorpamento senza criticità. Analogamente altri tribunali, pur inizialmente con problemi di spazio o comunque destinatari ad iniziativa del Sig. Ministro di decreti ex art. 8 d.lgs. 155\2012, hanno rinunciato all'utilizzo autorizzato in anticipo rispetto al termine previsto nel decreto, avendo risolto prima del previsto le criticità logistiche e di spazio che avevano determinato il provvedimento stesso, (in tal senso si vedano, tra gli altri, i provvedimenti dei Presidenti dei Tribunali di Torino, Asti, Genova, Imperia, Pavia, Castrovillari e Bolzano).

Ulteriore esempio è rappresentato dal Tribunale di Lodi: il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica e gli esponenti della locale Avvocatura, hanno chiesto di essere sentiti dalla commissione di monitoraggio per manifestare disappunto per il ripristino della situazione ante revisione disposto dal recente decreto correttivo n. 14 del 19 febbraio 2014 (si fa rinvio per il dettaglio alla scheda specifica ed alla relazione già trasmessa al Sig. Ministro con separata nota). Nel corso dell'audizione hanno precisato che il ripristino della situazione ante riforma è intervenuto quando, grazie al gravoso impegno di tutti i soggetti coinvolti, era già stato completamente realizzato senza criticità ed in sinergia con i locali Ordini degli avvocati il complesso accorpamento di un ufficio di notevoli dimensioni, quale era la sezione distaccata di Cassano D'Adda.

## **CONSIDERAZIONI GENERALI IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE SEGNALATE**

Nel quadro che segue vengono sintetizzate le criticità esposte dai rappresentanti dei territori degli uffici soppressi, già sopra riportate, distinguendole per “categoria”; le stesse vengono poi analizzate singolarmente, al fine di individuare quali, tra quelle segnalate, costituiscano criticità conseguenti alla revisione, nonché di delimitare l’ambito di intervento del Gruppo di lavoro.

*A) Criticità esposte con riferimento ad una parte diffusa del territorio nazionale:*

- 1) non completa copertura degli organici dei magistrati;**
- 2) carenza del personale amministrativo;**
- 3) registri informatici;**
- 4) aumento dei costi delle notificazioni a seguito dei trasferimenti degli UNEP nelle sedi accorpanti.**

**Sulla questione di cui ai punti 1) e 2) relativa alla scoperta della pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo** si segnala che le disfunzioni evidenziate non sono ricollegabili alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Al contrario, proprio la soppressione degli uffici di piccole dimensioni e la concentrazione delle esigue risorse disponibili presso il numero assai minore degli uffici accorpanti attuata dalla revisione, ne rende più proficuo l’utilizzo.

Il nuovo assetto consente infatti al maggior numero di giudici addetti all’ufficio accorpante di attuare la specializzazione per materia, assicurando celerità e qualità nella definizione dei giudizi; è inoltre così possibile ottimizzare l’apporto professionale del personale amministrativo, che può fronteggiare più efficacemente quella che è ormai un’emergenza prioritaria nell’organizzazione degli uffici giudiziari, cioè il numero assolutamente insufficiente del personale amministrativo in servizio sull’intero territorio nazionale.

La circostanza che la quasi generalità degli esponenti nel corso delle audizioni abbia lamentato l’esiguità del numero di personale amministrativo in servizio ed abbia in ciò individuato la principale criticità, causa di disservizio

per il funzionamento dell'ufficio, induce a ritenere opportuno un approfondimento della specifica questione.

Giova evidenziare, al riguardo, attraverso le tabelle di sintesi che seguono, che la dotazione organica nazionale del personale amministrativo pari nel 1993 a **52.530** unità, è stata ridotta fino alle attuali n. **44.122**, determinate con l'ultimo DPCM, risalente all'anno 2008. Tale dotazione è peraltro destinata ad un ulteriore depauperamento essendo tuttora in corso di definizione le riduzioni relative all'attuazione delle seguenti disposizioni di contenimento della spesa pubblica: l. 296/2006; DL 112/2008; DL 194/2009; DL 138/2011; DL 95/2012.

Rispetto alla pur esigua dotazione organica, il personale amministrativo presente è pari a sole **36.194** unità (dato rilevato il 19 marzo 2014), destinate ad assistere un organico di 10.151 togati (attualmente presenti in numero di **9.443** unità) e di 4.700 magistrati onorari con funzioni di giudici di pace (attualmente presenti in numero di **1.999** unità).

<i>Personale in Pianta Organica per anno</i>					
	<i>1993</i>	<i>1997</i>	<i>2001</i>	<i>2005</i>	<i>2008</i>
Magistrati togati	9.109	9.109	10.109	10.109	10.151

GIUDICI DI PACE: la dotazione organica complessiva nazionale è tuttora quella prevista nella legge istitutiva n. 374/1991, pari a 4700 unità.

<i>Personale in Pianta Organica per anno</i>						Personale amministrativo presente al 19/03/2014
	<i>1993</i>	<i>1997</i>	<i>2001</i>	<i>2005</i>	<i>2008</i>	
Personale amministrativo (inclusi Dirigenti)	52.530	50.550	50.084	47.366	44.122	36.194

Nonostante le linee di azione nella gestione del personale amministrativo ed UNEP adottate dall'Amministrazione negli ultimi due anni siano state tracciate ponendo particolare attenzione alla necessità di garantire e migliorare la funzionalità degli uffici giudiziari e NEP, individuando, nei limiti consentiti

dalle vigenti normative, le soluzioni più idonee a sopperire alle carenze di personale amministrativo, deve rilevarsi che l'insufficienza delle risorse umane a livello nazionale costituisce, purtroppo, un fenomeno in costante crescita a seguito delle cessazioni dal servizio per pensionamenti, dimissioni, inidoneità al servizio etc., che incidono annualmente nella misura di circa 1.000 unità.

A tale riguardo si rappresenta, a solo titolo esemplificativo, che i posti coperti con personale in servizio nel novembre del 2011 erano 38.549 e nel 2012 erano scesi a 37.161.

Appare quindi evidente il *trend* negativo delle presenze di personale, determinato principalmente dall'insufficiente capacità di realizzare un *turn over* a causa dei vincoli e dei blocchi alle assunzioni che hanno caratterizzato le normative di questi anni.

Purtroppo, la mancata previsione normativa e finanziaria che consenta di acquisire per mobilità volontaria personale da comparti diversi da quello dei ministeri impedisce di programmare la copertura di un maggior numero di posti vacanti, posto che il personale maggiormente interessato a transitare nei ruoli della Giustizia proviene dagli enti locali o da altri comparti, in quanto distribuito in maniera più capillare sul territorio, in analogia con la situazione della geografia giudiziaria.

Un tale quadro generale rende quindi prevedibile che in tempi brevi - in mancanza di interventi strutturali e normativi tali da determinare in tempi ravvicinati un'inversione di tendenza ed un consistente *turn over* - si potrebbero verificare pesanti disfunzioni nell'erogazione del servizio giustizia, come più volte paventato dai Dirigenti degli uffici e ribadito nel corso delle audizioni.

Per quanto la questione in oggetto esuli dalla delega conferita alla Commissione - in un'ottica di completezza ed esaustività delle condizioni che possono ulteriormente favorire il progetto di revisione delle geografia giudiziaria in corso - si ritiene opportuno suggerire l'adozione di opportuni strumenti normativi e finanziari che consentano la mobilità anche da enti extracompartimentali, ed in particolare dagli enti locali che, come già detto, in ragione della loro distribuzione geografica, rappresentano la fonte più idonea da cui poter attingere risorse.

Pare, inoltre, opportuno segnalare che molti Presidenti di Tribunale nel corso delle audizioni hanno elogiato il personale amministrativo per lo spirito di sacrificio e la grande volontà di collaborazione dimostrata nell'affrontare le difficoltà di riorganizzazione dell'ufficio successive alla revisione, ed hanno

evidenziato che l'eccellente lavoro dallo stesso svolto ha fatto sì che l'attività giudiziaria non abbia subito rallentamenti degni di essere rilevati.

In merito al diverso profilo della dotazione organica dei magistrati e del personale amministrativo, è sufficiente richiamare il primo limitato intervento di rideterminazione delle piante organiche effettuato, in condivisione con il CSM, attraverso i decreti ministeriali 18 aprile e 25 aprile 2013. A tali decreti, come auspicato dallo stesso CSM, dovrebbe seguirne uno ulteriore volto ad un riequilibrio di più ampia portata.

**In definitiva le problematiche relative alle coperture dei posti rispetto alla pianta organica del personale di magistratura ed amministrativo, non possono essere ritenute criticità connesse alla revisione della geografia giudiziaria.**

**Sulla questione di cui al punto 3) relativa ai registri informatici** va premesso che la dematerializzazione degli stessi, con conseguente abbandono di qualsiasi altro tipo di annotazione o registrazione su carta, costituisce un obbligo da tempo gravante su tutti gli uffici giudiziari.

Il diverso sistema di registrazione in qualche caso riscontrato è quindi evidentemente connesso al fatto che presso le sedi distaccate, o comunque minori, si sono spesso verificate sotto quest'aspetto delle situazioni di assoluta arretratezza rispetto alla sede centrale, proprio per l'inefficienza del modello organizzativo caratterizzato dalla scarsità di personale e dalla mancata specializzazione dello stesso.

In altre parole, la revisione della geografia giudiziaria ha fatto emergere, avviando a soluzione, situazioni di diversità nel sistema di registrazione, in alcuni luoghi ancora cartacea, che si erano consolidate nel tempo e che andavano certamente eliminate. Ciò può aver in qualche caso comportato disagi e ritardi per l'utenza, ma si tratta dell'inevitabile portato della necessità di adeguamento e della omogeneizzazione del sistema di registrazione informatica sul territorio nazionale.

D'altra parte, la presenza nei registri informatici di dati completi, corretti ed aggiornati nei sistemi, consente la loro visualizzazione *on line*, già da tempo possibile anche su *tablet* e *smartphone*, con strumenti resi disponibili gratuitamente dall'Amministrazione, attenuando, se non del tutto eliminando, la necessità di recarsi fisicamente presso un ufficio giudiziario allo scopo di ricevere una semplice informazione.

**Sull'aumento dei costi delle notificazioni a seguito dei trasferimenti degli UNEP presso le sedi dei Tribunali accorpanti di cui al punto 4):** La

questione sollevata (che grava sull'utente e non sul sistema giudiziario) merita di essere approfondita, con accertamenti anche di tipo statistico, pur nella consapevolezza che la progressiva diffusione delle comunicazioni e notifiche telematiche è destinata certamente ad attenuare l'impatto negativo lamentato. Appare tuttavia necessario un approfondimento sul punto per acquisire dati più specifici, come verrà più diffusamente esposto nella parte conclusiva della presente relazione.

***B) Criticità segnalate solo con riferimento ad alcuni Tribunali accorpanti da esponenti degli Ordini Forensi di riferimento degli Uffici giudiziari soppressi***

Sono stati segnalati: ritardo nella fissazione di udienze; rinvii per udienze di discussione a diversi anni; mancata fissazione di alcuni ruoli; fissazione di prime udienze penali a distanza di anni con rischio di prescrizione dei reati; rallentamento dei tempi di trattazione nel settore della volontaria giurisdizione.

Si tratta di situazioni che vengono evidenziate in comparazione con i tempi della giustizia antecedenti all'entrata in vigore della riforma.

Questo tema andrebbe approfondito mediante apposita analisi reale della tempistica precedente rispetto all'attuale, nonché delle cause eventuali del rallentamento, pur nella considerazione che quest'ultimo potrebbe essere considerato fisiologico in una fase di *start-up*.

In ogni caso, nelle specifiche ipotesi prospettate, andrebbero al più approfondite in sede ispettiva le ragioni delle disfunzioni lamentate; ciò allo scopo di chiarire se le stesse siano imputabili ad oggettive ed insormontabili difficoltà conseguenti all'accorpamento, ovvero ad una cattiva organizzazione.

Andranno in particolare accertate le ipotesi in cui non si sia proceduto ad una reale redistribuzione e riorganizzazione del lavoro (secondo i criteri di specializzazione posti a base della riforma) ma, piuttosto, alla totale riproduzione, in un'unica sede, del precedente modello costituito dalla totale separazione tra procedimenti riguardanti la sede accorpante e procedimenti riguardanti invece la sede accorpata.

***C) Criticità relative a difficoltà strutturali e logistiche di alcune sedi accorpanti***

Si tratta della necessità di reperire nuovi spazi per fare fronte all'ampliamento degli organici e all'aumento dei ruoli penali e civili derivante dagli accorpamenti di sezioni distaccate e Tribunali soppressi;

Sono state evidenziate in particolare:

1) la difficoltà di reperimento di immobili per l'allocazione degli archivi correnti e degli archivi storici, nonché in taluni casi per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale;

2) la necessità, ma anche la difficoltà di reperire disponibilità economiche anche a fronte di oggettiva indisponibilità finanziaria dei Comuni che ospitano le nuove sedi giudiziarie.

**Sulle problematiche connesse al reperimento di immobili anche al fine dell'allocazione degli archivi correnti e degli archivi storici e sulle problematiche connesse alle difficoltà economiche di Comuni di sedi giudiziarie accorpanti:** per gli archivi correnti e per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale le criticità possono essere superate con i provvedimenti ex art. 8 d.lgs. 155/12, in diversi casi già concessi. Per gli archivi storici, oltre ad evidenziare la difficoltà dell'Archivio di Stato, istituzionalmente tenuto a provvedere per i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni (cfr. art. 41 d.lgs. n. 42 del 22.1.2004), si rappresenta che sono allo studio talune specifiche iniziative.

In particolare, è in valutazione la partecipazione di questa Amministrazione al progetto di digitalizzazione degli archivi storici delle Pubbliche Amministrazioni che porterebbe alla dematerializzazione della documentazione, consentendone l'archiviazione e la consultazione. La questione è stata infatti prospettata all'interno del tavolo tecnico costituito nell'ambito dell'attuazione della revisione delle circoscrizioni, cui partecipa l'Agenzia del Demanio. Successivamente anche l'ANCI è entrata a comporre il tavolo tecnico, ma non hanno ancora avuto luogo riunioni con la partecipazione di quest'ultima.

In ogni caso, dovrà essere ulteriormente segnalata da parte di questo Ministero agli uffici giudiziari interessati la necessità di attenta attivazione della "Commissione Scarto", al fine di eliminare la documentazione superflua.

**Quanto alle difficoltà di reperire disponibilità economiche,** deve segnalarsi che gli interventi di contenimento della spesa pubblica connessi alla c.d. *spending review*, hanno disposto una notevole limitazione delle risorse attribuite a questa Amministrazione; in particolare il D.L. 95/2012 convertito

nella legge 135\2012, ha previsto risparmi sia attraverso tagli di risorse già stanziare su diversi capitoli di bilancio sia su previsioni di minore spesa nei futuri esercizi.

Siffatto intervento normativo si colloca nel più ampio quadro del contenimento della spesa pubblica, ampiamente condiviso sotto l'egida dei parametri imposti in sede comunitaria a tutti i Paesi dell'Unione.

Nel medesimo alveo si collocano anche gli altri interventi normativi attuati con la riforma giudiziaria di cui al d.lgs. 155\2012. Ci si riferisce, in particolare, alle statuizioni di cui **all'art. 2, c. 222 e 222 bis della l. 191\2009 come modificato dal D.L. 95\2012 citato che ha imposto una rigorosa razionalizzazione degli spazi utilizzabili da parte delle pubbliche amministrazioni, ponendo il limite di 20\25 metri quadrati per ogni unità di personale (misura che scende a mq. 18 per le nuove costruzioni)**; ciò sempre al fine di perseguire obiettivi di riduzione delle risorse e di efficienza delle stesse.

**Da ciò è derivato, nella maggior parte dei casi, un più adeguato utilizzo di immobili, spesso sovradimensionati rispetto alle unità di personale operanti**, così da garantire l'attuazione della normativa di settore, altrimenti ingiustificatamente inattuata.

Al riguardo si segnalano, tra le altre, le relazioni dei Presidenti dei Tribunali di Lucca, Cuneo, Torino e Pisa, presso i quali la concentrazione degli uffici accorpato è stata realizzata semplicemente ottimizzando gli spazi già in precedenza a disposizione (si fa rinvio per il dettaglio alle relazioni dei Presidenti, allegate alla presente relazione).

La conseguente dismissione degli immobili in precedenza sedi di uffici giudiziari ha quindi condotto al duplice e positivo risultato; di contenimento della spesa dovuto alla ottimizzazione ed al miglior sfruttamento dimensionale delle sedi accorpanti e ad un robusto risparmio per spese che, di fatto, venivano a moltiplicarsi per ciascun plesso (es. vigilanza, riscaldamento ed altre utenze, manutenzione ordinaria, pulizie ecc.).

Infatti, alla eliminazione dei costi gravanti sull'ufficio accorpato ha corrisposto solo in minima parte un aggravio di quelli relativi all'ufficio accorpante: solo in pochi casi, ed in misura ridotta, si è determinato un maggior costo per il reperimento di nuovi spazi - eventualmente anche attraverso locazioni passive - ovvero la maggiorazione dei servizi (es. pulizia, manutenzione, utenze, ecc.) già di fatto in precedenza sostenuti.

Va, comunque, rilevato, come evidenziato dal componente dell'ANCI, che, qualora si abbia riguardo esclusivamente alla posizione dei singoli Comuni accorpanti, sotto il profilo economico si è determinato un aggravio di spesa in capo agli stessi.

Pare comunque utile evidenziare che l'Amministrazione, compatibilmente con le risorse disponibili, per fronteggiare le esigenze dei Comuni, sia accorpanti che sedi di uffici soppressi è riuscita a sbloccare gli stanziamenti di bilancio ed a predisporre gli ordini di pagamento in favore dei Comuni sulla base delle percentuali previste dal D.P.R. 187\1998 e nella giusta proporzione correlata ai differenti esborsi di ciascun ente territoriale.

Sono stati infatti corrisposti gli acconti sul contributo per l'anno 2012, e, nella prima metà di luglio (previo rifinanziamento dell'apposito capitolo di bilancio da parte del MEF), saranno erogati gli acconti afferenti all'esercizio finanziario 2013. A fine anno, come per legge, verranno corrisposti i saldi consuntivi per i predetti esercizi.

Recentemente è stato determinato il contributo per le spese sostenute dai comuni nell'anno 2011 ed il decreto interministeriale, già sottoscritto dal Sig. Ministro della Giustizia, è alla firma degli altri Ministri interessati.

Il saldo potrà essere erogato solo dopo che il decreto sarà restituito ed il MEF avrà provveduto ad integrare la cassa sul capitolo di bilancio 1551.

In questi giorni, infatti, è stata avanzata al MEF integrazione di cassa per potere procedere ai pagamenti del saldo 2011 e dell'acconto 2013.

#### ***D) Criticità circoscritte ad alcuni territori a seguito della nuova geografia giudiziaria***

E' stato evidenziato che nel nuovo assetto delle sedi giudiziarie non si è tenuto conto delle specificità territoriali, soprattutto con riferimento ai comuni dislocati in zone collinari o montuose, i quali spesso si contraddistinguono per l'assenza di reti stradali e ferroviarie adeguate, per la mancanza di idonei mezzi di trasporto che consentano di raggiungere le sedi giudiziarie negli orari di udienza, per le aumentate distanze dalla nuova sede giudiziaria con evidenti riflessi negativi sui tempi di percorrenza.

**Sulle problematiche riguardanti le specificità territoriali, nonché le maggiori distanze per raggiungere la nuova sede giudiziaria, va innanzitutto**

sottolineato che gli spostamenti da prendere in considerazione sono soltanto quelli dalla sede soppressa alla sede accorpante, senza tener conto della distanza originaria dal luogo di partenza e la vecchia sede oggi soppressa, posto che tale distanza doveva necessariamente essere percorsa già prima della riforma della geografia giudiziaria.

E' bene inoltre chiarire, sul piano generale, che tali questioni, oltre ad essere state diffusamente esaminate in sede di predisposizione dell'originario decreto legislativo (cfr. "Schede Analitiche" relative a ciascun Distretto di Corte di Appello), sono state oggetto di esame da parte della stessa Corte Costituzionale - più volte investita a seguito di diverse ordinanze di rinvio riguardanti anche tale profilo - che ha escluso qualsivoglia *vulnus* relativo alla difficoltà di accesso alla giustizia ovvero all'esercizio del diritto di difesa.

Va chiarito, pertanto, che non si tratta di una criticità emersa a seguito di attuazione della riforma, ma di un effetto già chiaro in sede di predisposizione della stessa, frutto di una scelta di politica giudiziaria in materia di organizzazione e di un bilanciamento con gli altri interessi sottesi alla riforma (primo fra tutti, il recupero dell'efficienza degli uffici, al netto della prima fase di assestamento).

Un diverso assetto, volto al recupero degli uffici di minori dimensioni in favore delle esigenze di prossimità, senza tener conto della scarsità di risorse umane e materiali disponibili e sacrificando il principio di maggiore efficienza degli uffici di medie e grandi dimensioni, non può che derivare eventualmente da una nuova valutazione e da un sopravvenuto mutamento di indirizzo politico, che esula dalle competenze di questa Commissione.

***E) Mancata osservanza dei criteri della legge delega e delle linee guida sulla revisione della geografia giudiziaria della comunità europea del 21 giugno 2013.***

E' stato rilevato che in alcuni territori, la soppressione della sede giudiziaria non ha attuato pienamente i criteri espressamente previsti alla lettera b) art. 1 Legge 14.9.2011 n. 148.

La doglianza si riferisce all'omessa valutazione dei criteri oggettivi e omogenei che tengano conto della specificità territoriale del bacino d'utenza, anche con riguardo al tasso d'impatto della criminalità organizzata.

La doglianza riguarda anche il presunto mancato raggiungimento dell'obiettivo di risparmio di spesa.

**Sul punto dell'omessa valutazione dei criteri di cui alla legge delega,**  
come già in precedenza chiarito, si ribadisce ancora una volta che le questioni relative alle situazioni territoriali o infrastrutturali ed agli altri criteri della legge delega sono state esaminate dapprima all'atto dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del d.lgs. 155\2012 attraverso l'esame delle allegate schede tecniche.

Sono state in seguito positivamente vagliate dalla Corte Costituzionale in quanto le numerose questioni sollevate dinanzi all'Alta Corte - che attenevano proprio all'asserita errata applicazione dei criteri di specificità territoriale, infrastrutturale e di criminalità organizzata - sono state tutte disattese.

Non possono, pertanto, formare oggetto di nuovo esame, anzi, ove i criteri generali venissero rimessi in discussione per situazioni specifiche, un eventuale provvedimento normativo correttivo potrebbe essere esposto a censure di incostituzionalità per diversità di trattamento. Ciò potrebbe verificarsi con riferimento a questioni del tipo di quella di seguito esaminata, esposta a mero titolo esemplificativo.

E' poi rilevante evidenziare che ha positivamente superato il vaglio della Corte Costituzionale il criterio secondo il quale la soglia minima per un presidio giudiziario di prossimità non possa andare al di sotto dei centomila abitanti, a prescindere dalle valutazioni sulla viabilità e sugli ulteriori criteri territoriali o di altro tipo. Il criterio del bacino di utenza non inferiore ai centomila abitanti è stato infatti utilizzato in sede di d.lgs. 156\2012 per individuare la consistenza minima degli uffici del giudice di pace che potevano sopravvivere, essendosi in tale sede prevista la soppressione di tutti quelli posti al di sotto di tale soglia.

A maggior ragione tale limite, imprescindibile per gli uffici come quelli del giudice di pace che esprimono il giudice di base e di prossimità, rappresenta il requisito minimo per uffici giudiziari - quali il Tribunale e la Procura - sovraordinati per grado e competenze attribuite.

**Sul presunto mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa.**

Va innanzi tutto premesso che, come costantemente chiarito dall'Amministrazione, la legge delega n. 148\2011 aveva in realtà come obiettivo primario l'efficienza del servizio giustizia, sul presupposto di conseguire - attraverso la riduzione degli uffici giudiziari di primo grado - la specializzazione dei magistrati e la razionalizzazione nella distribuzione delle risorse.

Quanto alla riduzione dei costi che, comunque, non era la priorità perseguita, la stessa, all'atto dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del d.lgs. 155\2012, è stata comunque certificata dalla Relazione Tecnica di accompagnamento, nonché verificata dalla Ragioneria di Stato.

È bene inoltre chiarire, correggendo un errore di prospettiva piuttosto comune da parte degli osservatori esterni, che la valutazione sul risparmio di spesa deve essere effettuata su scala nazionale, come avviene nella generalità dei progetti che interessano le Pubbliche amministrazioni.

Non è in altri termini escluso che, avendo riguardo ad una specifica e ben delimitata porzione del territorio nazionale non vi sia stato alcun risparmio di spesa, assumendo invece rilievo che il saldo complessivo sull'intero territorio si presenti certamente positivo.

#### ***F) Richiesta di ripristino di alcune ex sezioni distaccate.***

Sul punto, ferme restando le considerazioni che saranno esposte sulle singole ex sezioni distaccate all'interno delle schede del Distretto di rispettiva appartenenza, deve preliminarmente evidenziarsi che la legge delega n. 148 del 14 settembre 2011, ha previsto di ***“ridurre”*** i Tribunali e gli Uffici di Procura, (art. 1, n. 2, lett. a ed l) mentre con riferimento alle sezioni distaccate ha invece previsto di ***“procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di Tribunale”***(art. 1, n. 2 lett. d, l.141\2011).

A fronte di quanto sopra, il legislatore delegato ha ritenuto di esercitare la delega dando attuazione alla prima delle opzioni indicate dalla norma primaria e prevedendo, pertanto, la completa soppressione dell'istituto stesso.

Ciò, come esposto nella “Relazione” illustrativa portata nel Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2011, cui si fa integrale rinvio, in quanto l'osservazione del decennio di operatività trascorso dall'istituzione delle sezioni distaccate ha portato ad individuarle quali modello organizzativo connotato da gravi criticità sotto il profilo dell'efficienza del servizio e del buon andamento dell'amministrazione.

Tale assunto trova riscontro anche nei numerosi provvedimenti emessi ai sensi dell'48-ter R.D. n. 12\1941 dai Presidenti dei Tribunali, i quali nel tempo sono stati costretti ad adottare provvedimenti tabellari con i quali si è previsto lo spostamento nella sede centrale della trattazione delle numerose cause inevase, precedentemente pendenti presso le sedi distaccate.

Analoga valutazione negativa sul punto ha espresso anche il Consiglio Superiore della Magistratura con il parere reso in data 26 luglio 2012 sullo schema di decreto legislativo.

Più specificamente, gli inconvenienti che si registrano in relazione ai Tribunali di ridotte dimensioni in conseguenza della concreta impossibilità di realizzare quelle cosiddette economie di specializzazione risultavano amplificati nella gestione di una sezione distaccata, laddove si imponevano provvedimenti di assegnazione tabellare dei pochi giudici addetti all'ufficio non solo alle più diverse funzioni (dovendo gli stessi occuparsi degli affari nella totalità delle materie civili e penali), ma anche a diverse sedi giudiziarie.

Ulteriore dato sfavorevole è la difficoltà del controllo da parte del Presidente del Tribunale sull'organizzazione e l'operatività di una struttura separata rispetto alla sede centrale; criticità quest'ultima ancor più evidente per i Tribunali circondariali di grosse dimensioni, ovvero titolari di più sezioni distaccate.

L'opzione esercitata dal legislatore delegato quanto alla soppressione dell'istituto stesso delle sezioni distaccate, è inoltre positivamente passata al vaglio della Corte Costituzionale, nell'ambito della più generale valutazione favorevole sull'impianto della riforma.

Peraltro la ragionevole esigenza di avvicinare la giustizia al cittadino, che oggi viene assicurata dal Giudice di Pace, può essere più validamente perseguita con un sistema razionale di organizzazione di uomini e risorse, che non preveda necessariamente l'esistenza di un presidio giudiziario in ogni centro abitato di dimensioni significative.

Ciò comporterebbe infatti un impiego di giudici professionali e di personale amministrativo del tutto incompatibile con le esigue risorse umane e materiali a disposizione, che impongono una concentrazione dei presidi finalizzata alla realizzazione di economie di scala.

Si riportano di seguito, in sintesi, i contenuti delle audizioni assunte da questo gruppo di lavoro, nel corso delle quali, a fronte delle dichiarazioni rese da locali esponenti dei territori soppressi sentiti a loro richiesta, sono stati ascoltati i Presidenti dei Tribunali accorpanti ed acquisite le relazioni dai medesimi predisposte, sullo stato di attuazione della riforma presso l'ufficio giudiziario di loro competenza.

Si fa, inoltre, rinvio alla documentazione allegata alla presente relazione per l'esame diretto di quanto richiamato nel prosieguo e delle relazioni dei Capi degli uffici.

## **DISTRETTO DI TORINO**

La soppressione di sette Tribunali del Piemonte (Acqui Terme, Alba, Casale Monferrato, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo e Tortona) non è stata condivisa da molti amministratori, avvocati ed esponenti politici tutti di riferimento dei territori degli uffici soppressi, che per ragioni di seguito sinteticamente riportate, hanno richiesto il ripristino dei Tribunali.

L'audizione dei Presidenti dei Tribunali accorpanti ha consentito di acquisire elementi di rilievo sulla situazione determinatasi dopo l'entrata in vigore della nuova geografia giudiziaria.

## **VERCELLI E CASALE MONFERRATO**

Il Presidente del Tribunale di Vercelli, nella relazione del 22 ottobre 2013 alla quale si fa rinvio, ha rilevato la temporanea precarietà della situazione logistica, nel tempo necessario alla ristrutturazione dell'immobile già individuato, destinato ad ospitare la Procura della Repubblica che, in tal modo, renderà disponibili i locali attualmente occupati nel Palazzo di Giustizia. Il completamento e la consegna dell'immobile alla Procura, consentiranno di potere svolgere al meglio l'attività giudiziaria, oggi in parte svolta ex art. 8 d.lgs.155/12 presso i locali del soppresso Tribunale di Casale Monferrato.

Il Presidente ha segnalato inoltre l'insufficienza del numero dei magistrati, essendo presenti solo 8 unità a fronte di una pianta organica di 19 giudici, nonché la "*drammatica situazione delle cancellerie*" ugualmente dovuta alla gravissima scopertura rispetto alla pianta organica prevista.

Il Presidente dell'Ordine degli avvocati del soppresso Tribunale di Casale Monferrato ha rilevato che gli spazi a Vercelli sono insufficienti e che l'accorpamento può creare la paralisi della giustizia in considerazione della particolare natura dei reati da perseguire, tra tutti quelli derivanti da inquinamento da amianto.

Nell'auspicare il ripristino del Tribunale di Casale Monferrato, con l'accorpamento di alcuni comuni che andrebbero così a sottrarre il carico di lavoro di Torino, ha inoltre evidenziato: l'aumento dei costi delle notifiche, le lunghe file e attese nelle cancellerie a causa della carenza degli organici amministrativi, l'assenza di risparmio di spesa a seguito dell'accorpamento,

l'aumento delle distanze e la situazione correlata alla logistica stradale, che rende disagiata raggiungere la sede giudiziaria di Vercelli.

**Osserva sul punto la Commissione che l'accorpamento del Tribunale di Casale Monferrato a quello di Vercelli non presenta criticità logistico funzionali ad eccezione di quelle temporanee, che sono state contenute con l'apposito strumento previsto dall'art. 8, d.lgs. 155/2012. Terminata la ristrutturazione dell'immobile destinato ad ospitare la Procura di Vercelli, la disponibilità dei locali attualmente occupati dalla stessa all'interno del Palazzo di Giustizia di Vercelli consentirà la completa concentrazione dell'attività giudiziaria presso l'ufficio accorpante.**

**Deve inoltre segnalarsi che, avendo il Tribunale di Casale Monferrato un bacino di utenza di 81.611 abitanti, ed essendo pertanto al di sotto della soglia dei 100.000 abitanti, valgono le considerazioni già svolte sul punto nella parte generale della presente relazione.**

**Va poi evidenziato che la distanza tra Casale Monferrato e Vercelli è di 30 chilometri, con tempi di percorrenza sulla rete autostradale di circa 25 minuti ed una buona frequenza sia di autobus che di treni.**

**Per quanto riguarda l'elevato numero di posti vacanti del personale di magistratura ed amministrativo rispetto alla pianta organica, nel ribadire che non costituiscono criticità conseguenti alla revisione, si rinvia a quanto già esposto sul punto. Per quanto riguarda il personale amministrativo, alla data di efficacia del d.lgs. n. 155/12 risultavano in servizio 26 unità di personale su un organico di 34, con una percentuale di scopertura pari a 23,53%.**

**Attualmente l'organico risulta di n. 62 unità e ne risultano in servizio n. 40; la percentuale di scopertura è salita al 35,48% per effetto dell'aumento della pianta organica.**

## **ASTI E ALBA**

Nella relazione depositata dopo l'audizione del 18 dicembre 2013, il Presidente del Tribunale di Asti ha riferito che nel circondario di Asti la riforma ha avuto tempestiva e completa attuazione, poiché, a partire dalla data del 13 settembre 2013, la trattazione di tutti i processi pendenti e delle sopravvenienze è stata fissata presso il Palazzo di Giustizia di Asti e nessun processo è stato rinviato o ritardato per motivi riferiti all'accorpamento.

L'accorpamento ha reso possibile istituire sezioni specializzate rendendo alla giustizia un servizio più efficiente e una più efficace redistribuzione delle risorse.

La sede giudiziaria di Asti non presenta problemi di spazio, il Tribunale inaugurato nel 2006 è sufficientemente capiente da ospitare oltre a tutti i magistrati e giudici onorari, al personale amministrativo ed agli ufficiali giudiziari, anche la Procura e i Giudici di Pace.

E' in fase di esaurimento il contenzioso pendente presso l'immobile del soppresso Tribunale di Alba sulla base di D.M. ex art. 8 autorizzato dal Sig. Ministro; la Commissione di Manutenzione presso il Tribunale di Asti ha già deliberato la restituzione ai rispettivi Comuni degli edifici sede della soppressa sezione distaccata di Bra e del Tribunale di Alba.

L'accorpamento al Tribunale di Asti dei soppressi uffici di Alba e Bra, ottenuto con costi irrisori, ha determinato un risparmio di spesa, posto che gli immobili delle sedi sopresse saranno utilizzati a servizio degli uffici del Giudice di Pace, con risparmi per locazioni passive e manutenzione.

Il Presidente del Tribunale, alla luce di quanto esposto, ha osservato che un non auspicabile *revirement* legislativo di ripristino del soppresso Tribunale di Alba non solo vanificherebbe tutti gli sforzi fin qui sostenuti per l'attuazione della riforma, ma cagionerebbe anche una grave caduta di immagine e credibilità.

Non si comprenderebbe, invero, il motivo per cui debba essere sacrificata una soluzione adottata in base al d.lgs. 155\2012 che, quanto al Tribunale di Asti, ha realizzato tutti gli obiettivi della riforma e che sta già dando i frutti della nuova organizzazione.

Il Consiglio dell'Ordine di Asti, ritiene infatti che l'accorpamento sia stato espressione di una felice scelta organizzativa e che ne vadano preservati ad ogni costo i risultati positivi raggiunti.

Reputa doveroso sottolineare: l'intervenuta creazione di un ufficio dalle potenzialità nettamente superiori rispetto ai due tribunali prima dell'accorpamento. Infatti, è stata approvata una variazione tabellare che ha potuto impiegare in modo efficiente le pur ridotte forze della magistratura, realizzando un'accentuata specializzazione soprattutto nel settore civile, impossibile da attuare prima della riforma.

La fusione è avvenuta senza particolari problemi e la macchina organizzativa ha funzionato nell'immediatezza a pieno regime, con soddisfazione di molti utenti e avvocati (fra cui anche rappresentanti del Foro

albese, che hanno verbalmente espresso la propria contrarietà al ripristino della situazione pregressa).

Il Palazzo di Giustizia di Asti, con modestissimi aggiustamenti, è stato in grado di accogliere tutti i servizi e tutti gli operatori.

Il Sindaco del Comune di Asti ha dichiarato che la qualità dell'amministrazione della giustizia in un Tribunale più grande è migliore, in quanto consente la specializzazione dei giudici e tempi di definizione dei procedimenti più rapidi rispetto ai Tribunali di più ridotte dimensioni, dove generalmente si registra una maggiore carenza di organico dei giudici, che privilegiano solitamente le sedi di maggiore dimensioni.

Ha quantificato in oltre Euro 150.000,00 all'anno il risparmio per canoni di locazione che il Ministero precedentemente doveva rimborsare ai Comuni per le sedi destinate agli uffici giudiziari di Alba e di Bra.

Infine ha evidenziato il minimo disagio per i cittadini che devono raggiungere il Palazzo di Giustizia, in presenza di un collegamento autostradale, che consente di raggiungere Asti da Alba, in meno di venti minuti.

I Sindaci dei Comuni dell'ex circondario di Alba hanno evidenziato come Alba, unitamente a Bra, costituisca per tessuto economico un terzo del PIL della provincia di Cuneo, con sei multinazionali e circa 6.000 aziende del settore vinicolo con note produzioni di eccellenza e del settore zootecnico.

Hanno lamentato che il Tribunale di Alba, con un bacino di utenza di 211.975 abitanti, superficie dell'ex circondario di 1.322 Km<sup>2</sup> e numero di comuni (79), e quindi con caratteristiche superiori a quelle di altri circondari che sono stati mantenuti, non avrebbe dovuto essere soppresso.

Tra l'altro, il Comune di Alba non aveva chiesto al Ministero alcun canone di locazione e il Tribunale di Alba era stato fra i quaranta più virtuosi d'Italia.

Inoltre, ai fini del ripristino del Tribunale di Alba, hanno segnalato l'assenza di una linea ferroviaria di collegamento tra Alba ad Asti, la presenza ad Alba di un carcere di massima sicurezza, e il notevole rallentamento dell'attività giudiziaria.. In proposito hanno rilevato che non sono stati fissati ad Asti i procedimenti penali del ruolo di Alba, che le udienze vengono rinviate ad ottobre 2015 e le udienze di smistamento hanno ruoli di oltre 80 fascicoli, con evidenti rischi di prescrizione.

Sono stati, infine, evidenziati l'aumento dei costi delle notifiche e disagi per le procedure di volontaria giurisdizione.

**Si tratta di ufficio che ha realizzato l'accorpamento con immediatezza in assenza di criticità sia sotto il profilo organizzativo che quello della disponibilità di spazio, posto che il locale Palazzo di Giustizia di Asti è in grado di contenere tutto il personale e le risorse degli uffici giudiziari accorpante e accorpati.**

**Ciò trova conferma anche nel decreto del Presidente del Tribunale di Asti del 14.2.2014 ove si prevede che alla data del 16.6.2014 terminerà l'utilizzo dell'immobile, sede del soppresso Tribunale di Alba, con trattazione di tutta l'attività giurisdizionale presso il Tribunale di Asti.**

**Deve, inoltre, segnalarsi che Alba dista 30 km da Asti, con un tempo di percorrenza del collegamento autostradale di trenta minuti.**

**Si fa rinvio alle considerazioni generali con riferimento alle problematiche riguardanti il personale amministrativo e l'organico della magistratura.**

**Le ulteriori osservazioni di tipo socio economico rappresentate da esponenti degli organismi locali esulano dalle competenze di questa Commissione.**

## **TORINO E PINEROLO**

Dall'audizione del Presidente del Tribunale di Torino in data 13 novembre 2013 e dall'esame della relazione prodotta, si rileva che dopo l'accorpamento del Tribunale di Pinerolo e delle ex sedi distaccate di Ciriè e Chivasso, l'ufficio giudiziario di Torino è stato riorganizzato sulla base delle nuove esigenze.

E' inoltre in corso di completamento la sistemazione degli uffici presso il Palazzo di Giustizia di Torino che, sia pure con qualche sacrificio per magistrati e personale amministrativo, è già attualmente in grado di accogliere tutto il personale di magistratura ed amministrativo previsto dalla nuova pianta organica e gli archivi correnti. Ciò in attesa di acquisire l'ulteriore disponibilità dei locali attualmente occupati dalla Procura, destinata ad altra sistemazione.

Proprio per quanto sopra, con decreto del 16 settembre 2013, il Presidente del Tribunale di Torino ha ritenuto di non avvalersi più, a partire dal 31.12.2013, salvo che per gli archivi storici, delle autorizzazioni all'utilizzo dei locali dell'ex

Tribunale di Pinerolo e delle ex Sezioni distaccate di Moncalieri e di Susa di cui ai DD.MM. 8 agosto e 14 settembre 2013.

Anche il Presidente del Tribunale di Torino ha lamentato la grave scopertura del personale amministrativo rispetto alla pianta organica.

Ha, poi, evidenziato che è stato già avviato lo studio per la realizzazione di un progetto per l'istituzione di uno "*sportello di prossimità*" con la piena adesione e disponibilità alla realizzazione dei Sindaci i cui Comuni ricadevano nella competenza del Tribunale di Pinerolo.

Gli avvocati dell'ex circondario di Pinerolo hanno lamentato che il Tribunale soppresso era uno dei più virtuosi d'Italia e che l'accorpamento ha fatto venire meno l'efficienza; è stato rappresentato che le cancellerie a Torino sono molto affollate, i procedimenti penali vengono fissati al 2015, con rischio del verificarsi della prescrizione.

E' stato, inoltre, riferito che il Tribunale di Pinerolo - con 216.000 abitanti - per bacino di utenza era superiore a quello di Ivrea, dove invece il Tribunale è stato mantenuto; che l'abolizione del Tribunale di Pinerolo ha creato l'aumento dei costi per le notificazioni e l'aggravio di spese per i cittadini.

Infine, poiché l'ex circondario di Pinerolo comprendeva 58 Comuni dislocati in quattro valli con territori da 300 a 2.200 metri sul livello del mare. A causa di collegamenti disagiati con la nuova sede di Torino, aggravati dall'assenza di una rete viaria adeguata, sono state segnalate obiettive difficoltà per raggiungere la nuova sede giudiziaria.

**Si tratta di ufficio che ha realizzato l'accorpamento con immediatezza, in assenza di criticità sotto i profili organizzativo-funzionale e di disponibilità di spazio, posto che il locale Palazzo di Giustizia di Torino - sia pure attraverso una forte razionalizzazione degli spazi - è in grado di contenere tutto il personale e le risorse degli uffici giudiziari accorpante e accorpati ed i fascicoli correnti.**

**Tale affermazione trova conferma anche nel decreto del 16 settembre 2013 con il quale il Presidente del Tribunale di Torino, salvo che per gli archivi, ha ritenuto di cessare l'utilizzo dei locali dell'ex Tribunale di Pinerolo e delle ex Sezioni distaccate di Moncalieri e Susa, di cui ai DD.MM. 8 agosto e 14 settembre 2013; ciò a partire dal 31.12.2013 e, quindi, in anticipo rispetto al termine previsto nei provvedimenti ex art. 8.**

**Deve inoltre segnalarsi che Pinerolo dista 40 km da Torino, con una buona frequenza sia di autobus che di treni; con riferimento ai punti già trattati ed al problema della scopertura dei posti rispetto alla pianta organica si rinvia a quanto esposto nella parte delle considerazioni generali.**

**Il soppresso Tribunale di Pinerolo, peraltro, era al di sotto degli *standard* predeterminati, (con una pianta organica di 10 magistrati compreso il Presidente, sopravvenienze annue totali, civili e penali pari a n. 6.499 a fronte della media nazionale di 18.623, popolazione di 216.415 a fronte della media nazionale pari a 363.769).**

**L'accorpamento è stato completato senza criticità di tipo logistico organizzativo, se non quelle meramente transitorie fronteggiate nell'immediato con lo strumento appositamente previsto dall'art. 8 d.lgs. 155/2012 ed attualmente superate essendone cessato in anticipo l'utilizzo.**

**Merita di essere evidenziata l'interessante iniziativa allo studio del Tribunale di Torino volta a realizzare uno "*sportello di prossimità*" per agevolare gli utenti del servizio giustizia. Sul punto si fa rinvio a quanto esposto nelle conclusioni della presente relazione.**

## **CUNEO, MONDOVI' E SALUZZO**

Vanno sintetizzati gli elementi più rilevanti emersi dal verbale di audizione in data 16 ottobre 2013 e dalle due relazioni redatte dal Presidente del Tribunale di Cuneo del 15 ottobre 2013 e del 15 aprile 2014.

Il Presidente ha rappresentato che, sulla base del progetto tabellare appositamente predisposto per la riorganizzazione dell'ufficio accorpante successivamente alla revisione, positivamente passato al vaglio del CSM, l'attività giudiziaria viene svolta sia a Cuneo, sia presso gli immobili delle sopresse sedi giudiziarie di Mondovì e Saluzzo, (in virtù di decreto autorizzatorio ex art. 8 d.lgs. 155/2012); ha riferito che, pur avendo sin dal settembre 2013 dislocato presso l'ufficio accorpante della Procura, l'ufficio GIP\GUP e l'ufficio NEP, la temporanea mancanza di spazi non ha consentito il completo accentramento in un'unica sede.

Ha tuttavia precisato che il problema più urgente è quello della scopertura del personale amministrativo; in particolare nella relazione integrativa da ultimo inviata ha precisato che mancano 22 unità di personale amministrativo su 91 previste in pianta organica.

Quanto al personale di magistratura, l'organico ha una scopertura di due Presidenti di sezione e di due giudici rispetto alla pianta organica.

Con riferimento alle competenze ancora da concentrare, nella successiva relazione del 16 gennaio 2014 il Presidente ha comunicato la soluzione individuata dal Sindaco di Cuneo, il quale ha proposto l'utilizzo di un immobile (parte del palazzo degli Uffici Finanziari) da acquisire in locazione passiva dall'Agenzia del Demanio al fine di completare entro l'estate il trasferimento delle attività presso la sede accorpante.

Con l'ulteriore nota integrativa del 15 aprile 2014, il Presidente del Tribunale ha tuttavia riferito in merito alla determinazione dell'Amministrazione comunale di non dare seguito alla locazione di cui sopra, ritenuta troppo onerosa, e di volere invece *“impegnarsi ad investire tutte le forze economiche .... per iniziare nel più breve tempo possibile i lavori di ristrutturazione della Scuola Lattes e di portarli al completamento entro il mese di novembre 2015”*.

Il Presidente ha precisato che *“nell'edificio Lattes troverà collocazione tutta la sezione civile del Tribunale, due aule di udienza, la sede del Consiglio dell'ordine degli avvocati, l'Ufficio di Sorveglianza. Si tratta di progetto già dettagliatamente redatto unitamente ai funzionari dell'ufficio Tecnico del Comune di Cuneo fin dall'aprile 2013 e che verrà realizzato con minore spesa, pur rispettando le esigenze già in allora segnalate”*.

Ha inoltre evidenziato che, pur a soli quattro mesi dall'accorpamento, la specializzazione ha determinato ottimi risultati per qualità e quantità del lavoro, nonostante le difficoltà incontrate per i posti vacanti del personale amministrativo rispetto alla pianta organica.

Il Procuratore della Repubblica di Cuneo ha espresso soddisfazione sia per l'immediato accentramento delle Procure di Mondovì e Saluzzo presso la sede di Cuneo, sia per la razionalizzazione degli spazi attuata nel Palazzo di Giustizia che ne ha consentito il miglior utilizzo.

L'audizione del 22 gennaio 2014 degli Avvocati del Foro di Mondovì e del Foro di Saluzzo, ha riguardato l'estensione della provincia di Cuneo dove insistono il circondario di quest'ultima città e quelli degli ex Tribunali di Mondovì e Saluzzo.

Gli avvocati, dopo avere evidenziato che il Tribunale di Mondovì ha un bacino di utenza pari a 101.134 abitanti, hanno contestato la soppressione dei due Tribunali sul presupposto che le notevoli distanze venutesi a creare per raggiungere Cuneo hanno determinato un aggravio di spese e un disagio non

indifferenti. Rilevando che la riforma della geografia giudiziaria è stata effettuata sulla base di meri calcoli effettuati sulla carta geografica, senza tenere conto delle effettive necessità di ciascun territorio, hanno chiesto una verifica dei luoghi a conferma di quanto rappresentato e una verifica della situazione del Tribunale di Cuneo, privo degli spazi necessari a recepire il materiale cartaceo e i nuovi organici di magistrati e personale amministrativo.

Hanno segnalato disfunzioni del processo telematico e, a conferma delle doglianze rappresentate, hanno riferito che ad oggi continuano a funzionare, proprio per la mancanza di spazi, tutte e tre le sedi giudiziarie. Per Saluzzo è stata evidenziata la presenza sul territorio anche di un carcere di massima sicurezza, circostanza che avrebbe dovuto determinare il mantenimento del Tribunale del luogo.

Tutti hanno richiesto che, in conseguenza delle criticità e dei disagi manifestati, venga disposto il ripristino dei due Tribunali di Mondovì e Saluzzo.

**Il Tribunale di Cuneo, pur a fronte delle difficoltà conseguenti all'accorpamento di ben due tribunali, è riuscito a riorganizzare l'attività giudiziaria attraverso l'utilizzo dell'art.8 cit., articolandola sulle sedi disponibili.**

**Sul punto della richiesta di ripristino fondata sulla mancata, attuale, disponibilità di adeguati spazi presso il Tribunale accorpante, deve evidenziarsi che nel d.lgs. 155\2012 è appositamente previsto lo strumento di cui all'art. 8, proprio per ovviare a possibili difficoltà di spazio nel tempo necessario a reperire i locali. Nella specie, la buona sinergia istituzionale tra il Presidente del Tribunale e il Comune ha già portato all'individuazione di una soluzione logistica e sono in corso le attività successive.**

**Potrebbe pertanto essere utile monitorare gli sviluppi, al fine di fornire un supporto nell'attività di reperimento degli spazi.**

**Deve segnalarsi inoltre che l'estensione territoriale non è di per sé elemento sufficiente al mantenimento di un Tribunale e che le distanze di Mondovì e Saluzzo da Cuneo sono pari, rispettivamente a 27 ed a 32 chilometri, con buona frequenza dei collegamenti con treni ed autobus.**

**Quanto infine alle criticità conseguenti all'elevata scopertura dei posti del personale amministrativo rispetto alla pianta organica, è sufficiente rinviare a quanto esposto sul punto nella parte delle considerazioni generali.**

## **ALESSANDRIA, ACQUI TERME E TORTONA**

Nel corso dell'audizione del 16 ottobre 2013, il Presidente del Tribunale di Alessandria ha rappresentato criticità strutturali collegate alla mancanza di alcune aule di udienza. Attualmente, per sopperire alle necessità di spazi idonei alla celebrazione dei processi, vengono utilizzate le aule dell'ex Tribunale di Acqui Terme e, per la Corte d'Assise, quella dell'ex Tribunale di Tortona.

La soluzione individuata (spostamento dell'Ufficio NEP in una scuola dismessa con liberazione dei relativi spazi in favore del Tribunale) non è stata attuata, non potendo il Comune sostenere i costi per gli adattamenti necessari.

Il Presidente del Tribunale ha aggiunto che il Palazzo di Giustizia di Alessandria, nonostante gli sforzi di razionalizzazione già posti in essere, non possiede gli spazi sufficienti per ospitare tutti i magistrati previsti in pianta organica (29 a fronte dei 17 ante-revisione) e il personale amministrativo proveniente dai due tribunali accorpati e dalla sede distaccata di Novi Ligure.

I locali del soppresso Tribunale di Tortona sono attualmente utilizzati ex art. 8 per due anni, per la celebrazione delle udienze civili e penali e per il deposito dei relativi archivi, mentre quelli dell'ex Tribunale di Acqui Terme sono utilizzati per la trattazione dei procedimenti pendenti per cinque anni.

Nel corso dell'audizione del 31 ottobre 2013, il Presidente dell'Ordine degli avvocati ed esponenti dell'Avvocatura di Tortona hanno rappresentato alcune criticità sorte a seguito della soppressione del Tribunale. In particolare: l'accorpamento dei due tribunali e della sezione distaccata ha incontrato delle difficoltà a causa della mancanza di disponibilità economiche del Comune di Alessandria che, fin dal mese di luglio 2012, si trova in uno stato di dissesto finanziario; l'inidoneità strutturale del Tribunale di Alessandria che necessita di nuovi locali ha reso, poi, difficoltoso il varo della riforma della geografia giudiziaria.

Gli esponenti dell'Avvocatura di Tortona, dopo aver sottolineato il buon lavoro del Presidente e del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Alessandria ed aver evidenziato che l'audizione dinanzi al Gruppo di lavoro è stata richiesta al fine di potere fornire il proprio contributo, hanno riferito sui seguenti argomenti: aumento dei costi delle notifiche; scopertura degli organici di magistratura e personale amministrativo; tempi di fissazione e celebrazione dei processi superiori rispetto all'epoca ante riforma; necessità di individuare

nuovi spazi cui attualmente si è sopperito con l'utilizzazione - ex art. 8 d.lgs. 155/2012 - delle aule di udienza di Acqui Terme.

A quest'ultimo proposito hanno rilevato che Acqui Terme dista da Tortona 55 chilometri percorribili in 60-90 minuti, poiché è necessario transitare da Alessandria e che il Tribunale di Acqui Terme è privo di vigilanza, mentre il Palazzo di Giustizia di Tortona era allocato in un edificio di nuova costruzione, munito di riscaldamento e di vigilanza.

Hanno formulato richiesta al Ministro della Giustizia di volere prorogare il termine di cui all'art. 8 d.lgs. 155/2012 per almeno due anni per potere celebrare i processi penali nelle tre aule di udienza dell'ex palazzo di giustizia di Tortona, oltre che per l'esaurimento degli ulteriori procedimenti già indicati con il D.M. già emesso.

A tale proposito hanno rilevato la minima distanza tra Alessandria e Tortona (appena 21 chilometri) che consentirebbe di potere agevolmente usufruire di un edificio che presenta tutte le caratteristiche per potere essere utilmente adibito a servizio della giustizia.

**Deve segnalarsi che, fermo restando l'attuale utilizzo degli immobili dei soppressi Tribunali di Acqui Terme e Tortona a servizio del Tribunale di Alessandria, autorizzati ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 155/2012 per sopperire nell'immediato e consentire nelle more l'individuazione di soluzioni utili all'accorpamento, proprio la notevole vicinanza di Acqui Terme e Tortona ad Alessandria è elemento che depone per il permanere di un solo ufficio giudiziario sul territorio.**

**Si tratta comunque di due piccoli Tribunali con bacino di utenza pari a soli 64.178 abitanti quanto ad Acqui Terme e 63.180 quanto a Tortona. Per entrambi, al di sotto della soglia dei 100.000 abitanti, valgono le considerazioni già svolte alle quali si fa rinvio.**

**Tuttavia, le difficoltà di reperire nuovi spazi, unite all'impossibilità di razionalizzazione di quelli già esistenti nell'attuale edificio giudiziario di Alessandria, appaiono criticità oggettive.**

**Si reputa utile, anche in considerazione delle difficoltà economiche del Comune di Alessandria, disporre una verifica di natura ispettiva in relazione a quanto evidenziato dagli esponenti dell'Avvocatura di Tortona e una verifica tecnica, in relazione alle carenze strutturali emerse e alle difficoltà di natura finanziaria del Comune di Alessandria.**

**Inoltre si segnala l'opportunità di porre in essere azioni di supporto volte a favorire il reperimento di locali adeguati alle esigenze del Tribunale, con le modalità che verranno indicate nelle conclusioni.**

## **DISTRETTO DI MILANO**

### **LODI E LA SEZIONE DISTACCATA DI CASSANO D'ADDA**

**Di seguito si riporta la nota predisposta dal Presidente di questo Gruppo di lavoro a seguito dell'audizione del Presidente di Lodi e trasmessa al sig. Ministro in data 12 marzo 2014.**

“Con decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2014, il territorio della soppressa sezione distaccata di Cassano d'Adda, già accorpato al Tribunale di Lodi, è stato riassegnato al circondario del Tribunale di Milano.

Nella relazione illustrativa del decreto correttivo si indicano le ragioni del riassetto territoriale che in questa sede vengono integralmente richiamate:

*“Le modifiche interessano il solo distretto di Milano e coinvolgono direttamente il circondario del capoluogo lombardo, per il quale in sede di prima analisi si era ritenuta assolutamente prevalente l'esigenza di realizzare un significativo decongestionamento del relativo bacino di utenza.*

*Le successive verifiche condotte, anche sulla scorta delle argomentazioni prodotte dalle competenti Commissioni parlamentari in sede di parere, hanno, tuttavia, evidenziato la rilevanza di elementi e parametri già considerati, ma sin qui ritenuti subordinati rispetto all'esigenza rappresentata.*

*In particolare, nell'ambito del distretto di Milano, viene disposta la riassegnazione del territorio compreso nella competenza della pregressa sezione distaccata di Rho al circondario del capoluogo distrettuale, in luogo della precedente attribuzione al circondario di Busto Arsizio.*

*Detta modifica si rende opportuna in ragione non solo della contiguità, ma soprattutto, come già evidenziato, in considerazione della omogeneità territoriale e della conseguente maggiore efficienza del sistema di collegamenti pubblici di trasporto, tanto più rilevanti alla luce dei prossimi eventi di particolare importanza socio-economica, quale l'Expo 2015.*

*Resta ferma invece l'attribuzione del territorio della ex sezione distaccata di Legnano al circondario di Busto Arsizio.*

*Coerentemente l'ufficio del giudice di pace di Rho viene incluso nel circondario di Milano, mentre il territorio dell'ex ufficio del giudice di pace di Legnano, precedentemente accorpato a quello di Rho, viene da questo disgiunto e aggregato alla sede circondariale di Busto Arsizio.*

*Analoghe considerazioni in ordine alla efficienza del sistema di collegamenti pubblici con il capoluogo distrettuale possono essere riferite anche al territorio della pregressa sezione distaccata di Cassano d'Adda, assegnata con il d.lgs. 155/2012 al circondario di Lodi.*

*Sul punto si è quindi ritenuto di condividere le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, riportando l'intero territorio della ex sezione distaccata di Cassano d'Adda nell'ambito del circondario di Milano.*

*Determinazioni conformi sono state assunte anche con riferimento all'ex giudice di pace di Cassano d'Adda, ora aggregato a quello di Milano.*

Esula da questo contesto la questione relativa all'ex sezione distaccata di Rho alla quale comunque deve farsi riferimento per l'univocità delle ragioni adottate nella relazione illustrativa sopra richiamata.

In sintesi, prima del decreto correttivo, l'accorpamento delle ex sezioni distaccate di Rho e Legnano al Tribunale di Busto Arsizio e quello dell'ex sezione distaccata di Cassano d'Adda al Tribunale di Lodi, erano motivati dalla necessità di decongestionare il Tribunale di Milano, già onerato di un bacino di utenza pari a 2. 536.354 unità (sulla base del censimento anno 2011).

Questo gruppo di lavoro non aveva ritenuto di dovere disporre l'audizione del capo dell'Ufficio giudiziario di Lodi che, tra l'altro, dopo avere fatto richiesta ed ottenuto con DM 8 agosto 2013 di potere utilizzare per la durata di otto mesi i locali della ex sede giudiziaria di Cassano d'Adda ex art. 8 d.lgs. 155/12, già dal 31 ottobre 2013 aveva rappresentato al DOG di avere provveduto a tutte le operazioni di accorpamento, rinunciando all'ulteriore tempo concesso. Inoltre non era emersa alcuna criticità, né erano pervenute richieste di audizione da parte di soggetti interessati allo spostamento del territorio dell'ex sezione distaccata di Cassano d'Adda.

Il Presidente del Tribunale di Lodi, nelle more della pubblicazione del decreto legislativo 19.2.2014, n. 14, avendo avuto notizia del deliberato spostamento del territorio di Cassano d'Adda alla competenza territoriale del circondario del Tribunale di Milano, aveva inviato a questo Gruppo di lavoro una relazione nella quale manifestava la propria preoccupazione per tutte le questioni di natura organizzativa che sarebbero inevitabilmente sorte nel circondario di Lodi a seguito della intervenuta modifica territoriale.

In sede di audizione del 6 marzo 2014, sono state dettagliatamente esposte le conseguenze che a breve verranno a determinarsi (le disposizioni del decreto

correttivo relative a Cassano acquistano efficacia decorsi trenta giorni dal 27 febbraio 2014).

In particolare è stata lamentata la mancata interlocuzione con i responsabili degli uffici giudiziari, con l'avvocatura e gli enti locali lodigiani; la riforma aveva comportato un dispendio di attività e di risorse per l'espletamento di una serie di monitoraggi richiesti al fine di valutare l'impatto dell'accorpamento, quindi per le interlocuzioni relative alle piante organiche dei magistrati e del personale, infine per il reperimento delle risorse in termini di spazi e attrezzature atte a fronteggiare le necessità conseguenti alla nuova situazione. Tutto ciò aveva comportato un gravoso impegno profuso dai magistrati e dal personale che, in un contesto di estrema difficoltà e complessità, avevano raccolto la sfida e avevano consentito che la nuova geografia giudiziaria entrasse a pieno regime; sia il Presidente del Tribunale che il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Lodi, hanno manifestato la loro contrarietà al nuovo provvedimento, intervenuto senza una pur minima interlocuzione con gli uffici giudiziari interessati e senza alcuna seria, obiettiva e giustificata ragione per modificare il circondario del Tribunale di Lodi a distanza di soli quattro mesi dall'entrata in vigore della riforma.

Tutti hanno auspicato la modifica del decreto correttivo, con il ripristino dello status quo ante.

Le ricadute maggiori riguardano la necessità di ridisegnare le piante organiche di magistrati e personale amministrativo, con un eventuale ridimensionamento che non gioverebbe all'efficacia del servizio giustizia. È stato, infine, prospettato, con le relazioni depositate durante l'audizione, che effetti negativi potrebbero derivare dalla necessità di modulare nuovamente la struttura interna delle cancellerie, di proporre un nuovo progetto tabellare e un nuovo programma di gestione.

Per una più agevole comprensione della questione, va richiamato in questa sede il parere della seconda Commissione permanente Giustizia del Senato del 3 dicembre 2013 con il quale la Commissione ha espresso parere favorevole ai decreti legislativi 155 e 156 del 2012, subordinato all'accoglimento di alcune condizioni tra le quali alla lett. F) si chiede la modifica di alcuni territori. Si riporta il contenuto del n. 5 lett. F): *“per quanto concerne il Tribunale di Lodi, sia disposto l'accorpamento dei comuni di San Donato Milanese, Peschiera Borromeo e Pantigliati (per una popolazione complessiva di 404.309 abitanti), in luogo dei comuni della sezione di Cassano d'Adda, collegati a Milano con*

*autostrada, treno e metropolitana, mentre non vi sono collegamenti, se non con mezzi privati, con Lodi”.*

Inoltre, con il parere approvato in data 11 dicembre 2013, la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati si è pronunciata favorevolmente in merito ai decreti legislativi 155 e 156 del 2012, *“a condizione che il Governo intervenga quanto prima attraverso decreti correttivi volti a ridefinire una serie di soppressioni di uffici giudiziari e alcune distribuzioni territoriali di comuni”*. Vengono segnalate, a titolo esemplificativo, alcune realtà territoriali, fra le quali non vi è alcun riferimento a Cassano d’Adda.

Queste in sintesi le problematiche che il Gruppo di lavoro ritiene di dovere rappresentare al Sig. Ministro con separata relazione, in considerazione dei tempi ristretti per una eventuale nuova deliberazione che possa mantenere il territorio dell’ex sezione distaccata di Cassano d’Adda nel circondario del Tribunale di Lodi.

La distribuzione dei territori e i relativi accorpamenti attengono, infatti, a motivazioni squisitamente politiche che esulano dalla competenza di questo Gruppo di lavoro.

Si rappresenta, infine, che per ulteriori dettagli tecnici in ordine al ripristino della situazione antecedente all’ultimo decreto correttivo, dovrà essere investito il competente Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria”.

## **BUSTO ARSIZIO E LA SEZIONE DISTACCATA DI LEGNANO**

**Con il ritrasferimento del territorio della ex sezione distaccata di Rho nel circondario di Milano, operato dal decreto correttivo 19 febbraio 2014 n. 14, il Tribunale di Busto Arsizio, che con il d.lgs. 155\2012 aveva accorpato i territori delle ex sezioni distaccate di Rho e Legnano attraverso scorporo dal circondario di Milano, ha subito un ridimensionamento del bacino di utenza di ben 302.834 abitanti (tale era la popolazione di Rho, sulla base dei dati del censimento 2011).**

**Il tribunale si trova pertanto a dover gestire il solo accorpamento di Legnano (che ha un bacino di utenza di 215.839 abitanti, sulla base dei dati del censimento 2011) e ad affrontare una realtà del tutto ridimensionata e assai diversa rispetto alla pregressa.**

**Non sono, pertanto, più attuali le considerazioni del 7 novembre 2013 esposte dal Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia nella relazione indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia.**

**In tale relazione, peraltro, non venivano segnalate specifiche criticità, ma si chiedeva una diversa distribuzione dei territori della regione con accorpamento di alcune ex sezioni distaccate a Tribunale diverso da quello previsto dalla nuova geografia giudiziaria.**

**Analogamente non è più attuale anche la rappresentazione effettuata nel corso dell'audizione del 13 novembre 2013 dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio relativamente alle problematiche di spazi.**

**Il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio aveva, inoltre, evidenziato criticità per la scopertura di posti rispetto alla pianta organica del personale di magistratura ed amministrativo, in relazione alla quale si richiamano le considerazioni svolte nella parte delle considerazioni generali.**

## **PAVIA, VIGEVANO E VOGHERA**

Il Presidente del Tribunale di Pavia nella relazione del 15 ottobre 2013, ha tenuto ad evidenziare che le criticità connesse all'accorpamento sono in realtà riconducibili alla necessità di concentrare in un'unica sede, a Pavia, tutte le attività giudiziarie dei soppressi Tribunali accorpati di Voghera e Vigevano e della ex sezione distaccata di Abbiategrasso. L'utilizzo ex art. 8 di questi ultimi era stato richiesto per il breve tempo necessario al completamento dei lavori della nuova ala del palazzo di giustizia di Pavia, in stato di avanzata ristrutturazione.

Il Presidente e il Procuratore della Repubblica di Pavia, hanno fortemente sollecitato la rapida ultimazione dei lavori, poiché la grave scopertura di risorse del personale di magistratura ed amministrativo imponeva come soluzione obbligata la loro concentrazione presso l'unica sede di Pavia, stanti le difficoltà nascenti dalla gestione dell'attività giudiziaria in tre diverse sedi.

Con nota integrativa del 27 novembre 2013, il Presidente ha comunicato di aver disposto la cessazione di ogni operatività degli uffici periferici di Abbiategrasso a partire dal 4 dicembre 2013, nonché dei Tribunali di Vigevano e Voghera a partire dal 19 dicembre.

Infatti, con il completamento dei lavori relativi alla nuova ala del Palazzo di Giustizia di Pavia, lo spazio disponibile è del tutto adeguato alle esigenze nascenti dall'accorpamento. La concentrazione di tutto il personale giudiziario in un'unica sede ha razionalizzato l'attività giudiziaria e ha gettato le basi per un servizio efficiente in tutti i settori.

Appaiono quindi cessate le problematiche segnalate dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del soppresso Tribunale di Voghera (sentiti da questo gruppo di Lavoro il 22 ottobre 2013) che paventavano il rischio di paralisi dell'attività giudiziaria a causa della carenza di personale amministrativo nelle ex sedi giudiziarie, in particolare per le esecuzioni immobiliari e per la volontaria giurisdizione.

**Si tratta di ufficio che ha completamente realizzato l'accorpamento senza criticità di tipo logistico organizzativo, se non quelle meramente transitorie, fronteggiate con lo strumento appositamente previsto dall'art. 8 d.lgs. 155\2012.**

**Le criticità segnalate appaiono già superate in quanto l'accorpamento al Tribunale di Pavia è stato completamente attuato tanto che il Presidente del Tribunale, con suo provvedimento del 27 settembre 2013, ha disposto, la cessazione dell'utilizzo dei locali della ex sezione di Abbiategrasso, a partire dal 4.12.2013, e degli ex tribunali di Vigevano e Voghera dal 19 dicembre 2013, il tutto in anticipo rispetto al termine autorizzato ex art. 8 cit. (si allega alla presente relazione il decreto di cessazione di utilizzo).**

**Si deve al riguardo segnalare che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 186\2014 del 19 marzo 2014 (che viene allegata alla presente relazione), nel rigettare l'istanza di sospensiva cautelare proposta dall'ordine degli avvocati di Vigevano avverso il suddetto decreto del 19.12.2013, ha chiaramente affermato che i decreti ministeriali che legittimano ex art. 8 l'utilizzo degli immobili già sede degli uffici giudiziari soppressi, *“hanno natura autorizzatoria e non inderogabilmente cogente, non escludendo affatto che, ove le prospettate difficoltà logistiche vengano meno prima della scadenza del termine indicato nei decreti medesimi, il trasferimento nella nuova sede possa essere anticipato rispetto a detta scadenza”*.**

**Lo stesso Consiglio di Stato ha inoltre precisato che un'interpretazione dell'art. 8 nel senso di rendere obbligatorio l'uso degli immobili, sedi di uffici giudiziari soppressi, per un termine ulteriore**

rispetto a quello della cessazione delle esigenze per le quali è stato autorizzato, *”risulterebbe a forte sospetto di illegittimità, risolvendosi sostanzialmente in una proroga dell’utilizzo degli immobili in questione al di fuori dei casi in cui ciò, in via evidentemente eccezionale e transitoria, è stato consentito dal citato art. 8 del d.lgs. n. 155 del 2012”*.

Tale autorevole pronuncia fa chiarezza sul punto ed è applicabile a tutte le analoghe situazioni di impugnazione - avanti al giudice amministrativo – di un provvedimento del Presidente del Tribunale che disponga la cessazione dell’utilizzo ex art. 8, ancorché in anticipo.

D’altra parte, l’organizzazione dell’ufficio e le attribuzioni tabellari, sono soggette soltanto al vaglio del CSM. e rientrano nelle prerogative istituzionalmente demandate al Presidente del Tribunale accorpante.

E’ inoltre indubbio che il Presidente del Tribunale accorpante è tenuto a rispondere, sotto il profilo della responsabilità contabile, delle scelte organizzative adottate qualora ne derivino spese per un utilizzo non necessario dell’ufficio soppresso.

## **DISTRETTO DI VENEZIA**

### **VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA**

Il Presidente del Tribunale di Vicenza, che ha preso possesso il 23 settembre 2013, nell'audizione del 23 ottobre 2013 e nelle due relazioni depositate ha rappresentato che nel nuovo Palazzo di Giustizia di Borgo Berga, inaugurato nel 2012, è dislocato l'intero settore penale (Sezione penale, Ufficio GIP-GUP e Procura), mentre non si è sinora potuto trasferire il settore civile (Sezioni lavoro, fallimenti, esecuzioni, volontaria giurisdizione, oltre ufficio NEP) per mancanza di arredi e soprattutto di archivi correnti, di cui è stata già richiesta la fornitura in quantità consistenti al Ministero.

Ha inoltre esposto che nella vecchia sede del Tribunale dove è tuttora attivo il settore civile, *“non si riesce a sistemare il personale di Schio e Bassano del Grappa per mancanza di mobilia (gli spazi ci sarebbero), date le resistenze dell'Amministrazione comunale ad operare un doppio trasferimento da quelle sedi nel vecchio palazzo e, successivamente, da questo al nuovo”*.

Quanto al Palazzo nuovo ha poi rappresentato la mancanza di archivi che necessitano in numero assai consistente per contenere tutto il materiale cartaceo, tanto che *“dovranno essere eseguiti per sostenere il carico degli archivi rotanti lavori di rafforzamento delle superfici su cui dovranno essere collocati, con l'inserimento di solette in acciaio poiché altrimenti il loro peso non potrebbe essere sopportato”*.

Il palazzo nuovo, inoltre, sarebbe stato costruito senza rispettare le distanze dagli alvei dei fiumi e, a seguito di segnalazione di irregolarità, la Procura ha avviato un'indagine. Il vecchio palazzo di giustizia, dove attualmente si svolge la quasi totale attività giudiziaria, è privo anche dell'ordinaria manutenzione più volte sollecitata al Comune.

Vi è una grave scoperta del personale di magistratura ed amministrativo rispetto alla pianta organica.

Il Presidente dell'Ordine degli avvocati del soppresso Tribunale di Bassano del Grappa, nel corso dell'audizione del 24 ottobre 2013 e nelle successive relazioni a firma di avvocati del Foro di Bassano, ha rappresentato quanto segue.

E' stato lamentato il notevole rallentamento dell'attività giudiziaria soprattutto nel settore civile. In particolare, è stato rilevato che nel settore penale

tutte le prime udienze hanno subito un rinvio di un anno; le altre udienze per ammissione dei mezzi istruttori sono state rinviate al 2016; i rinvii per udienze di precisazione delle conclusioni vengono fissate al 2019/2020; le prime udienze di lavoro sono fissate al 2016 mentre in precedenza a Bassano erano fissate a quattro mesi e a Vicenza a dieci mesi; la volontaria giurisdizione presenta gravi criticità sia per i costi da sopportare per trasportare gli amministrati e i disabili, sia per l'assenza a Vicenza di spazi idonei ad ospitarli e il giudice tutelare esamina le richieste dopo circa tre mesi; le esecuzioni mobiliari ed immobiliari hanno subito il blocco totale; per il settore penale a Vicenza sono in attesa di emissione 9.600 decreti penali di condanna; da Bassano non è stato trasmesso alcun arretrato, salvo i processi monocratici e collegiali; le aule sono insufficienti.

Sono state rappresentate le problematiche territoriali legate alla presenza di importanti aziende a livello nazionale nell'ex circoscrizione di Bassano ed inoltre sono stati segnalati: l'aumento dei costi della giustizia nella misura del 300% per i cittadini, l'aumento dei costi di notifica a mano e i disservizi per le notifiche via PEC agli avvocati di Bassano del Grappa.

E' stato trasmesso a questo ufficio stralcio del discorso inaugurale del Presidente della Corte di Appello di Venezia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014.

Sulla revisione della geografia giudiziaria (pag. 62 e segg.) si evidenzia *“come l’attuazione della riforma sulla nuova geografia giudiziaria – più volte sollecitata al precipuo fine di conseguire (più che un risparmio di spesa) la necessaria razionalizzazione dei tribunali, in modo da consentire un utilizzo più proficuo ed equilibrato delle forze in campo e un più adeguato dimensionamento dei tribunali medesimi anche ai fini di costituzione (al loro interno) di sezioni specializzate idonee a garantire una risposta più rapida e professionalmente adeguata alle sempre più variegata e complesse istanze di giustizia – sia, di fatto, partita col piede sbagliato, rischiando di naufragare, in assenza di una idonea e tempestiva predisposizione delle strutture logistiche ed, altresì, della previsione di una equa distribuzione delle risorse umane, provocando gravi ed inevitabili difficoltà organizzative all’interno dei singoli uffici, con ripercussioni molto gravi ed interessi dei cittadini e per i professionisti che di tali esigenze sono legittimi portatori”*.

E con riferimento a Bassano del Grappa (pag. 116): *“Ma, per effetto della riforma c’è chi nel Veneto sta addirittura peggio . L’incondivisibile*

*soppressione del Tribunale di Bassano, accorpato ora al Tribunale di Vicenza, ha creato problemi di gestione ai limiti dell'assurdità. La necessità di accedere agli uffici della volontaria giurisdizione, costringe a trasferimenti presso la sede accorpante, ai limiti dell'indecorosità, soggetti inabili costretti, a proprie spese, all'utilizzo di ambulanze che dai più reconditi comuni dell'altopiano di Asiago provvedono a coprire un impegnativo percorso montano, il tutto per chiedere al servizio Giustizia di soccorrere il proprio stato di incapacità. Ma non basta. I tempi delle cause civili hanno subito incredibili allungamenti. Le prime udienze fissate in atto di citazione vengono differite di un anno o più. Le udienze ex art. 183c.p.c. e quelle di prima comparizione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, vengono rinviate a due anni e mezzo, a volte tre anni. Le udienze di precisazione delle conclusioni vengono fissate al 2019-2020".*

**Con decreto ministeriale 10 febbraio 2014 è stato autorizzato ex art. 8 d.lgs. 155/2012, per la durata di cinque anni, l'utilizzo dei locali ospitanti il soppresso Tribunale di Bassano del Grappa a servizio del Tribunale di Vicenza, per la trattazione degli affari, anche sopravvenuti, individuati nei provvedimenti tabellari ed organizzativi adottati dal Presidente del Tribunale di Vicenza.**

Quanto alle affermazioni degli avvocati del soppresso Tribunale di Bassano del Grappa, le stesse andrebbero valutate attraverso attività ispettiva, anche demandata all'articolazione ministeriale preposta.

Essendo le problematiche allocative ed edilizie del Tribunale di Vicenza antecedenti alla riforma delle circoscrizioni, ne andrebbe ricercata la causa attraverso ispezione tecnica-strutturale sul Palazzo di Giustizia di Borgo Berga, all'esito della quale si potrebbero attivare azioni di supporto per il reperimento di locali adeguati.

Appare pertanto opportuno proporre un'ispezione ministeriale quanto al primo profilo ed una verifica tecnica sul Palazzo di Giustizia di Borgo Berga, integrata da eventuali attività di supporto per il reperimento di disponibilità allocative.

Deve, inoltre, segnalarsi la gravissima scopertura di posti rispetto alla pianta organica dei magistrati, attualmente presenti in 19 su una pianta organica di 36 giudici compreso il Presidente del Tribunale.

Pare, inoltre, opportuna una verifica circa l'esigenza del Tribunale di Vicenza di disporre di un così elevato numero di archivi ed altrettanto

**opportuno appare accertare se sia stata attivata o meno la commissione scarto.**

**Si segnala, a conclusione dell'esame della situazione di Vicenza e Bassano del Grappa, che ad oggi il Presidente del Tribunale di Vicenza non ha dato corso all'applicazione dell'art.8 disposta con DM 10 febbraio 2014 e che è pervenuta una nota dell'avvocatura di Bassano del Grappa in data 20 maggio 2014 con la quale si rappresentano gravi difficoltà nella gestione e nei tempi di trattazione dei procedimenti penali e civili.**

## **VENEZIA E LA SOPPRESSA SEZIONE DISTACCATA DI CHIOGGIA**

Il Presidente del Tribunale di Venezia nella relazione in data 9 aprile 2014 evidenzia che *“ il fortissimo impatto, dato dall'affluenza in sede centrale di tutte le pendenze delle sezioni distaccate, è stato assorbito, dopo una breve fase di fisiologico assestamento, con risultati altamente positivi sul piano della prosecuzione e della definizione dei procedimenti. Si prevede perciò di definire tutte le pendenze delle Sezioni distaccate nell'arco di due anni. I nuovi procedimenti (civili e penali ) ora iscritti in sede centrale verranno definiti nei tempi medi del Tribunale (15 mesi i procedimenti penali; 3-4 anni le cause civili.)”* *“Attualmente il Tribunale di Venezia, essendo stato ormai completato il trasferimento del settore penale, è finalmente dislocato in due sole sedi”,* in particolare quella di Rialto per il settore civile che presenta le note difficoltà di accesso al centro storico di Venezia e quella della nuova Cittadella della Giustizia per il settore penale, facilmente raggiungibile anche in auto.

Difficoltà sono state, invece, riscontrate con riferimento alla scopertura dei posti rispetto alla pianta organica che ha penalizzato gli accessi alle cancellerie, pur se trattasi di disagi quasi completamente superati.

Il Sindaco di Chioggia ha rappresentato che a seguito della soppressione della sezione distaccata di Chioggia e del suo accorpamento al Tribunale di Venezia vi sono disagi, in particolare, per i tempi necessari a raggiungere la sede giudiziaria di Venezia collocata in pieno centro storico.

Ha esposto che i locali messi a disposizione dal Comune, di proprietà dello stesso, erano idonei ed adeguati e sono in grado di ospitare anche l'ufficio del giudice di pace ed ha chiesto il ripristino della sezione distaccata.

**Si tratta di ufficio che ha completamente realizzato l'accorpamento senza criticità di tipo logistico o organizzativo, posto che è stato possibile**

**concentrare nei due immobili utilizzati le risorse umane e materiali provenienti dalle sopresse sezioni distaccate.**

**Quanto alle considerazioni del Sindaco di Chioggia va segnalato che, trattandosi di sezione distaccata, si fa rinvio a quanto già esposto nella parte generale.**

## **DISTRETTO DI TRIESTE**

### **UDINE E TOLMEZZO**

Nel corso dell'audizione del 18 dicembre 2013 e con la relazione depositata in pari data, i due rappresentanti dell'ordine del Foro di Tolmezzo hanno riferito che il circondario del Tribunale soppresso presenta alcune caratteristiche peculiari e tali da determinare il ripristino della sede giudiziaria.

Questi gli elementi a sostegno della richiesta:

- territorio molto esteso ed interamente montuoso; difficoltà di collegamenti con la nuova sede giudiziaria;
- rilevante distanza dal Tribunale accorpante;
- il territorio confina con una superficie complessiva di circa 160 km con l'Austria e la Slovenia attraverso sette valichi; la linea di confine è collocata sulla direttrice dei traffici illeciti verso l'est Europa con un elevato numero di reati legati al traffico degli stupefacenti, all'immigrazione clandestina e al riciclaggio. Da tali premesse discende il timore di conseguenze negative per il più lontano collegamento tra la PG e i nuovo Uffici di Procura;
- presenza a Tolmezzo di uno dei 14 carceri di massima sicurezza;
- inevitabile declassamento dei Comandi di polizia a seguito della soppressione della Procura locale;
- presenza a Tolmezzo di un palazzo di giustizia interamente ristrutturato e costato 4,5 milioni di euro;
- sensibile aumento delle spese per le trasferte della polizia giudiziaria, della polizia penitenziaria e aumento degli oneri di spesa per la finanza pubblica;
- rilevante onere economico per la comunità.

Il Consiglio Regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha fatto pervenire al Governo l'auspicio che venga promossa una modifica legislativa tesa a delineare una nuova articolazione degli uffici giudiziari con il contributo degli Enti Regionali e che, nelle more, venga utilizzato l'immobile già sede del Tribunale di Tolmezzo ai sensi dell'art.8 comma 4 bis, del d.lgs. 155/12.

Di contro il Presidente del Tribunale di Udine, nella relazione del 9 aprile

2014, ha evidenziato che sin dalla data del 14 settembre 2013 i magistrati, il personale amministrativo, gli affari civili e penali del Tribunale di Tolmezzo sono confluiti nel Tribunale di Udine unitamente alle attrezzature ed al materiale di archivio corrente, mentre, quanto alle sezioni distaccate soppresse, la concentrazione era già stata realizzata in anticipo rispetto al temine di efficacia della riforma, utilizzando lo strumento previsto dall'art. 48-quinquies O.G.

Ha poi posto in rilievo che *“a distanza di quasi sette mesi dall'entrata in vigore della legge sulla revisione delle circoscrizioni, si può affermare che l'accorpamento, sotto il profilo della gestione degli affari e dei servizi si è compiutamente ed efficacemente realizzato: l'attività giudiziaria degli uffici soppressi, e segnatamente quella del Tribunale di Tolmezzo, è proseguita presso l'ufficio accorpante senza alcuna interruzione temporale e senza eccessivi disagi o disagi per l'utenza. Nella distribuzione degli affari tra i magistrati sono stati seguiti i criteri di specializzazione già da tempo adottati dal Tribunale di Udine; le conseguenze dell'accorpamento, negative per l'utenza già servita dal Tribunale di Tolmezzo quanto a minore prossimità dei servizi di giustizia, potranno invece essere positive quanto a velocità della risposta di giustizia, attese le migliori performance realizzate dal Tribunale di Udine in termini di durata dei procedimenti.”*

Ha poi aggiunto che *“quanto a timori per la sicurezza del territorio espressi da esponenti pubblici e privati del comprensorio in relazione alla soppressione del Tribunale di Tolmezzo, non consta all'Ufficio che vi sia stato a seguito dell'accorpamento motivo di allarme sociale per incremento nei flussi di reati tipici di zone confinarie (quali riciclaggio di vetture, traffico di droga, favoreggiamento dell'entrata di clandestini etc.), né può ipotizzarsi che il venire meno di quell'ufficio giudiziario possa interferire con l'esercizio della giurisdizione dei giudici del Tribunale di Sorveglianza e del Magistrato di Sorveglianza del distretto - situati entrambi fuori del circondario dell' ex Tribunale di Tolmezzo (il primo con sede a Trieste, il secondo in Udine) - che svolgono funzioni ed attività autonome rispetto agli uffici giudiziari ordinari.”*

Infine il Presidente ha evidenziato che permane una limitazione di spazi a

disposizione (nel settore penale aule e impianti di registrazione devono essere adeguati alle nuove necessità di aumento delle udienze), ma che *“si tratta tuttavia di problematiche dovute a ritardi del Comune di Udine nella consegna dei locali, che sono di prossima soluzione”* .

Il Procuratore della Repubblica di Udine ha inviato, condividendone il contenuto, una breve relazione fornitagli dal Procuratore Aggiunto che si è occupato, su sua delega, delle operazioni di accorpamento della Procura di Tolmezzo a quella di Udine: *“L'assorbimento del territorio della ex Procura di Tolmezzo non solo non ha comportato alcun aumento del carico di lavoro, ma addirittura è stato favorevole per i singoli sostituti: invero singolarmente e per effetto del corrispondente arrivo di altri Sostituti, il nr. di procedimenti oggi singolarmente assegnato a ciascun magistrato è diminuito. Non mi risulta - dopo avere svolto accertamenti presso i colleghi - che vi siano o vi siano state in questi ultimi sette mesi indagini significative (nell'ex territorio di Tolmezzo) che riguardino i reati in tema di stupefacente o di immigrazione clandestina o in genere legati alla zona confinaria. ....Risulta, anche da informazioni giornalistiche, che sarebbero in corso alcune soppressioni di Uffici di Polizia nelle sedi dove coesistono Carabinieri e Commissariato di PS. Da quel che mi pare avere capito a Cividale verrebbe soppressa la Compagnia CC e di contro a Tolmezzo il Commissariato di PS. Queste soppressioni, volte ad evitare duplicazioni, vengono fatte però per ragioni del tutto scollegate dalla cd nuova geografia giudiziaria.”*

**Anche nel caso in esame, l'accorpamento è stato realizzato nell'immediatezza del termine di efficacia della revisione delle circoscrizioni, in assenza di criticità logistico organizzative e la maggior consistenza del nuovo Tribunale ha consentito la specializzazione delle materie, preclusa dalle dimensioni di organico del soppresso Tribunale di Tolmezzo, con i positivi risultati esposti dal Presidente del Tribunale di Udine.**

**Risultano del tutto prive di fondamento le preoccupazioni per le conseguenze del minor controllo sul territorio, posto che non si è verificato il paventato incremento di reati tipici delle zone confinarie ed anzi con la nuova organizzazione tabellare il carico di lavoro dei sostituti procuratori risulta diminuito.**

**A quanto sopra deve aggiungersi che il soppresso Tribunale di Tolmezzo aveva un numero minimo di magistrati in pianta organica, in quanto era uno degli 11 tribunali sul territorio nazionale con soltanto sei magistrati.**

**Si poneva, inoltre, nettamente al di sotto dei requisiti oggettivi utilizzati anche per carico di lavoro, per le sopravvenienze annue totali (solo 2.588 a fronte dello standard di 18.094 e della media nazionale di 18.623) e per il bacino di utenza. Quest'ultimo era di soli 79.326 abitanti.**

**Pertanto, avendo un bacino di utenza al di sotto di 100.000 abitanti - soglia minima prevista per gli uffici del giudice di pace per il mantenimento della sede giudiziaria - valgono le considerazioni già in precedenza svolte nella parte generale, che si richiamano integralmente.**

## DISTRETTO DI GENOVA

### GENOVA E CHIAVARI

Gli avvocati del soppresso Tribunale di Chiavari, nel corso dell'audizione del 16 gennaio 2014, hanno evidenziato che la riforma non ha tenuto conto dell'edilizia giudiziaria a Chiavari, con un immobile completamente cablato, con passaggio sotterraneo di collegamento al carcere; con *standard* di qualità ed efficienza, in particolare nel settore della volontaria giurisdizione.

Hanno rilevato criticità nell'accorpamento poiché *“sono bloccate le attività di competenza dell'ex Tribunale, del settore penale, della famiglia, con rinvii ai primi di aprile del 2015, mentre l'unico settore funzionante è quello della III sezione civile, competente per i diritti reali”*. Hanno segnalato, infine, che l'archivio storico è ancora allocato nel vecchio palazzo di giustizia di Chiavari e che, per allestire a Genova i nuovi archivi, occorrerebbero circa 2 milioni di euro.

Di contro il Presidente del Tribunale di Genova, con nota del 4 aprile 2014, ha rilevato che i primi mesi di attuazione dell'accorpamento non hanno fatto emergere alcuna criticità meritevole di segnalazione, confermando a pieno le previsioni più ottimistiche che lo avevano indotto ad emanare il decreto in data 17 settembre 2014.

Con il predetto provvedimento, in sostanza, aveva ritenuto di non utilizzare l'opportunità offerta dal Ministero ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 155, di lasciare in loco la gestione stralcio del contenzioso civile. Nessun blocco o rallentamento dell'attività giudiziaria, concernente l'ex contenzioso chiavarese, si è dunque verificato in questi mesi.

L'unica criticità, residua dall'accorpamento, attiene secondo il Presidente non a questioni giurisdizionali, ma amministrative in senso stretto, riguardando l'allocazione degli archivi del soppresso Tribunale, che ai sensi del DM ex art. 8 del d.lgs. 155/2012 sono rimasti a Chiavari per la durata prevista di due anni.

Il Presidente ha tuttavia precisato che trattasi di archivi storici, vale a dire relativi a fascicoli già definiti e archiviati, essendo stati trasferiti a Genova gli archivi di tutti gli affari correnti.

Infine il Presidente ha rilevato che di non avere ricevuto esposti o lamentele riguardo a criticità, disfunzioni o problematiche specifiche, né di

avere rilevato comportamenti anomali in relazione all'ex contenzioso chiavarese a seguito dell'avvio della riforma.

**Si tratta di ufficio che ha realizzato l'accorpamento in assenza di criticità logistiche, funzionali o organizzative, se non quelle meramente transitorie relative alla dislocazione dell'archivio storico, già fronteggiate con lo strumento appositamente previsto dall'art. 8 d.lgs. 155\2012.**

**Nessun problema vi è stato, infatti, quanto all'archivio di uso corrente ed all'esercizio dell'attività giurisdizionale, posto che, come sopra richiamato, il Presidente del Tribunale di Genova non si è avvalso dell'utilizzo dei locali dell'ex Tribunale di Chiavari, di cui al decreto ex art. 8 cit. autorizzato d'iniziativa del Ministro, avendo già a disposizione spazi adeguati all'accorpamento nel Palazzo di Giustizia di Genova.**

**Si segnala, per completezza d'informazione, che il soppresso Tribunale di Chiavari, aveva un numero totale di procedimenti sopravvenuti annui, civili e penali, pari a 7.195, a fronte di una media nazionale di 18.623 e si poneva al di sotto dei parametri previsti dalla normativa, anche con riferimento agli ulteriori *standard* oggettivi prescelti, quali: popolazione, superficie, totale dei procedimenti annui definiti, organico di magistrati (per il dettaglio si fa rinvio alle "Schede analitiche" portate al Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2012 ed allegate alla presente relazione).**

**Quanto al problema di un immobile, costruito per uso giudiziario con finanziamento a carico dello Stato, deve segnalarsi che l'accorpamento di un Tribunale non comporta la perdita dell'immobile originariamente sede dell'ufficio giudiziario soppresso, in quanto la sua destinazione ad uso di giustizia non osta alla sua destinazione a diverso uso pubblico.**

**Con riferimento all'archivio storico, si richiama, inoltre, quanto esposto nelle considerazioni generali sul punto dei progetti al vaglio di questa amministrazione.**

## **DISTRETTO DI FIRENZE**

### **SIENA E MONTEPULCIANO**

Nella relazione in data 11.11.2013, il Presidente del Tribunale di Siena illustra la situazione della sede giudiziaria a seguito dell'accorpamento del Tribunale di Montepulciano. Ad essa si fa rinvio per l'esposizione in dettaglio.

Per consentire la completa concentrazione del Tribunale accorpato, è in corso l'acquisizione a Siena di un immobile, che farebbe venir meno l'utilizzo dei locali del soppresso Tribunale di Montepulciano, autorizzato con D.M. ex art. 8, consentendo di dotare la città di Siena di una cittadella giudiziaria composta da due edifici collegati tra loro.

Il Presidente del Tribunale di Siena rappresenta che tale acquisizione è *“indispensabile per far cessare al più presto e cioè anche prima del termine previsto, l'utilizzo dei locali di Montepulciano, gravoso per questo Tribunale specie in termini di distribuzione del personale di cancelleria”*.

La maggiore criticità rappresentata riguarda, infatti, la gravissima scopertura dei posti sia del personale amministrativo che dei magistrati rispetto alla pianta organica. Tale scopertura, determinatasi a seguito dei trasferimenti effettuati, su domanda degli interessati, in vista dell'accorpamento, ha comportato non poche difficoltà a fronteggiare il maggior carico di lavoro che è venuto a gravare sul Tribunale accorpante di Siena, nonché criticità logistiche collegate alla necessità di utilizzare tuttora l'ex Tribunale di Montepulciano per il periodo concesso ex art. 8 d.lgs.155/12 con l'esiguo numero di personale amministrativo disponibile, ripartito su due sedi.

Il Presidente inoltre evidenzia che *“nonostante queste gravissime difficoltà si è riusciti ad accorpare il Tribunale di Montepulciano a quello di Siena, praticamente senza interrompere l'attività giurisdizionale e con la collaborazione fattiva di tutto il personale, né vi sono state, almeno finora forme eclatanti di protesta come avvenuto in altre sedi”*. Quanto agli archivi, per quello corrente sono attualmente utilizzati ex art. 8 d.lgs. cit. i locali del soppresso Tribunale di Montepulciano, mentre per l'archivio storico vi è la disponibilità dell'Amministrazione comunale di acquisirlo a seguito di apposito accordo con l'Archivio di Stato di Siena.

D'intesa con i Comuni interessati, è allo studio l'apertura di “Sportelli di prossimità” dislocati sul territorio e rivolti in particolare a fornire supporto nella materia della volontaria giurisdizione.

Il Presidente f.f. del Tribunale di Siena, nella nota dell' 11/04/2014 avente ad oggetto il trasferimento di parte del Palazzo di Giustizia in via Camollia, afferma che tale soluzione proposta dal Comune per il nuovo Palazzo di Giustizia *“non è per più motivi assolutamente soddisfacente”*. Rappresenta, al riguardo, che la stessa comporta un' irrazionale divisione tra polo penale e polo civile del Tribunale; non consente la dislocazione al suo interno dell'ufficio UNEP e di quello del Giudice di Pace; determina un costo elevato e preclude più razionali, moderne soluzioni future.

Il Presidente rileva che, negli spazi dell'attuale Palazzo di Giustizia di via Franci, sono certamente utilizzabili più razionalmente: *“stanze di alcuni giudici di dimensione assai ampia, divisibili o condivisibili, camere di consiglio penali altrettanto spaziose e diversamente utilizzabili, stanze per testimoni inutilizzate, un'intera ampia biblioteca da dismettere ed utilizzare altrimenti, spazi interni ben visibili semplicemente da utilizzare funzionalmente, con soluzioni luminose ed esteticamente moderne, e il tutto con impegno di spesa pubblica infinitamente minore, con sacrificio, certo, ma in attesa di una soluzione moderna, che guardi al futuro, per il palazzo di Giustizia della Città di Siena.”*

Sono pervenute a questo gruppo di lavoro numerose richieste di audizione dei rappresentanti del territorio del soppresso Tribunale di Montepulciano, istituzioni, ordine degli avvocati e ordini professionali che hanno chiesto di rivalutare la questione del Tribunale di Montepulciano con il ripristino dello stesso ed hanno manifestato contrarietà all'accorpamento poiché la chiusura (ancorché non effettiva) del Tribunale ha creato gravi disagi ai cittadini *“costretti a muoversi su direttrici di traffico che, rispettando la morfologia del territorio, non consentono collegamenti veloci verso Siena. Ne sono derivate esorbitanti necessità di risorse, sia economiche sia in termini di tempo”*. Ed ancora hanno lamentato: *“allontanamento dello Stato dai cittadini, perdita di un consolidato, storico, presidio di giustizia, perdita di altri importanti servizi sentiti dalla popolazione (uffici collegati, Forze dell'ordine etc.), vertiginoso incremento delle spese sia a carico dei cittadini, sia a carico dello stato per ottenere risultati insufficienti”*.

La relazione del Presidente dell'Ordine degli avvocati del soppresso Tribunale di Montepulciano evidenzia: la drammatica situazione della volontaria giurisdizione, prima svolta in tre uffici, oggi in uno – quello di Siena – con apertura al pubblico solo per quattro giorni; le lunghe code per l'ufficio Unep con un unico ufficio e con orario ridotto; la mancata iscrizione di notizie di reato

inviata da tempo in Procura dove, tra l'altro, non risultano fissate dopo mesi udienze anche delicate e per attività urgenti; l'insufficienza dei punti di accesso alle cancellerie rispetto alla complessa mole attuale del carico di lavoro; la perdita dei fascicoli per mancanza di idonei spazi per la loro conservazione; il rallentamento dei procedimenti penali per mancanza di aule.

Il Presidente della provincia di Siena, con nota in data 28 gennaio 2014, ha, infine, rilevato che la chiusura del Tribunale di Montepulciano costituisce un grave impoverimento per il Comune e per l'intero territorio.

**Il soppresso Tribunale di Montepulciano, con un organico complessivo di soli 7 magistrati, si poneva nettamente al di sotto di tutti gli *standard* oggettivi individuati, oltre a quello dell'organico dei magistrati anche per carico di lavoro, sopravvenienze annue totali, civili e penali (n. 2.882 a fronte del parametro utilizzato di n. 18.094 e della media nazionale di 18.623), estensione territoriale e popolazione.**

Ha infatti un bacino di utenza pari a 78.558 per cui, essendo al di sotto di 100.000 abitanti, soglia minima prevista per la sopravvivenza degli uffici del giudice di pace per il mantenimento della sede giudiziaria, valgono le considerazioni già in precedenza svolte che si richiamano integralmente.

Non vi sono particolari criticità. Quelle logistiche di spazio sono state contenute con il decreto ministeriale ex art. 8 cit. che ha autorizzato per la durata di un anno e quattro mesi l'utilizzo del soppresso Tribunale di Montepulciano per trattazione di affari pendenti e per archivio. Peraltro è già stata individuata una soluzione allocativa idonea a risolvere definitivamente la situazione ed il cui *iter* di realizzazione potrebbe essere oggetto di attenzione da parte di organismo interno o esterno a questa Amministrazione a tal fine individuato dall'On. Ministro.

Il Tribunale di Siena si è trovato ad affrontare l'accorpamento con una gravissima scopertura dei posti del personale di magistratura ed amministrativo rispetto alla pianta organica. Si tratta di criticità che hanno reso più difficoltoso l'accorpamento, ma che, come già evidenziato, non sono causate in alcun modo dalla revisione delle circoscrizioni. Al contrario, la riduzione del numero di uffici giudiziari tende ad ovviare all'esigua presenza di personale di magistratura ed amministrativo, ottimizzando le pur insufficienti risorse disponibili.

**Le problematiche evidenziate sono inoltre destinate a ridimensionarsi per effetto della definitiva chiusura delle attività svolte nella soppressa sede di Montepulciano.**

**Attualmente sono presenti 11 giudici rispetto ai 19 previsti in pianta organica; quanto al personale amministrativo, alla data di efficacia del d.lgs. 155/12 le unità presenti erano 25 a fronte di un organico complessivo di n. 35 unità, con una percentuale di scopertura del 28.57%.**

**Quanto alle osservazioni degli esponenti di riferimento del territorio del soppresso Tribunale di Montepulciano, si tratta per lo più di argomentazioni di carattere socio-economico che esulano dalle competenze di questa Commissione.**

**Tuttavia, in merito a quanto lamentato dal presidente dell'Ordine degli avvocati del soppresso Tribunale di Montepulciano, pare opportuno disporre un'ispezione ministeriale, al fine di verificare quanto affermato in merito alla mancata iscrizione di notizie di reato.**

## **LUCCA E LA SEZIONE DISTACCATA DI VIAREGGIO**

Nella relazione del 18 febbraio 2014, il Presidente f.f. del Tribunale di Lucca ha riferito che, a seguito dell'accorpamento della sezione distaccata di Viareggio, è stato necessario individuare nuovi spazi. **Questi sono stati reperiti all'interno della stessa sede giudiziaria di Lucca, ottimizzando gli spazi a disposizione e realizzando nuovi locali attraverso strutture di separazione.**

Ciò ha consentito di accogliere il personale proveniente da Viareggio. Il progetto risponde a tutte le normative vigenti in tema di sicurezza, come certificato dagli organi tecnici competenti. È stato poi autorizzato l'acquisto di armadi rotanti che consentiranno di eliminare quelli convenzionali contenenti gli atti provenienti da Viareggio, in atto collocati nei corridoi, anch'essi sottoposti a verifica positiva dei tecnici in tema di normativa di sicurezza.

Il trasferimento degli uffici giudiziari dell'ex sezione distaccata di Viareggio è avvenuto nei primi giorni di settembre 2013. Sin dal 13 settembre la sezione penale ha potuto lavorare a pieno ritmo senza subire alcun ritardo. Tutte le udienze programmate si sono svolte senza alcun rinvio, ivi comprese quelle per il procedimento penale sul disastro ferroviario di Viareggio.

Per privilegiare il settore penale, la sezione civile, comunque interamente trasferita dal 13 settembre, ha richiesto una breve sospensione di 15 giorni per la materiale riorganizzazione delle udienze. E dal 1° ottobre anche la sezione civile

è stata pienamente operativa; anche in questo caso nessuna udienza è mai stata rinviata o sospesa. I tempi di fissazione e di definizione dei processi sia civili che penali, dopo l'accorpamento, non hanno subito alcun allungamento.

Nonostante le vacanze dell'organico dei magistrati: *“si è cercato, in tutti i modi possibili, di non fare pesare sui cittadini le conseguenze di tali vacanze”*.

La situazione relativa al personale di cancelleria, a seguito dell'accorpamento, è complessivamente migliorata (si rinvia per i dati percentuali alla relazione). Gli archivi storici sono custoditi nei locali dell'ex sezione distaccata di Viareggio a seguito di provvedimento ex art. 8 d.lgs. 155/12.

Il Presidente del Tribunale ha precisato, infine, di non aver fatto richiesta di utilizzo ex art. 8 d.lgs. 155\2012 sussistendo le condizioni logistiche per concentrare da subito tutta l'attività giudiziaria a Lucca ed così evitando che magistrati e personale amministrativo dovessero fare la spola fra Lucca e Viareggio per trattare a Lucca i nuovi processi e a Viareggio i ruoli antecedenti al 13 settembre 2013.

Nel corso dell'audizione del 29 gennaio 2014, gli avvocati del Foro di Lucca hanno rappresentato che, a seguito dell'accorpamento della sezione distaccata di Viareggio, il cui carico di lavoro - sia nel settore civile che in quello penale - era due o anche tre volte superiore a quello del Tribunale di Lucca, si sarebbero manifestate le seguenti criticità: insufficienza degli spazi, problemi di sicurezza e di agibilità del Tribunale di Lucca; congelamento dei ruoli dell'ex sezione distaccata di Viareggio, rinvio dei procedimenti civili a lungo termine, svolgimento meno rapido delle cause di lavoro, permanenza a Viareggio dell'archivio storico, con conseguente impossibilità di destinare l'ex sede giudiziaria ad altra finalità.

**Si tratta di accorpamento già completamente attuato in assenza di alcuna criticità logistica avendo il Presidente del Tribunale di Lucca completato la concentrazione presso l'ufficio accorpante sin dall'avvio della riforma.**

**Meritevole di positiva segnalazione è l'attività di razionalizzazione degli spazi operata all'interno del Tribunale di Lucca con la realizzazione di ulteriori locali attraverso la riduzione di quelli preesistenti.**

**Ciò del tutto in linea con la l. 191\2009, come modificata dal D.L. 95\2012, che ha imposto una rigorosa razionalizzazione degli spazi**

**utilizzabili da parte delle pubbliche amministrazioni, ponendo un limite di metri quadrati per ogni unità di personale, al fine di perseguire obiettivi di riduzione delle risorse e di efficienza.**

**Ne è derivato un più adeguato utilizzo di immobili, rispetto alle unità di personale ivi operanti.**

**In ogni caso, nella specie, risulta prioritario evidenziare che si tratta di accorpamento di una sezione distaccata (Viareggio) in ordine alla quale l'opzione prevista dalla legge delega 148\2011, che demandava al legislatore delegato di “sopprimere” o “ridurre” le sezioni distaccate, è stata esercitata nel senso della loro soppressione. Tale opzione è inoltre passata al vaglio della Corte Costituzionale nella valutazione favorevole sull'impianto della riforma.**

**Si fa rinvio, nel dettaglio, a quanto esposto nella parte generale con riferimento alla soppressione delle sezioni distaccate.**

## **PISA E LA SEZIONE DISTACCATA DI PONTEDERA**

Il Presidente del Tribunale di Pisa, nella relazione del 22 ottobre 2013 ha evidenziato le attività di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi all'interno del Palazzo di Giustizia di Pisa intraprese al fine di concentrare presso la sede accorpante la soppressa sezione distaccata di Pontedera e necessarie per ultimare il trasloco presso la sede accorpante (in particolare: acquisire la disponibilità di 15 stanze occupate dalle unità di Polizia giudiziaria con loro trasferimento in altri locali, individuati in esito ad interlocuzioni con il Comune di Pisa e con la Commissione di manutenzione; attuazione di un radicale scarto d'archivio; richiesta di fornitura di scaffalature ed archivi compattati; distruzione di corpi di reato non reclamati da 15 anni con liberazione dei relativi locali, siti in località Ospedaletto di Pisa).

Il Presidente ha esposto le criticità ed i disservizi conseguenti alla grave scopertura di posti del personale amministrativo rispetto alla pianta organica (presenti 48 unità su 72 a Pisa e 8 su una pianta organica di 18 a Pontedera).

Ha inoltre rappresentato che la totale disponibilità del personale amministrativo *“ha consentito, pur in presenza di gravi disagi”.... “la celebrazione di quasi tutte le udienze, sia civili che penali, presso la sede centrale sin dal primo giorno dell'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria”.*

È pervenuta a questo gruppo di lavoro nota del Sindaco di Pontedera con la quale, dopo aver richiamato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012, della Commissione Giustizia del Senato del 3 dicembre 2013, si chiede il ripristino della sezione distaccata del Comune lunigianese.

**Si tratta di accorpamento già attuato in assenza di criticità logistiche di rilievo non avendo il Presidente del Tribunale di Pisa ritenuto di fare alcuna richiesta di utilizzo di locali ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 155\2012.**

**Va segnalata l'attività di razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi operata all'interno del Tribunale di Pisa attraverso le iniziative sopra richiamate.**

**In ogni caso, risulta prioritario evidenziare che si tratta di accorpamento di una sezione distaccata, (Pontedera) in ordine alla quale l'opzione prevista dalla legge delega 148\2011, che demandava al legislatore delegato di "sopprimere" o "ridurre" le sezioni distaccate, è stata esercitata nel senso della loro soppressione. Tale opzione è inoltre passata al vaglio della Corte Costituzionale nella valutazione favorevole sull'impianto della riforma.**

**Si fa rinvio, nel dettaglio, a quanto esposto nella parte generale con riferimento alla soppressione delle sezioni distaccate.**

## DISTRETTO DI ANCONA

### ANCONA E LA SEZIONE DISTACCATA DI FABRIANO

Il Presidente dell'associazione giuridica fabrianese "Carlo Galli" e gli avvocati di Fabriano hanno rappresentato le difficoltà sorte a seguito dell'accorpamento dell'ex sezione distaccata di Fabriano ad Ancona.

In particolare hanno evidenziato che:

- la maggiore criticità si è verificata nel settore penale poiché molte querele depositate non sono state ancora prese in esame; la motivazione, contenuta in verbale, è che il carico penale è molto elevato e i giudici hanno adottato la decisione di coltivare e istruire soltanto 2000 querele e di non esaminare le altre;
- i rinvii a seguito dell'accorpamento presentano tempi di gran lunga superiori rispetto all'epoca antecedente l'accorpamento: prima erano fissati in quattro mesi, adesso in dieci mesi;
- i procedimenti penali prossimi alla prescrizione, così come i reati minori, non vengono trattati, a seguito di un provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica;
- a causa della distanza tra Fabriano e Ancona e delle precarie condizioni delle strade, i testimoni chiamati a deporre incontrano grandi difficoltà ad essere presenti, poiché i tempi di percorrenza dal luogo più distante della zona di Fabriano possono anche raggiungere le due ore;
- si è verificato un aumento dei costi per le notifiche che può divenire insostenibile; anche per le procedure esecutive si sono verificate criticità, a causa dell'allungamento abnorme dei tempi.

Infine ad Ancona, a causa della carenza di personale amministrativo, anche l'informatizzazione si è arenata e ad oggi è impossibile effettuare il deposito telematico.

E' stata formulata, a conclusione dell'audizione, richiesta di mantenimento a Fabriano di uno **sportello a servizio della giustizia**, con la presenza di un Ufficiale Giudiziario che possa anche ricevere i pagamenti delle spese di giustizia. Ciò comporterebbe una riduzione dei costi.

Il Presidente del Tribunale di Ancona, ha sottolineato in data 8/4/2014 che *"le quattro sezioni distaccate di Fabriano, Jesi, Osimo e Senigallia sono state tutte definitivamente chiuse il 13 settembre 2013: le cancellerie sono state*

*riorganizzate sfruttando parzialmente i locali lasciati liberi dal trasferimento in altro stabile della Procura Generale. In esito a tale opera di riorganizzazione sono stati individuati anche locali sufficienti per ospitare tutti i magistrati togati in servizio.*” Con la chiusura della sezioni distaccate tutto il materiale cartaceo corrente è stato trasportato presso la sede centrale, unitamente agli arredi ed alle attrezzature utilizzabili.

*Quanto all’attività giurisdizionale civile “l’accorpamento delle sezioni distaccate ha comportato sicuramente benefici, avendo consentito una più accentuata specializzazione, essendo alcune materie ormai trattate, con evidenti vantaggi organizzativi e più uniformi criteri interpretativi, solo dai giudici che già se ne occupavano in sede centrale; la progressiva perequazione dei carichi dei singoli giudici sta portando ad una riduzione dei tempi di fissazione delle udienze e di trattazione dei procedimenti.”*

**Si tratta di accorpamento attuato nell’immediatezza della data di efficacia della nuova geografia giudiziaria in assenza di criticità logistiche in quanto i locali a disposizione del Tribunale di Ancona, adeguatamente riorganizzati, sono stati in grado di attuare la concentrazione delle ex sezioni distaccate di Fabriano, Jesi, Senigallia e Osimo senza fare ricorso allo strumento dell’art. 8 d.lgs. 155\2012.**

**Quanto alle considerazioni svolte con riferimento alla sede di Fabriano, risulta prioritario evidenziare che si tratta di accorpamento di una sezione distaccata, in ordine alla quale l’opzione prevista dalla legge delega 148\2011, che demandava al legislatore delegato di “sopprimere” o “ridurre” le sezioni distaccate, è stata esercitata nel senso della loro soppressione. Tale opzione è inoltre passata al vaglio della Corte Costituzionale nella valutazione favorevole sull’impianto della riforma.**

**Si fa rinvio, nel dettaglio, a quanto esposto nella parte generale con riferimento alle sezioni distaccate.**

## DISTRETTO DI PERUGIA

Deve preliminarmente evidenziarsi che nel distretto di Perugia, i limiti imposti dalla legge delega con riferimento alla c.d. “regola del tre” che imponeva di mantenere almeno tre tribunali per distretto, hanno determinato la necessità di procedere alla soppressione di uno solo dei due tribunali non capoluogo di provincia, (Orvieto e Spoleto), realizzando così una rimodulazione di territori quanto più possibile idonea ad uniformarsi ai valori *standard* individuati in sede di analisi delle restanti sedi giudiziarie. A seguito del d.lgs. 155\2012, nel distretto di Perugia vi sono tre tribunali, Perugia, Terni e Spoleto, i cui bacini di utenza sono pari, rispettivamente, a 427.268, 241.563 e 219.651 abitanti.

A fronte di quanto sopra, mentre da parte di avvocati dell’Ordine forense di Spoleto è stato chiesto il mantenimento dell’attuale assetto territoriale, conseguito con l’accorpamento delle ex sezioni distaccate di Foligno e Todi, i rappresentanti dell’avvocatura di Perugia e quelli di Todi, hanno chiesto che il territorio dell’ex sezione distaccata di Todi (avente bacino di utenza di 56.068 abitanti) venga nuovamente annesso al circondario di Perugia. Tale intervento porterebbe il Tribunale di Spoleto ad un bacino di utenza di circa 163.000 abitanti)

E’ stato, in alternativa, richiesto un ritorno al circondario di Perugia dei Comuni di Paciano, Città della Pieve, Piegara, o anche di due soli comuni della ex sezione distaccata di Todi, Deruta e Marsciano, (che hanno complessivamente un bacino di utenza di 28.226 abitanti). Ciò in considerazione dei più agevoli collegamenti e delle distanze minori.

Deve segnalarsi che sul punto anche le Commissioni parlamentari, nel parere sullo schema di decreto legislativo, hanno espresso pareri discordi:

- quella del Senato ha chiesto che *“i comuni di Deruta e Marsciano vengano inseriti nel circondario del Tribunale di Perugia anziché di quello di Spoleto, in ragione del principio di continuità territoriale, mentre i Comuni di Paciano, Città della Pieve, Piegara, qualora non venisse istituita la sezione distaccata di Orvieto, vengano accorpati al Tribunale di Perugia anziché a quello di Terni”*.

- Quella della Camera ha rappresentato l’esigenza di *“accorpate a Perugia anziché a Spoleto i Comuni di Todi e tutti i comuni della media valle del Tevere, di accorpate i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegara a Perugia anziché a Terni.”*

## **ORVIETO**

Il Sindaco di Orvieto e il rappresentante del Consiglio dell'Ordine del soppresso Tribunale di Orvieto, nel corso dell'audizione del 12 novembre 2013, hanno manifestato il proprio dissenso in merito all'accorpamento del Tribunale di Orvieto a quello di Terni. Pur non lamentando particolari criticità, se non quelle collegate all'aumento dei costi per raggiungere la nuova sede giudiziaria, gli auditi hanno rappresentato le difficoltà della popolazione dei comuni compresi nell'ex circondario di Spoleto, a causa della maggiore distanza per raggiungere Terni; è stata, infine, formulata richiesta di ripristino del Tribunale soppresso.

**Fermo restando tutto quanto sopra già evidenziato, l'accorpamento di Orvieto a Terni risponde pienamente ai criteri dettati dalla nuova geografia giudiziaria, poiché detto Tribunale aveva un bacino d'utenza al 2011 di 57.633 abitanti ed era il terzo Tribunale più piccolo d'Italia dopo Mistretta e Camerino.**

## **PERUGIA E LA SEZIONE DISTACCATA DI TODI.**

Nel corso dell'audizione del 23 gennaio 2013, il Sindaco di Perugia ed il Presidente dell'Anci Umbria, hanno rappresentato che l'accorpamento al Tribunale di Spoleto di alcuni Comuni (Deruta, Marsciano e Todi) collocati sulla dorsale umbra non è funzionale alle esigenze degli abitanti di quei territori.

Hanno, infatti, evidenziato la maggiore e più disagiata distanza dal Tribunale di Spoleto, rispetto a quella per raggiungere la sede giudiziaria di Perugia, aggravata anche dalla particolare natura di quel territorio umbro. Hanno formulato la richiesta di modificare l'attuale assetto della geografia giudiziaria con l'annessione dei Comuni indicati al circondario del Tribunale di Perugia.

Analoga istanza è stata formulata, nel corso dell'audizione del 14 novembre 2013 dagli On. Galgano e Verini, con riferimento al territorio dell'ex sezione distaccata di Todi.

## **SPOLETO**

I rappresentanti dell'Ordine forense di Spoleto, nel corso dell'audizione del 29 ottobre 2013, hanno evidenziato che la distribuzione del territorio, come

stabilita dalla nuova geografia giudiziaria, risponde ad una più equilibrata, equa e soddisfacente ripartizione delle competenze fra i Tribunali di Perugia, Spoleto e Terni e ha realizzato l'obiettivo posto dalla legge delega di decongestionare i Tribunali più grandi ripartendo equamente le competenze in funzione del bacino di utenza.

Hanno chiesto, pertanto, il mantenimento del nuovo assetto, anche al fine di non pregiudicare i risultati raggiunti con la riforma.

**Le audizioni e la documentazione acquisita, non si riferiscono a criticità collegate al buon andamento della giustizia e connesse all'entrata in vigore della nuova geografia giudiziaria.**

**Per tali ragioni non si è ritenuto di convocare i tre Presidenti dei Tribunali di Perugia, Spoleto e Terni.**

**Va aggiunto che nessuno dei Presidenti dei tre Tribunali ha fatto richiesta di applicazione dell'art. 8 d.lgs. 155/2012, a conferma dell'assenza di difficoltà logistiche e strutturali nelle sedi accorpanti.**

**La questione, che peraltro vede due discordi posizioni, l'una volta ad un diverso accorpamento dei territori di alcuni Comuni e l'altra al mantenimento della situazione attuale, esula dall'ambito di competenza di questo Gruppo di lavoro non attenendo a criticità tecnico funzionali.**

## **DISTRETTO DI ROMA**

### **LATINA E LA SEZIONE DISTACCATA DI GAETA**

Il Tribunale di Latina con l'intervento della revisione ha perso la sezione distaccata di Gaeta che, nell'ottica di un riequilibrio di territori, è stata accorpata al Tribunale di Cassino.

Il Presidente f.f. del Tribunale di Latina in data 9 ottobre 2013 ha rappresentato la criticità del Tribunale, lamentando in particolare che il personale di magistratura ed amministrativo previsto in pianta organica è stato da sempre del tutto insufficiente a fronteggiare il gravoso flusso di affari che caratterizza l'ufficio. In aggiunta vi sono anche notevoli scoperture dei posti rispetto alla pianta organica e l'ufficio procede per lo spirito di sacrificio dei giudici e del personale addetto.

Anche gli spazi a disposizione del Tribunale sono da sempre insufficienti. E' stato, infatti, riferito che il Tribunale è allocato in un edificio storico e monumentale con molti vincoli strutturali ed architettonici e la sede è già gravata da attività che eccedono la capacità di accogliere con fluidità il personale presente, gli utenti dei servizi del Tribunale e gli archivi. Così, inizialmente fu stabilito che, per la trattazione delle pendenze della ex sezione distaccata di Gaeta, fossero utilizzati ex art. 8 i locali della sede giudiziaria di Terracina, unica sezione distaccata delle due esistenti rimasta accorpata al Tribunale di Latina e più vicina alla sede accorpante. Non era, invero, possibile, a causa dell'esiguo personale amministrativo a disposizione, continuare ad utilizzare anche la sede di Gaeta.

Successivamente, a seguito della decisione con cui il Tar Lazio ha sospeso in via cautelare la trattazione dei procedimenti pendenti della soppressa sezione distaccata di Gaeta presso la sede di Terracina (per la quale era stato autorizzato l'utilizzo ex art. 8 d.lgs. 155/12), il Presidente del Tribunale, al fine di rimuovere la stasi dell'attività giurisdizionale determinatasi a seguito del provvedimento di sospensione, ha disposto che i fascicoli pendenti della ex sezione distaccata di Gaeta fossero trasferiti a Latina.

Il Presidente f.f. ha, poi, rappresentato di aver avuto notevoli problemi logistici per gli atti di protesta degli avvocati del Foro di Latina, verificatisi nell'immediatezza della data di efficacia del decreto legislativo 155/2012. Ciò ha reso assai difficoltoso il trasloco dei fascicoli.

Quanto all'esigenza di nuovi spazi, necessari per le stesse necessità del Tribunale di Latina e non solo per la trattazione degli affari pendenti di Gaeta, sono state prospettate varie soluzioni di ampliamento con l'acquisizione di ulteriori immobili pubblici, ma allo stato nulla si è concretizzato.

Nella relazione dell'Ordine degli avvocati di Latina del 10 febbraio 2014 viene rappresentato che l'accorpamento non si è rivelato funzionale alle esigenze della popolazione di Gaeta, di Formia e dei territori delle isole di Ponza e Ventotene, poiché la distanza da Cassino comporta notevoli disagi.

E' stata prospettata la mancanza di mezzi di trasporto da Gaeta per raggiungere Cassino in orari compatibili con lo svolgimento dell'attività giudiziaria, soprattutto per i residenti nelle isole di Ventotene e Ponza *“per la totale assenza di una rete ferroviaria per raggiungere Cassino e a causa dei collegamenti di linea assolutamente sporadici e non adeguati, stante la inter-provincialità dei territori”*, con dispendio di tempo quantificato in tre giorni.

Con riferimento, poi, all'attività giudiziaria, gli esponenti hanno rilevato le problematiche nei giudizi di divisione ereditaria, per le esecuzioni immobiliari, perché l'esecuzione delle sentenze e dei decreti di trasferimento emessi dal Tribunale di Cassino rimane di competenza dell'Agenzia delle Entrate del territorio di Latina. Ne è derivato un aumento non indifferente dei costi della giustizia che gravano sugli utenti.

Nella stessa relazione vengono segnalate altre criticità che riguardano la Procura di Cassino e che si sono verificate dopo l'entrata in vigore della geografia giudiziaria. Si richiama quanto contenuto nella relazione: *“a Cassino sono in corso soltanto attività d'iniziativa della polizia Giudiziaria che non ricevono alcun impulso investigativo e di coordinamento dalla Procura di Cassino, la quale si limita a ricevere le notizie di reato, senza potervi dare apporti data la sua dimensione, la distanza e, soprattutto, la ridotta conoscenza delle problematiche del territorio e le profonde differenze tra le usuali questioni di illegalità che vi insistono”*; *“si segnala nel settore penale che nessun processo penale, salvo qualche caso di arresti in flagranza di reati eseguiti dalla polizia giudiziaria, è fissato o in corso a Cassino.*

*Nel settore civile (il contenzioso già pendente è stato trasferito a Latina), pur con la ridotta mole di attività sopraggiunte dal territorio, il Tribunale di Cassino e le sue strutture hanno già manifestato pesanti carenze....serissime difficoltà si riscontrano nelle attività di notifica, attesa la distanza, con conseguenti inaccettabili ritardi riscontrabili in genere ma con particolare*

*rilievo per le isole di Ponza e Ventotene;...i decreti ingiuntivi emessi agli inizi di dicembre sono stati trasferiti in cancelleria solo nel corrente mese di febbraio”.*

Su tali ultimi rilievi vanno richiamate l’audizione e la relazione in data 9 ottobre 2013 del **Presidente del Tribunale di Cassino** che ha evidenziato di non aver avuto criticità di spazio o logistiche relativamente all’edificio, sede del Tribunale di Cassino, ma solo problemi determinati dalle resistenze manifestate agli accorpamenti delle ex sezioni distaccate di Sora e di Gaeta e dalla scoperta dei posti in organico del personale di magistratura ed amministrativo.

Non ha, infatti, richiesto alcun utilizzo di immobili ex art. 8 d.lgs. 155\2012. Tutti i fascicoli della ex sezione distaccata di Sora sono stati trasferiti a Cassino ove si tengono le relative udienze, così come quelle per gli affari sopravvenuti della ex sezione distaccata di Gaeta.

I problemi logistici sono stati sostanzialmente risolti. Allo stato il nuovo complesso edilizio ex scuola Diamare, messo a disposizione dal Comune di Cassino, ospita il Giudice di pace e a breve ospiterà l’Unep, mentre nel vecchio Palazzo di Giustizia trovano allocazione tutti gli affari, compresi quelli derivanti dagli accorpamenti.

In merito alle doglianze dell’Ordine degli avvocati di Cassino sulla situazione relativa all’Ufficio della Procura della Repubblica, sopra riportate, è stata richiesta relazione al Procuratore di Cassino che, con nota prot. 455 del 10 aprile 2014 alla quale sono stati allegati i dati statistici, ha evidenziato che la Procura, nonostante un aumento del 40% del numero di procedimenti a seguito dell’entrata in vigore della nuova geografia giudiziaria ed il mancato aumento della pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo, affronta con prontezza e celerità la mole delle attività e l’apertura di nuove e delicate indagini nei nuovi territori del Sud Pontino aggregati a Cassino (alcuni dei quali sono citati in relazione) che riguardano indagini di iniziativa della Procura stessa.

Ha aggiunto che i Comandi di P.S., CC e G di F di Formia e Gaeta sono stati, per la prima volta, destinatari di collegamenti di remotizzazione per le intercettazioni ad opera della Procura della Repubblica di Cassino, *“così eliminando una annosa lacuna che minava le capacità investigative”*.

Infine ha evidenziato che i rappresentanti dei Comuni del Sud Pontino hanno espresso sentimenti di gratitudine per l’ascolto sempre trovato presso la Procura di Cassino.

Con riferimento a quest'ultima affermazione del Procuratore della Repubblica di Cassino, si segnala che è recentemente pervenuto un documento trasmesso dal Comune di Minturno, a firma di Avvocati, commercialisti esperti contabili, architetti, nel quale si chiede il mantenimento della nuova riforma con l'accorpamento a Cassino. La richiesta è motivata e non vengono prospettate difficoltà per il raggiungimento di Cassino.

**Il Tribunale di Latina presenta problemi che risalgono ad epoca assai precedente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, determinati dalla difficoltà di gestire un eccessivo carico dei flussi di lavoro. Pertanto, il decongestionamento del Tribunale di Latina, operato attraverso lo scorporo della ex sezione distaccata di Gaeta con attribuzione ad altro circondario, è intervento, secondo le intenzioni del legislatore delegato, destinato a migliorare la situazione del Tribunale.**

**Con riferimento al Tribunale accorpante (Cassino) non vi sono problemi di spazio e non è stato richiesto l'utilizzo dell'art. 8 cit. poiché il Tribunale dispone di immobile e spazi adeguati.**

**Quanto al profilo dei collegamenti, deve evidenziarsi che la distanza tra Gaeta e Cassino è inferiore di circa 20 Km rispetto a quella tra Gaeta e Latina.**

**Le doglianze espresse dall'Ordine degli Avvocati di Latina attengono per lo più a considerazioni che esulano dalle competenze di questo gruppo di lavoro.**

**Quanto ai disagi ed alle altre criticità organizzative, lamentati per i giudizi pendenti al 13.9.2013 dinanzi alla soppressa sezione distaccata di Gaeta (rappresentati anche nella relazione del 18 ottobre 2013 allegata in atti), deve tenersi conto che le reazioni alla revisione, hanno di fatto impedito il tempestivo avvio delle attività giurisdizionali e di riorganizzazione da parte del Tribunale accorpante.**

**Sembra opportuno supportare il Tribunale di Latina nella ricerca di ulteriori spazi, anche agevolando l'interlocuzione con l'Agenzia del Demanio, con l'istituzione di un tavolo tecnico con le modalità ritenute opportune dal Sig. Ministro, nonché effettuare ispezione, demandata all'articolazione preposta del Ministero, sui profili organizzativi e sui tempi di definizione dei giudizi.**

## DISTRETTO DI SASSARI

### TEMPIO PAUSANIA E OLBIA

Il Tribunale di Tempio ha accorpato le ex sezioni distaccate di Olbia e La Maddalena.

I componenti del Comitato civico del Comune di Olbia, hanno manifestato la totale disapprovazione alla soppressione della sede locale distaccata.

Queste le ragioni espresse: Olbia è centro di espansione edilizia, di strutture alberghiere, di affari economici ben più rilevanti di Tempio Pausania. E' la vera capitale economica della Gallura. La percorribilità delle strade per raggiungere Tempio Pausania appare complessa, ancor più a seguito del recente smottamento del terreno e comporta un elevato rischio per gli abitanti gravitanti su Olbia.

Anche il Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, alle cui relazioni si fa rinvio per il dettaglio, ha rappresentato che il maggior numero dei procedimenti penali iscritti riguarda fatti commessi ad Olbia. Ha inoltre manifestato i disagi e le difficoltà di controllo sul territorio di Olbia, vero centro economico turistico del nord della Sardegna che, per presenza di fatti delittuosi di gran lunga superiori a quelli del territorio di Tempio Pausania, richiede un presidio con costante coordinamento, riunioni e scambio di informazioni, reso difficile dai dissesti aggravatisi ancora di più dopo il nubifragio del novembre 2013.

Il Sindaco di Tempio Pausania nella relazione del 7 gennaio 2014 ha affermato che molto è stato concretamente realizzato per rendere funzionante il nuovo assetto del "servizio giustizia" per tutto il territorio della Gallura e pieno e positivo è stato il risultato raggiunto.

Gli Avvocati di Tempio Pausania hanno dichiarato: *"possiamo affermare senza timore di smentita che, a soli due mesi dalla entrata in vigore, il Tribunale di Tempio Pausania ha dato piena attuazione alla riforma introdotta con il d.lgs. 155/2012, ed è in grado di gestire in modo efficiente l'ormai definitivo accorpamento delle sezioni distaccate di Olbia e di La Maddalena."*

E' da evidenziare in questa sede che i Sindaci dell'Alta Gallura hanno sottoscritto un documento affinché nulla venga modificato, affermando che il Comune di Tempio Pausania ha sostenuto spese non indifferenti per rendere il

Tribunale idoneo alla riforma, e che, tra l'altro, a Tempio Pausania è ubicato un carcere di massima sicurezza.

I sindaci affermano, inoltre, che permangono immutate le stesse condizioni di centralità della sede rispetto agli altri comuni, che ne hanno determinato la sua istituzione; ribadiscono che la presenza del polo giudiziario della Gallura nella città di Tempio garantisce una condizione complessiva di equilibrio territoriale dei servizi a favore dei cittadini di tutto il territorio, assecondando la naturale vocazione economica dei comuni e che scelte diverse comporterebbero l'innescarsi di vicende fortemente regressive sul piano dello sviluppo economico e sociale.

Il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania, con nota inviata il 20 dicembre 2013, ha rappresentato preoccupazione per un possibile ripristino della situazione precedente ed evidenziato di aver sostenuto un gravoso impegno, con sacrificio di tutto il personale, per procedere all'accorpamento, peraltro ormai del tutto ultimato, con ruoli dei giudici già stabiliti presso la sede centrale secondo una nuova organizzazione tabellare.

Nella successiva nota dell'8 aprile 2014, relativa al monitoraggio sull'attuazione dei decreti legislativi 155 e 156 del 2012, lo stesso ha evidenziato che, *“prima dell'avvio della riforma, sono stati tempestivamente adottati, ai sensi dell'art. 48-quinquies O.G, provvedimenti tabellari, approvati dal C.S.M., volti a trasferire progressivamente i procedimenti dalle sopresse sezioni staccate alla sede centrale. L'intensa e costante attività delle cancellerie ha consentito la celebrazione di tutte le udienze civili e penali, pertanto non si sono verificati casi di rinvio d'ufficio delle udienze a cagione dell'avvenuto accorpamento. Anzi, l'immissione in possesso di un M.O.T. nel febbraio 2014 ha consentito di anticipare numerosi procedimenti civili già rinviati presso le sezioni distaccate al 2015-2016, con evidente diminuzione dei tempi di durata dei procedimenti. L'Ufficio ha tempestivamente provveduto a trasferire non solo tutti i fascicoli pendenti, ma anche tutti gli arredi e i beni strumentali in uso nelle sopresse sezioni, che sono stati riallocati presso la sede centrale, opportunamente riorganizzata sotto il profilo logistico.*

*Per tali motivi, non si è mai ravvisata la sussistenza dei presupposti per formulare l'eventuale richiesta di applicazione dell'art.8 d.lgs. 155/12, né sono state riscontrate particolari difficoltà nella riorganizzazione logistica e strutturale”.*

*“Il trasferimento dell’UNEP nei nuovi locali messi a disposizione dal Comune di Tempio ha consentito di destinare ampi spazi all’archivio degli atti provenienti dalle sopresse sezioni di Olbia e La Maddalena, che sono stati tutti regolarmente trasportati presso la sede centrale, unitamente alle attrezzature che li custodivano. In tal modo sono stati creati altri due ampi locali, idonei ad ospitare l’archivio storico delle due sedi sopresse, i cui atti sono nella piena disponibilità di cancellerie ed utenti che ne fanno richiesta.”*

*“L’accorpamento delle sezioni distaccate di Olbia e La Maddalena - se ha indubbiamente facilitato la riorganizzazione delle risorse umane disponibili - non ha peraltro risolto i gravi problemi di carenze e sottodimensionamento dell’organico dei magistrati e del personale amministrativo. Ma, mentre in passato si presentavano serie difficoltà a comporre i collegi (soprattutto in sede di riesame o in caso di incompatibilità dei componenti il collegio penale), si è ravvisato un innegabile miglioramento nella gestione delle udienze collegiali, grazie alla presenza di tutti i giudici nella medesima sede, i quali non sono più tenuti a spostarsi nell’arco della settimana da una sede del circondario all’altra per la celebrazione delle udienze o per integrazione dei collegi, con evidente risparmio di tempo e migliore organizzazione della proposta tabellare. In conclusione, si ritiene che il Tribunale di Tempio Pausania - fatta eccezione per le criticità che persistono in merito alla annosa carenza di personale ed alla pressante necessità di adeguare le piante organiche appare perfettamente funzionante, dotato dei necessari strumenti tecnici ed informatici, logisticamente e strutturalmente adeguato”.*

E’ stato trasmesso a questo Ufficio stralcio del discorso del Presidente della Corte di Appello di Cagliari per la celebrazione della “Giornata europea della Giustizia Civile 2013”. Sulla revisione della geografia giudiziaria si evidenzia quanto segue: *“L’accorpamento....è avvenuto con un qualche disagio dovuto soprattutto alle proteste delle comunità e degli avvocati locali. E’ stato invece visto con grande favore dai magistrati, ma pure l’avvocatura pare per la stragrande maggioranza favorevole e d’altronde non può che essere così per chiunque abbia a cuore una maggiore efficienza della giustizia, non possibile, a fronte di una continua riduzione delle risorse se non attraverso la razionalizzazione e l’accentramento delle risorse e la specializzazione che costituisce un valore aggiunto inestimabile. Tanto più che si è avuto talvolta sentore di lamentele degli avvocati per il fatto di doversi muovere dalla sede*

*circondariale per trattare magari una sola causa nella sede decentrata, così perdendo un'intera giornata.*

*La stampa locale ha dato voce soltanto ai dissidenti, e cioè ai pochissimi avvocati frequentatori abituali delle sezioni distaccate, ma in questo modo si è persa l'opportunità di sottolineare gli aspetti positivi della riforma, che sono, a mio avviso e dal mio osservatorio, certamente imparziale al contrario di altri osservatori, di gran lunga superiori alle ovvie difficoltà cui si è andati incontro e che accompagnano ogni riforma. Se si ascoltassero solo le difficoltà non si potrebbe mai migliorare. Segnalo peraltro, come esempio, che sono stati inspiegabilmente presentati come difficoltà gli scatoloni per i traslochi, i fascicoli appoggiati nei tavoli negli archivi e i carrelli con i fascicoli pronti per l'entrata in sala di udienza e cioè modalità operative ottimali ed encomiabili. Capisco la delusione dei sindaci interessati che vedono gli uffici allontanarsi dal territorio, però l'accentramento delle risorse darà a breve termine i suoi frutti e probabilmente già in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 saranno pronte le prime stime sul miglioramento del servizio. Il Presidente della Repubblica ha parlato di campanilismi inaccettabili che si opponevano ad un miglioramento dei servizi; io voglio solo dire ai cittadini che le sezioni distaccate dei tribunali della Sardegna non erano tribunali, bensì piccoli uffici secondari presso cui non stava né Procura, né GIP, né GUP, né Tribunale collegiale e che si occupavano solo di una parte degli affari di competenza del Tribunale monocratico, i più modesti, disperdendo risorse notevoli che potranno rendere sino a tre volte in più in sede centrale attraverso una riqualificazione del personale che è in corso e l'impiego dei giudici di carriera (con ruolo principale o con ruolo di affiancamento ai GOT) per quelle cause che venivano trattate quasi esclusivamente dai GOT in sede decentrata.” “Ai cittadini voglio dire che la sezione distaccata di Tribunale o l'ufficio del giudice di pace con dieci o venti cause non sono un pronto soccorso che deve stare vicino agli ammalati, per cui è ampiamente preferibile un ufficio specializzato, anche se a trenta o cinquanta chilometri di distanza, che deve dare giustizia di qualità ed assicurare la gestione dei programmi di smaltimento dell'arretrato, cosa non possibile presso gli uffici distaccati. D'altronde la maggior parte dei cittadini non ha mai avuto a che fare con la giustizia e non ha quindi motivi di rammaricarsi per l'accorpamento degli uffici; se poi una volta nella vita capiterà di fare trenta chilometri invece di dieci per entrare in un ufficio giudiziario non credo vi sia materia per grandi proteste”.*

Si tratta di un Tribunale accorpante che ha già completato la concentrazione delle sezioni distaccate soppresse senza criticità di spazi o logistiche. Anche con riferimento a quanto esposto dal Procuratore di Tempio Pausania, va sottolineato che, considerazioni espresse sul punto dal Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, non sono da porre in relazione e non rappresentano una conseguenza della revisione della geografia giudiziaria.

Ciò in quanto non è intervenuta nessuna modifica quanto alla competenza territoriale della Procura della Repubblica. Quest'ultima ricomprendeva lo stesso territorio già in epoca anteriore alla soppressione della sede di Olbia che, in quanto Sezione Distaccata, non era sede di autonomo ufficio requirente.

Le considerazioni espresse dagli esponenti del territorio di Olbia rivestono per lo più valenza socio - economica ed esulano dai compiti del gruppo di lavoro, anche perché implicano la necessità di una norma primaria.

Va tuttavia richiamata, al riguardo, la proposta di questo Ministero contenuta nelle "Schede Analitiche" portate nel Consiglio dei Ministri del 24.8.2012, ove si prospettava l'anomalia del territorio di Olbia *"che pur essendo per bacino di utenza e rilevanza economico sociale ben più rilevante della realtà di Tempio Pausania, è destinata a soccombere stante l'impossibilità giuridica in assenza di apposita norma primaria, di procedere contestualmente all'istituzione del Tribunale di Olbia con soppressione e accorpamento di quello di Tempio Pausania"*.

In ogni caso, anche nella specie risulta prioritario evidenziare che si tratta di accorpamento di una sezione distaccata, (Olbia) in ordine alla quale l'opzione prevista dalla legge delega 148\2011, che demandava al legislatore delegato di "sopprimere" o "ridurre" le sezioni distaccate, è stata esercitata nel senso della loro soppressione.

Tale opzione è inoltre passata al vaglio della Corte Costituzionale nella valutazione favorevole sull'impianto della riforma. Si fa rinvio, nel dettaglio, a quanto esposto nella parte generale con riferimento alle sezioni distaccate.

## **DISTRETTO DI NAPOLI**

### **TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Santa Maria Capua Vetere ha accorpato le sezioni distaccate di Caserta, Aversa, Marcianise, Carinola e Piedimonte Matese e, con 900.000 abitanti e una domanda pari a 58.844 affari, è uno dei tribunali più grandi d'Italia. Ai 99 comuni del circondario di Santa Maria Capua Vetere si sono aggiunti i 53 comuni delle soppresse sezioni distaccate.

La situazione estremamente critica delle strutture ospitanti detto ufficio giudiziario è risalente nel tempo e nota a quest'ufficio, nonché oggetto di numerose interlocuzioni dirette anche con il precedente Ministro.

Si tratta di problematiche gravi, rilevate anche dal Sig. Presidente della Corte d'Appello di Napoli con nota n. 148/12 RIS. del 30 maggio 2013 con la quale si affermava “ *Nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la situazione logistica è ostativa all'accorpamento delle sezione distaccate di Caserta, Marcianise, Carinola, e Piedimonte Matese alle quali va aggiunta la sezione distaccata di Aversa destinata a confluire nell'istituto Tribunale di Napoli Nord.*

*Invero la sede centrale del Tribunale (che ospita gli Uffici della Presidenza e della Dirigenza amministrativa, della Procura della Repubblica e dell'intero settore penale) è allocata in un edificio che presenta “gravi deficienze strutturali” per le quali è stato fatto carico al Comune di adottare in tempi rapidi ogni iniziativa concreta. Il settore civile, poi, è ospitato dal 2001, in una struttura condominiale ed i lavori di adeguamento della Caserma Mario Fiore ove è previsto il trasferimento di tale settore termineranno presumibilmente nell'estate del 2015”.*

Il dato è particolarmente preoccupante per l'edificio che costituisce la sede centrale, sito in Santa Maria Capua Vetere, Via Bonaparte, di proprietà comunale, per il quale esistono gravi deficienze strutturali, puntualmente evidenziate nelle relazioni del Sig. Presidente del Tribunale.

Detto immobile, che ospita il settore penale, versa in gravissime condizioni di criticità; lo stesso, situato in un zona sismica, presenta una situazione strutturale che in caso di terremoto condurrebbero al crollo dell'edificio, come certificato dal prof. Ing. De Matteis – incaricato dal Comune di valutare la situazione di rischio – il quale ha concluso gli accertamenti tecnici

affermando che *“entro i prossimi tre anni il rischio diventerà sufficientemente elevato da porre in forse la valutazione di agibilità dell’edificio”*.

Orbene, com’è noto, a normativa vigente, l’onere di procedere al reperimento di altra sistemazione, ovvero di reperire le risorse economiche necessarie per i lavori di messa in sicurezza grava a carico del Comune di Santa Maria Capua Vetere, non essendo possibile un intervento diretto da parte di questa amministrazione.

Il problema si è, ovviamente, acuito nell’approssimarsi dell’entrata in vigore della nuova geografia giudiziaria tanto che con D.M. 12.8.2013 è stato autorizzato, ex art. 8 D.lgs. n. 155/2012 l’utilizzo a servizio del Tribunale dei locali ospitanti le soppresse sezioni distaccate di Caserta (per 5 anni), Carinola e Marcianise e Piedimonte Matese (fino al 31.12.2013).

Non era invece possibile autorizzare l’utilizzo dei locali della parimenti soppressa sezione distaccata di Aversa poiché l’ufficio risultava collocato in locali di proprietà privata (con un canone annuale di locazione di circa € 350.000,00), non utilizzabili ex art. 8 cit.

Riscontrata, comunque la difficoltà del Tribunale di ricevere materiali e fascicoli pendenti provenienti da tale sezione soppressa (il cui carico a far data dal 13.9.2013 è ormai di competenza del Tribunale di Napoli Nord), su specifica richiesta dell’allora Presidente pro-tempore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stata dismessa la locazione passiva, allocata la vecchia sezione distaccata in una zona autonoma del castello Aragonese (sede del Tribunale di Napoli Nord) e concesso l’uso di tale zona, ex art. 8 cit., ad esclusivo servizio del Tribunale di Santa Maria per lo smaltimento degli affari pendenti (gli unici affari rimasti di competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere).

Veniva inoltre posta a disposizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere anche una gran parte del locale archivio, sito sempre in Aversa, Piazza Giovanni XXIII, sacrificando le risorse a disposizione dell’ufficio di nuova istituzione, sempre allo scopo di trovare una soluzione ad una vicenda senza sbocchi, stante l’assoluta impossibilità dell’ufficio accorpante di assicurare una corretta gestione delle attività di trasloco e nuova allocazione negli uffici di propria competenza.

Preme quindi sottolineare che la soluzione scelta non solo ha fatto seguito ad accorate richieste della stessa Presidenza pro-tempore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ma era l’unica possibile, alla luce della situazione estremamente critica dell’ufficio accorpante, atta a garantire la continuazione

delle attività in precedenza svolte presso la soppressa Sezione Distaccata di Aversa.

Ovviamente, la collocazione degli uffici ancora esistenti all'interno del Castello Aragonese in locali di pertinenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non solo costituisce un preciso obbligo normativo del locale Comune, finora rimasto inadempito, ma risponderebbe all'indubbia esigenza di liberare gli spazi originariamente destinati al Tribunale di Napoli Nord; e ciò riguarda tanto le zone all'interno del Castello Aragonese ma, allo stesso modo, il menzionato locale archivio, sempre destinato a servizio dell'ufficio di nuova istituzione.

Non può quindi che concordarsi con il Sig. Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, nell'ultima relazione inviata, evidenzia l'anomalia della situazione creatasi, peraltro a seguito delle richieste del medesimo Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e dell'inefficacia (almeno sino ad ora) dell'azione del locale Comune, volta al reperimento di nuovi spazi.

Sul punto, tuttavia, a normativa vigente, non possono che attendersi le indicazioni che saranno fornite dai soggetti interessati quanto alla nuova collocazione degli uffici della ex Sezione Distaccata di Aversa.

A ciò va aggiunto che il settore civile è ospitato in due edifici privati (siti in Via Santagata) il cui canone di locazione è particolarmente elevato (complessivamente superiore a 500.000,00 euro annui). I locali sono inadeguati e l'ufficio NEP si trova in condizioni di notevole precarietà.

Vero è che nella citata ultima relazione il Sig. Presidente del Tribunale rappresenta che sono allo stato ripresi i lavori di ristrutturazione di un ulteriore stabile, denominato caserma "Mario Fiore", destinato ad ospitare, tra circa 18/24 mesi, il settore civile, e che sono in corso anche i lavori riguardanti l'edificio della ex casa comunale (edificio storico posto quasi di fronte alla menzionata sede centrale), ove, nell'arco di 12/18 mesi, dovrebbero essere trasferiti l'ufficio di Presidenza, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il personale UNEP.

E' stato anche evidenziato che il Sig. Sindaco di Santa Maria Capua Vetere ha posto a disposizione del Tribunale l'edificio - anch'esso poco distante dalla sede centrale - denominato "Istituto Cappabianca", i cui lavori di ristrutturazione risultano già finanziati ed appaltati, e potranno essere iniziati non appena esaurita la pratica in Regione riguardante appunto il cd. mutamento di obiettivo.

Ciò nonostante, lo stesso Presidente del Tribunale – sottolineando i rischi sismici allo stato esistenti - evidenzia l'assoluta necessità di intraprendere i

lavori di messa in sicurezza della sede centrale di Via Bonaparte, allo stato neanche progettati, pur essendo trascorsi i primi due anni, rispetto al periodo massimo di cinque individuato nella relazione dell'Ing. De Matteis quale soglia di rischio sismico non superabile.

Si tratta in conclusione di una situazione particolarmente critica, evidentemente preesistente alla riforma in atto, con la quale si è anzi cercato di trovare soluzioni, almeno temporaneamente, attraverso l'utilizzo, ex art. 8 del d.lgs. n. 155/2012.

Pur prendendo atto di alcuni passi in avanti, almeno sul piano degli intenti, rispetto alla situazione iniziale, è assolutamente indispensabile un attento e continuo monitoraggio degli interventi in atto, apparendo a tal fine opportuna un'ispezione di carattere tecnico sulla complessiva situazione attuale degli edifici a servizio degli uffici giudiziari di Santa Maria Capua Vetere.

In sede ispettiva andrà anche verificata l'attuale sistemazione degli uffici giudiziari che occupavano in precedenza la citata ex Caserma Mario Fiore, che sembrerebbero essere allocati in un ulteriore edificio condotto in locazione per un canone di circa €900.000,00 annui.

Quanto alla assoluta mancanza di interventi di messa in sicurezza riguardanti la sede centrale, non può che esprimersi ancora una volta la più viva preoccupazione per la situazione in atto, comunque evidenziando che non competono al Ministero della Giustizia i necessari interventi.

Ciò nonostante, l'ufficio di Gabinetto del Sig. Ministro risulta aver comunque di recente invitato il Sig. Prefetto di Caserta alla costituzione ed al coordinamento di un tavolo tecnico avente proprio il compito, attraverso la collaborazione di diversi interlocutori istituzionali di trovare una situazione alla drammatica situazione allocativa in cui versano gli uffici giudiziari di Santa Maria Capua Vetere.

Quanto infine all'asserita impossibilità di intervento da parte del competente Comune per ragioni di carattere finanziario derivanti dalla mancata riscossione di crediti verso lo stesso Ministero, il dato riscontrato da questa Commissione attraverso l'interlocuzione con i competenti uffici di quest'ultimo si presenta del tutto diverso da quanto prospettato.

Ed invero, quanto ai crediti che si assumono dovuti alla detta amministrazione comunale, è già stato liquidato in favore del Comune di Santa Maria Capua Vetere l'acconto sul contributo dovuto dal Ministero della Giustizia ex l. 24 aprile 1941, n. 392 per l'anno 2012, pari a € 930.981,35; l'acconto 2013, pari ad € 1.170.064,54, già determinato sarà materialmente

erogato una volta ottenuta la disponibilità di cassa dal Ministero dell'Economia e Finanze (probabilmente nel prossimo mese di luglio).

I saldi per il 2012 ed il 2013 saranno erogati a fine anno sulla base delle percentuali ancora da determinare, mentre è in corso di elaborazione il decreto interministeriale riguardante i saldi per l'anno 2011.

Quanto alle somme asseritamente vantate dal Comune di Santa Maria Capua Vetere, in misura addirittura pari ad € 12 milioni, si tratta di un dato assolutamente non riscontrato e validato, alla luce di un corretto sindacato da parte del competente ufficio in ordine alle spese realmente ammissibili nel rendiconto.

## **TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

Il Distretto di Corte d'Appello di Napoli si caratterizza per il fatto che la riforma della geografia giudiziaria ha determinato l'avvio di un nuovo ufficio, mediante l'assunzione di una diversa denominazione (Tribunale di Napoli Nord) del preesistente Tribunale di Giugliano (mai entrato in esercizio), previo spostamento della sede in Aversa.

Va subito chiarito che non sono pervenute a questa Commissione richieste di audizione sul punto, il che ben si spiega con il fatto che i Dirigenti del Tribunale e della corrispondente Procura della Repubblica sono stati designati solo in epoca recentissima, quando oramai i lavori erano quasi conclusi; allo stesso modo, l'ufficio risulta ancora privo di un locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, essendo stato soltanto designato un Commissario con il compito di procedere alla formazione dell'Albo ed all'indizione di nuove elezioni.

Tuttavia, considerata la portata fortemente innovativa di tale istituzione e le polemiche sorte in ordine alla bontà di tale scelta, la Commissione ha comunque provveduto ad acquisire alcune informazioni, in modo da consentire al Sig. Ministro di orientare le sue scelte future e, eventualmente, di giustificare l'operato dell'Amministrazione, ove necessario, in sede di controllo parlamentare.

Gli elementi sono stati acquisiti attraverso la presenza, quale componente della Commissione, del dott. Antonio Mungo, inizialmente delegato dal Sig. Capo Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria per la messa in opera del nuovo ufficio e successivamente, a partire dal mese di febbraio 2014, divenuto espressamente competente in materia, in qualità di Direttore Generale per la gestione e manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli.

Ciò posto, una delle principali questioni emerse riguardanti il nuovo ufficio giudiziario è quella della estensione territoriale del suo circondario; ciò alla luce di alcune opinioni contrastanti, che hanno trovato risalto anche in sede parlamentare ed attraverso gli organi di stampa, riguardo all'opportunità di riportare alcuni territori comunali, oggi ricompresi nel circondario di Napoli Nord, nella competenza degli uffici limitrofi di Napoli e Santa Maria Capua Vetere.

Dal momento che la motivazione principale di tali istanze è legata a presunte esigenze di politica giudiziaria, stante la specifica "territorialità" di alcune organizzazioni criminali ivi radicate, si tratta di questione che esula completamente dalle competenze di questa Commissione, dovendo trovare eventuale soluzione in sede politica, anche mediante l'apporto tecnico e di idee dei diversi soggetti interessati e delle istituzioni competenti.

Per il resto, le criticità maggiori che sono emerse nei primi mesi di attività dell'ufficio hanno riguardato soprattutto la carenza di personale amministrativo e di magistrati; si tratta, come più volte ribadito nel corpo della presente relazione, di questioni di carattere nazionale (e, per quanto riguarda i magistrati, specificamente legate alle competenze del Consiglio Superiore della Magistratura), che devono trovare soluzione nell'ambito di un più vasto intervento in materia e, quindi, non richiedono specifici correttivi con riferimento al Tribunale di Napoli Nord.

Quanto alla situazione logistica di detto ufficio, la stessa, sia pure ancora complessa relativamente agli spazi disponibili rispetto alla prevista dotazione a regime di personale amministrativo e di magistrati, si presenta nettamente migliorata rispetto al momento dell'avvio in esercizio, caratterizzato da una criticità iniziale del tutto inevitabile in considerazione della estrema brevità del tempo a disposizione (circa 5 mesi) tra l'individuazione della sede e la partenza dei servizi giudiziari.

Peraltro, rispetto alla previsione iniziale, la situazione si è rivelata ancora più complessa, per la scelta dell'amministrazione di allocare provvisoriamente all'interno della nuova sede del Tribunale di Napoli Nord gli uffici della soppressa Sezione Distaccata di Aversa, appartenente al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; ciò per le ragioni che si sono già esposte nella parte della relazione riguardante quest'ultimo ufficio.

La situazione attuale presenta tuttavia oggettivi segni di netta evoluzione positiva in quanto:

- a) Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha posto a disposizione del nuovo ufficio una palazzina attigua all'edificio principale (cd. "*Castello Aragonese*"), in via di sistemazione entro pochi mesi e dotata di autonomo accesso, che verrà presumibilmente destinata a sede dell'ufficio NEP; in tal modo verranno liberati gli spazi da quest'ultimo attualmente occupati e sarà anche drasticamente ridotta la necessità di accesso del pubblico all'edificio principale;
- b) esistono concrete prospettive di uno spostamento, almeno parziale, degli uffici della soppressa Sezione Distaccata di Aversa presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con conseguente recupero degli spazi occupati in favore del Tribunale di Napoli Nord;
- c) è stato inoltre destinato al nuovo ufficio, sempre da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, un ulteriore fabbricato, sempre adiacente al cd. "*Castello Aragonese*"; è già stato predisposto un progetto di realizzazione all'interno dello stesso di aule di maggiori dimensioni destinate ai processi di maggiore complessità, essendo peraltro disponibili le risorse economiche per la relativa realizzazione, che verrà avviata nei prossimi mesi e dovrebbe terminare entro la fine del prossimo anno.

Nonostante tali concrete prospettive positive, rimane necessario trovare soluzione alla necessità di spazi ulteriori, stante la continua crescita dell'ufficio, destinato a regime a divenire uno degli uffici giudiziari più grandi del Paese; ciò anche in quanto il Comune di Aversa, pur avendo all'inizio messo a disposizione dell'ufficio anche i locali del cd. "*Complesso di San Domenico*", in via di ristrutturazione, non ha ancora fornito elementi certi quanto alla possibile epoca di completamento dei lavori.

Sotto tale profilo, unica prospettiva possibile di immediata soluzione, almeno parziale, del problema degli spazi, è quella di ridurre ancora le zone a disposizione della Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria (attualmente pari a circa la metà dell'edificio principale), ovvero accorpate la stessa ad altra sede limitrofa, lasciando così a disposizione degli uffici giudiziari l'intero edificio.

Si tratta evidentemente di scelte che competono al vertice dell'amministrazione, nell'ambito di una corretta distribuzione delle risorse tra le sue diverse articolazioni, rimanendo la questione estranea alle competenze di questa Commissione, che non può che limitarsi ad auspicare un confronto sul

tema tra i diversi Dipartimenti interessati, con il coordinamento dell'ufficio di Gabinetto del Sig. Ministro.

In conclusione, per le ragioni sopra indicate, non sembrano esservi anche in questo caso interventi correttivi di tipo tecnico che la Commissione possa ritenere di suggerire al Sig. Ministro.

## **DISTRETTO DI POTENZA**

### **LAGONEGRO E SALA CONSILINA**

Sala Consilina è l'unica realtà giudiziaria il cui Tribunale è stato accorpato a quello di un distretto diverso. Il Tribunale di Sala Consilina aveva un bacino di utenza di 87.622 abitanti.

In data 11 dicembre 2013, esponenti politici, avvocati, il sindaco e alcuni consiglieri comunali di Sala Consilina, nel corso dell'audizione dinanzi a questo Gruppo di lavoro e a sostegno della propria richiesta di ripristinare il Tribunale, hanno depositato una relazione tecnica nella quale vengono indicate le caratteristiche e le dimensioni del Tribunale accorpante di Lagonegro e quelle della sede giudiziaria di Sala Consilina secondo le quali la sede giudiziaria di Lagonegro sarebbe meno ampia e funzionale rispetto a quella di Sala Consilina. Gli elementi sopra riferiti, a parere degli auditi, avrebbero rallentato le procedure e i tempi dell'accorpamento.

Nella relazione del 12 novembre 2013 vengono rappresentate criticità logistiche e strutturali del Tribunale di Lagonegro; criticità di collegamento con i comuni del comprensorio accorpato, area del Vallo di Diano; criticità nel funzionamento quotidiano del Tribunale di Lagonegro: *“con carenze strutturali e incapienza del suddetto Tribunale che non sembrano certamente superabili in futuro”*. Sempre nel corso dell'audizione dell'11 dicembre 2013, i rappresentati dell'Ordine forense di Sala Consilina hanno riferito che le udienze civili non vengono trattate e sono rinviate in blocco e che le udienze penali sono rinviate sine die.

Queste in sintesi le ulteriori doglianze espresse sia nel corso dell'audizione, sia con gli atti e la documentazione prodotti: la Regione Campania è ad alta densità di criminalità organizzata; il settore giustizia in una terra del Sud costituisce anche fonte economica; nell'accorpamento non è stata adeguatamente valutata la peculiare situazione orografica del territorio. E' stato inoltre segnalato che, a seguito della revisione, i cittadini dell'area del Vallo di Diano, del Cilento e del Bussento devono rivolgersi per le cause civili di primo grado al Tribunale di Lagonegro, per quelle di appello alla Corte di Appello di Potenza, per i giudizi amministrativi al TAR Salerno, per le controversie tributarie alla Commissione Tributaria di Salerno.

Nel corso dell'audizione è stato chiesto il ripristino del Tribunale soppresso con l'annessione al circondario del Tribunale di Vallo della Lucania.

Da ultimo, con nota in data 22 aprile 2014, a firma degli Onorevoli Valiante e Bonavitacola, è stato rappresentato che *“l’archivio giudiziario è allocato in un’area accessibile a chiunque, sita al primo piano di un parcheggio pubblico e sprovvista di alcun servizio di sicurezza. Lo stesso archivio risulta, inoltre, depositato in un anfratto del parcheggio anch’esso privo di qualsiasi sistema di sicurezza predisposto ma semplicemente chiuso da un cordone di protezione creato con una rete di cantiere”*.

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro nell’audizione del 2 ottobre 2013, ha dichiarato che non vi sono state criticità logistiche a seguito dell’accorpamento.

Le operazioni di trasloco, che hanno riguardato oltre alla sede centrale di Sala Consilina (Tribunale, Procura e UNEP) anche quella distaccata di Sapri, sono state completate in quindici giorni (dal 17.9 al 2.10.2013), raggiungendo il ragguardevole traguardo della completa acquisizione degli atti, degli arredi e delle attrezzature della Procura della Repubblica, della sezione distaccata e del Tribunale. Ciò, pur a fronte delle notevoli difficoltà incontrate a seguito dei comportamenti ostruzionistici da parte dei rappresentanti del territorio di Sala Consilina e dell’avvocatura salese.

Inoltre il Presidente del Tribunale ha riferito che per le esigenze dell’accorpamento è stato messo a disposizione un edificio in precedenza utilizzato come sede municipale del Comune di Lagonegro, per il cui utilizzo sono stati sufficienti lavori di adeguamento, tempestivamente completati; è stato realizzato anche un collegamento interno per unire gli uffici del Tribunale alla sede destinata agli uffici di Procura e dell’UNEP; l’immobile che ospita la sede giudiziaria di Lagonegro è di recente costruzione ed è in possesso della certificazione di agibilità e di conformità alle norme di sicurezza; la distanza tra Sala Consilina e Lagonegro è di trenta chilometri, percorribili con rete autostradale.

Infine in merito a quanto contenuto nella nota del 22 aprile 2014, sono state chieste informazioni al Presidente del Tribunale di Lagonegro che, con la nota a sua firma in data 29 aprile 2014, ha richiamato facendolo proprio, il parere fornito dal Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Lagonegro arch. Gaetano Sangineto: *“1) l’area è posta al piano terra del parcheggio multipiano, costituito da una struttura in cemento armato, e non certamente in un anfratto; 2) il sito prescelto non è accessibile a chiunque ma dotato di chiusure con porte REI in lamiera d’acciaio; solo in questa fase di trasloco è*

*presente un accesso provvisorio per consentire il passaggio de camion, dotato comunque di un cancello e di idonei lucchetti. Tale varco verrà murato con blocchi di calcestruzzo nei prossimi giorni in quanto il trasloco è praticamente terminato; 3) sempre nei prossimi giorni verrà attivato il sistema videosorveglianza già presente e predisposto, che consentirà il controllo dei locali da remoto, tramite internet; 4) i locali sono dotati di sistema di rilevamento degli incendi e l'intero progetto di allestimento dell'archivio ha ricevuto il parere favorevole del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, con nota protocollo n. 9412 del 27.08.2013".*

Gli Avvocati dell'Ordine Forense di Lagonegro hanno rappresentato che l'accorpamento dei Tribunali di Sala Consilina e Lagonegro era stato richiesto congiuntamente dai due Ordini forensi ed era stato auspicato tanto dal Comune di Lagonegro quanto da quello di Sala Consilina (in allegato l'istanza al Ministro del 27.12.11 a firma dei due consigli Forensi e la Delibera Giuntale del Comune di Sala Consilina n. 13/2012).

Il legislatore delegato ha individuato Lagonegro quale sede del nuovo unico Tribunale: ciò è da presumere per l'oggettiva centralità del presidio nella sua baricentrica posizione a cavallo dei due circondari oltre a tutte le altre ragioni di ordine strutturale e logistico.

**Si tratta di ufficio, il Tribunale di Lagonegro, che ha completamente realizzato l'accorpamento in assenza di criticità sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello della disponibilità allocativa, posto che, attraverso una razionalizzazione degli spazi, il locale Palazzo di Giustizia di Lagonegro è stato in grado di ospitare il personale di magistratura ed amministrativo e le risorse degli uffici giudiziari accorpante e accorpato. Non è stata, infatti, formulata istanza di utilizzo dei locali ai sensi dell'art. 8 citato.**

**Le criticità all'accorpamento sono consistite sostanzialmente nelle forti reazioni da parte dell'avvocatura e dei rappresentanti degli enti locali di riferimento del territorio del soppresso Tribunale di Sala Consilina, contrari al cambio di distretto.**

**Con riferimento ai disagi lamentati per conseguenze dell'accorpamento ad un distretto di una Regione diversa, la questione, così come le problematiche segnalate dai rappresentanti di riferimento del territorio del Tribunale soppresso, esulano dall'ambito di competenza di**

questo gruppo di lavoro non attenendo a profili di criticità tecnico-funzionali.

Deve inoltre segnalarsi che il distretto di Potenza, prima della riforma, aveva quattro tribunali sul territorio, numero certamente sovradimensionato considerato nel rapporto con la popolazione (pari a 579.251 abitanti) che sulla base dei parametri individuati poteva giustificare la presenza di due uffici giudiziari. Peraltro, l'operatività della c.d. "regola del tre" rendeva possibile la soppressione di uno solo dei due tribunali astrattamente sopprimibili in quanto aventi sede presso un Comune non capoluogo di provincia, (Melfi e Lagonegro).

Tra questi Melfi, oltre a presentare indici che lo ponevano al di sotto di tutti gli *standard*, ha una maggior vicinanza a Potenza e pertanto sulla base di tali caratteristiche è stato soppresso.

Prima dell'accorpamento il Tribunale di Melfi e quello di Lagonegro avevano, rispettivamente, un bacino di utenza di 84.855 e di 89.879 abitanti. Pertanto, in assenza di accorpamento con altro Tribunale, il Tribunale di Lagonegro, ancorché sub-provinciale, avrebbe avuto un bacino di utenza al di sotto dei centomila abitanti con le problematiche già segnalate nella parte generale. Si fa comunque rinvio alle "Schede analitiche" per un maggior dettaglio sui dati tecnici.

Quanto al distretto di Salerno, prima della riforma era caratterizzato da un Tribunale di notevoli dimensioni, quello di Salerno, e da tre tribunali, caratterizzati da indici al di sotto degli *standard*: Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina.

In particolare, gli ultimi due avevano un bacino di utenza, rispettivamente, di appena 124.791 abitanti e al di sotto dei centomila. Il Tribunale di Sala Consilina aveva infatti solamente 87.622 abitanti, oltreché sopravvenienze totali annue, civili e penali di 4.147 affari e una produttività pro capite di soli 384 affari.

Infine, in merito all'ipotesi richiesta di accorpamento del Tribunale di Sala Consilina a quello di Vallo della Lucania, si segnala che la distanza tra i due, di oltre 85 chilometri è assai superiore a quella di 35 km che collega Sala Consilina con Lagonegro e si fa rinvio alle "Schede analitiche" portate al Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2012 per l'esame comparato dei dati significativi relativi ai tribunali dei due distretti anche sul punto della differenza del bacino di utenza complessivo di questi ultimi (pari a

**1.092.910 abitanti per il distretto di Salerno ed a 579,251 per quello di Potenza).**

**Attesa la lamentata incapienza del Tribunale di Lagonegro da parte degli esponenti del territorio di Sala Consilina, pare comunque opportuno che sia disposta una ispezione tecnica sul punto per verificare la consistenza e l'adeguatezza dell'allocazione dello stesso rispetto al nuovo assetto conseguito alla revisione, alla luce dei parametri normativi di cui alla l. 191\2009 come modificata dal D.L.95\2012.**

## **POTENZA E MELFI**

Il Tribunale di Melfi è stato soppresso ed accorpato a quello di Potenza; la popolazione del territorio era di **84.855 abitanti**, (dati censimento 2011).

Nella relazione del Sindaco di Melfi, allegata all'audizione, viene rappresentata l'esigenza di un presidio giudiziario motivata dalle seguenti ragioni:

- Melfi è sede di imprese quali la FIAT che occupa circa 15.000 dipendenti e la Barilla.

- A Melfi è ubicato l'unico carcere di massima sicurezza della Basilicata.

- Inoltre la soppressione del Tribunale di Melfi nel triangolo geografico Benevento – Foggia – Potenza, di circa 370 chilometri lineari di percorso stradale, crea un vuoto geografico di circa seimila Km<sup>2</sup>; a ciò si aggiunge che il territorio della Basilicata è per il 45% montuoso e per altro 45% collinare e privo di adeguata rete infrastrutturale, con assenza di arterie autostradali che attraversano la regione.

- è territorio con la presenza di infiltrazioni della criminalità organizzata.

- le sopravvenienze e i carichi di lavoro di Melfi erano superiori a quelli di Lagonegro che pure è stato mantenuto.

A ciò si aggiungono le difficoltà di collegamento per raggiungere il Tribunale accorpante di Potenza poiché solo 6 dei 19 comuni dell'ex circondario di Potenza fruiscono di rete ferroviaria e poiché in quella zona le difficoltà di spostamenti sono ampliate dalla mancanza di una rete autostradale.

Il Presidente del Tribunale di Potenza, nella relazione in data 10 febbraio 2014, ha evidenziato che nonostante le originarie resistenze della popolazione e delle istituzioni locali dell'ex Tribunale di Melfi, è stato tempestivamente

effettuato il trasloco (di mobili, arredi, *computer* e soprattutto fascicoli) al Palazzo di giustizia di Potenza.

Gli affari dell'ex Tribunale di Melfi sono stati attribuiti in base ad un nuovo progetto organizzativo che ha consentito l'accentuazione della specializzazione per materia presso il Tribunale di Potenza ed il "*superamento della promiscuità di esse che caratterizzava il ristretto organico del soppresso Tribunale.*"

L'obiettivo dell'accorpamento è stato realizzato. "*A fronte di sacrifici e rinunce, v'è la soddisfazione che – come pubblicamente ha riconosciuto il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Potenza, (il quale ha parlato a nome di tutti i professionisti del Distretto) nell'intervento da lui fatto in occasione della Cerimonia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 – l'attività giurisdizionale del Tribunale di Potenza, anche e nonostante l'accorpamento del Tribunale soppresso (e le correlate aggiuntive gravi difficoltà d'organizzazione vuoi del lavoro dei magistrati, vuoi del personale amministrativo), non ha però mai subito, anche immediatamente dopo il 13 settembre 2013, interruzioni o rallentamenti.*"

Il Presidente del Tribunale di Potenza ha inoltre precisato che "*grazie al notevole apporto da parte di tutti gli addetti, tutte le udienze che erano già state fissate a Melfi ed a Potenza sono state celebrate: non vi è stato alcun rinvio o stagnazione di ruoli: non a caso lo scrivente, in vista dell'imminente fusione dei due tribunali, aveva predisposto sia l'interpello per la sistemazione dei magistrati ex melfitiani, sia successivamente approntato ex novo una tabella d'organizzazione unitaria dell'unico ufficio sorto da detta fusione.*"

*I processi "ex melfesi" sono stati ricompresi nel programma di definizione "causa vetuste" e potranno avvantaggiarsene in particolare gli incarti di lavoro e previdenza che nel precedente ufficio avevano anche iscrizioni datate.*

*Restano le criticità connesse alla scoperta dei posti in pianta organica per il personale di magistratura ed amministrativo: l'organico del Tribunale di Potenza già sottodimensionato rispetto al carico di lavoro, dopo l'accorpamento presenta una scoperta di ben 11 giudici su 31 (quasi il 35,5%); relativamente al personale amministrativo, a seguito dell'accorpamento, alla pregressa significativa scoperta di Potenza si è aggiunta quella "ereditata" da Melfi, per cui il tasso di scoperta si è assai elevato e si è concentrato su figure con livello professionale più alto, di*

*conseguenza le esigue unità presenti in servizio faticano ad assicurare speditezza e celerità alle numerose attività svolte”.*

**Si tratta di ufficio che ha realizzato l'accorpamento con immediatezza, in assenza di criticità sia sotto il profilo organizzativo che quello della disponibilità di spazio, in quanto il locale Palazzo di Giustizia è stato in grado di contenere tutto il personale e le risorse degli uffici giudiziari, accorpante e accorpato, Tribunale e Procura. Non è stata, infatti, formulata alcuna richiesta ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 155\2012.**

**Pare rilevante evidenziare che l'accorpamento, incrementando la pianta organica dei magistrati di Potenza, ha consentito di accentuare la specializzazione delle funzioni, eliminando la promiscuità delle funzioni dell'ex Tribunale di Melfi, che rappresentava per lo stesso una scelta obbligata a causa della consistenza minimale della sua pianta organica (di soli 10 magistrati).**

**Peraltro il soppresso Tribunale di Melfi, presentava tutti i parametri al di sotto degli *standard* individuati (oltre alla pianta organica di 10 magistrati compreso il Presidente, produttività annua pari a 430 a fronte di 647, sopravvenienze annue totali, civili e penali pari a sole n. 4.104 a fronte della media nazionale di 18.623) e con un bacino di utenza di 84.885 (a fronte della media nazionale pari a 363.769).**

**Sul punto avendo Melfi una popolazione al di sotto dei centomila abitanti, è sufficiente fare rinvio a quanto già esposto al riguardo nella parte generale.**

**Con riferimento al problema della vacanza dei posti rispetto alla pianta organica si rinvia integralmente a quanto esposto nella parte delle considerazioni generali.**

## **MATERA E LA SEZIONE DISTACCATA DI PISTICCI**

**Il Sindaco di Pisticci, nel corso dell'audizione in data 11 ottobre 2013, ha evidenziato le specificità del bacino di utenza, la dimensione territoriale e la situazione infrastrutturale del territorio dell'ex sede distaccata oggi accorpata al Tribunale di Matera: assenza di rete ferroviaria, insufficienza di collegamenti stradali pubblici, assenza di un'adeguata rete viaria, allungamento dei tempi per raggiungere il Tribunale. Ha, inoltre, rappresentato l'inadeguatezza del**

Tribunale di Matera per l'assenza di un giusto numero di aule per lo svolgimento delle udienze.

Dalla relazione del Presidente del Tribunale di Matera del 15 ottobre 2013 emerge che sotto il profilo logistico, dopo una più razionale redistribuzione dei locali del Palazzo di Giustizia, la logistica del Tribunale è adeguata ed idonea alle accresciute esigenze dell'ufficio ed ospita senza difficoltà personale, risorse e archivio della ex sezione distaccata di Pisticci.

Il Presidente ha inoltre evidenziato che a fronte delle esigue unità di personale amministrativo in servizio, *“per tale evidente impossibilità di assicurare la minima funzionalità del servizio giustizia presso quella articolazione giudiziaria, dal 12\11\2012, ai sensi dell'allora vigente art. 48-quinquies dell'Ordinamento Giudiziario, tutti gli affari civili – anche quelli pendenti presso la sezione di Pisticci - vengono trattati presso la sede centrale di Matera. Tale soluzione organizzativa, adottata in continuità era in linea con le indicazioni e le sollecitazioni del CSM”*, in quanto come espresso nelle delibere *“le scoperture notevoli dell'organico del personale amministrativo non consentono una adeguata resa del servizio all'utenza”*.

Il Presidente del Tribunale ha inoltre precisato che *“tutti i magistrati togati ed onorari- che operavano a Pisticci dal 14\9\2013- svolgono le proprie funzioni qui a Matera, dove peraltro è assicurata la piena operatività delle udienze civili e penali di pertinenza della soppressa sezione di Pisticci, che aveva, come prima evidenziato, rappresentato grave difficoltà operativa e funzionale, costringendo questa Presidenza, continuativamente ad adottare provvedimenti di accentramento a Matera di gruppi di materie omogenee ex art. 48-quinquies O.G., richiamati innanzi”*

Per tali motivi non è stato ritenuto di ricorrere alla procedura ex art. 8 d.lgs.155/12.

Il Tribunale di Matera è stato individuato come ufficio per la sperimentazione del processo telematico e soltanto la sede di Matera è stata dotata del sistema informatico ed è pronta al definitivo e completo avvio del processo civile telematico.

L'unica criticità è quella relativa alla scoperta dei posti del personale amministrativo rispetto alla pianta organica, ma, *“seppure con alcune vacanze in organico, può esprimersi una valutazione di congruità del personale di servizio, col quale viene completamente assicurata l'attività di cancelleria di supporto a quella giudiziaria, come prevista nelle vigenti tabelle di organizzazione*

*dell'ufficio. Non si segnalano disservizi, né tanto meno rinvii di udienze per mancanza di personale o di aule”.*

**Anche nel caso in esame si tratta di accorpamento integralmente realizzato nell'immediatezza della data di efficacia della riforma, senza criticità logistiche o organizzative di alcun genere.**

**Nel caso in esame, attraverso una virtuosa razionalizzazione degli spazi sono state reperite all'interno del Palazzo di Giustizia di Matera le disponibilità allocative resesi necessarie a seguito della revisione.**

**Peraltro, a seguito delle difficoltà operative della ex sezione distaccata, a partire dal 2007 gran parte dell'attività giurisdizionale era già stata spostata al Tribunale di Matera utilizzando lo strumento previsto dall'art. 48-*quinquies* O.G. che consente al Presidente di accentrare presso il Tribunale “gruppi di materie omogenee”.**

**Si fa rinvio, poi, alla relazione del Presidente del Tribunale di Matera per la rilevazione dei carichi di lavoro dell'ex sede distaccata di Pisticci, la cui consistenza appare davvero minimale (trasferiti alla sede centrale di Matera, nel penale: dal 14\9\2013 n.1850 affari del dibattimento monocratico; nel civile: dal 12\11\2012, n. 2.630 affari monocratici).**

**Infine, si fa rinvio alle considerazioni generali per le valutazioni già svolte con riferimento alle sezioni distaccate.**

## **DISTRETTO DI BARI**

### **TRIBUNALE DI BARI E DELLE SEZIONI DISTACCATE SOPPRESSE DI MONOPOLI, PUTIGNANO, ACQUAVIVA DELLE FONTI, ALTAMURA, MODUGNO, BITONTO, RUTIGLIANO**

Il Presidente del Tribunale di Bari, ha inviato in data 5 novembre 2013 una breve relazione nella quale rappresenta le difficoltà derivanti dall'accorpamento delle sette sezioni, per *“le particolari onerosità e complessità di ciascuna delle sezioni e soprattutto per la condizione disastrosa degli edifici della sede centrale, assolutamente insufficienti e non idonei a recepire i carichi di lavoro di tale sede”*. Era stata chiesta al ministero una proroga quinquennale di funzionamento di sei delle sette sedi, con esclusione soltanto della sede della Sezione di Acquaviva delle Fonti, e, in estremo subordine, di quattro sedi.

L'autorizzazione quinquennale è stata concessa solo per tre sedi (Altamura, Modugno, accorpante di Acquaviva delle Fonti e Bitonto, Rutigliano, accorpante di Monopoli e Putignano). L'amministrazione comunale di Bari si è fatta carico dell'onere delle operazioni di trasloco e di alcuni interventi di manutenzione straordinaria *“Nelle procedure di trasloco sono sorti problemi per ostracismi delle amministrazioni comunali di Monopoli e Putignano”*.

*“Gli edifici nella sede centrale sono rimasti quelli ante 14 settembre 2013, mancano gli immobili a Bari e i precedenti adibiti a sede giudiziaria non sono idonei ad accogliere il nuovo oneroso carico di lavoro”*.

Gli archivi e gli arredi inutilizzati sono ancora nelle ex sezioni distaccate; si sono verificati ritardi nello svolgimento delle udienze presso le due sedi accorpanti più sezioni distaccate, a causa di difficoltà di carattere telematico addotte dai sistemisti per la trasmigrazione e la nuova numerazione dei fascicoli”.

Analoghe criticità sono state rappresentate per Rutigliano da un'esponente dell'Avvocatura, Elisabetta Console, con riferimento alla peculiare situazione geografica ed alle notevoli difficoltà determinate dalla nuova geografia giudiziaria, alle difficoltà di collegamenti, ai tempi insostenibili di percorrenza su strade non idonee, alla paralisi dell'attività giudiziaria.

Il Presidente del Consiglio regionale della Puglia e il Sindaco di Putignano, nel corso dell'audizione in data 14 novembre 2013, hanno depositato

relazioni nelle quali, con riferimento alle sezioni distaccate soppresse di Putignano, Bitonto e Rutigliano, vengono evidenziate le criticità venutesi a creare dopo l'accorpamento. In particolare hanno manifestato la necessità che il territorio della Puglia venga rivisitato alla luce delle difficoltà dei collegamenti e della peculiarità del territorio.

Il Sindaco e gli avvocati del Foro di Monopoli, nel corso dell'audizione del 31 ottobre 2013, hanno rappresentato la drammaticità della situazione che si è venuta a creare dopo l'accorpamento per la mancanza di spazi presso il Tribunale di Bari e l'aumento, oltre ogni previsione, del volume degli affari. Il mantenimento di tre soltanto delle sette sezioni distaccate ha comportato la paralisi dell'attività giudiziaria: le udienze non vengono tenute, i ruoli vengono rinviati sistematicamente con udienze di distribuzione (è stata prodotta documentazione fotografica).

E' stato chiesto lo spostamento delle attività giudiziarie a Monopoli, poiché la sede di Rutigliano non presenta i requisiti della sicurezza e poiché Monopoli si trova in un territorio con caratteristiche geografiche che rendono difficoltosi e lunghi gli spostamenti a Bari; è stato chiesto inoltre che si tenga conto dell'elevato tasso di criminalità organizzata e si auspica il mantenimento, seppur provvisorio, della ex sezione distaccata di Monopoli che potrebbe accogliere altre sezioni distaccate limitrofe.

Il Sindaco di Monopoli e gli avvocati del Foro, rispettivamente con nota del 17/04/2014 e con nota del 15/04/2014, evidenziano la grave inadeguatezza della struttura del Palazzo di Giustizia di Rutigliano e la scopertura dei posti del personale amministrativo rispetto a quelli previsti in pianta organica, nella gestione e trattazione dei procedimenti civili e penali. Sottolineano inoltre che il Palazzo di Giustizia di Monopoli è libero e potrebbe essere utilizzato ai sensi dell'art.8 d.lgs. 155/2012 a servizio del Tribunale di Bari per la trattazione degli affari civili e penali pendenti. Analogamente auspicano, sempre attraverso lo strumento previsto dall'art. 8 citato, l'utilizzo degli immobili delle ex sezioni distaccate secondo il seguente schema: Monopoli (Monopoli-Putignano), Rutigliano (Rutigliano-Acquaviva), Bitonto (Bitonto-Modugno), Altamura (Altamura).

**Il Tribunale di Bari ha evidenziato da tempo risalente ed anteriore alla revisione delle circoscrizioni, problematiche di spazio e di allocazione delle risorse che non sono mai state risolte per la mancata individuazione di una soluzione condivisa. A fronte di tale pregressa situazione,**

**l'accorpamento delle sette sezioni distaccate, allo stato attuato anche con l'utilizzo, ai sensi dell'art. 8 cit., di immobili sedi di tre delle sezioni distaccate soppresse (Altamura, Modugno e Rutigliano), ha reso maggiormente evidenti le problematiche allocative.**

**Tale situazione, proprio per la rilevata difficoltà degli enti preposti di pervenire ad una soluzione, parrebbe richiedere, un accertamento tecnico volto a controllare lo stato attuale dei progetti intrapresi, anche demandandone la verifica all'articolazione ministeriale competente, ed a fornire supporto per l'eventuale individuazione di ulteriori situazioni allocative. Pare opportuno anche l'espletamento di un accertamento a cura dell'organo ispettivo ministeriale.**

**Giova comunque evidenziare che, trattandosi di sezioni distaccate, rivestono rilievo prioritario le considerazioni già esposte al riguardo nella parte delle considerazioni generali, cui si fa integrale rinvio.**

## **FOGGIA, LUCERA E LE SEZIONI DISTACCATE DI: RODI GARGANICO, APRICENA, CERIGNOLA, MANFREDONIA, SAN SEVERO, TRINITAPOLI**

Il Tribunale di Foggia ha accorpato le sezioni distaccate di Cerignola, Manfredonia, San Severo e Trinitapoli, nonché il Tribunale di Lucera con le sue due sezioni distaccate: Apricena e Rodi Garganico.

Il Sindaco ed i rappresentanti del territorio della soppressa sezione distaccata di Rodi Garganico hanno evidenziato che non è stata considerata la specificità territoriale del bacino d'utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale ed al tasso d'impatto della criminalità organizzata; infatti il territorio presenta orografia e situazione infrastrutturale tali da rendere Rodi Garganico una delle sezioni più disagiate fra quelle abolite: i comuni sono sia montani, che collinari ed anche a livello del mare; per raggiungere Foggia occorrono tre ore con i pullman perché la ferrovia non serve alcuni comuni.

L'accorpamento ha creato difficoltà per la giurisdizione volontaria, le amministrazioni di sostegno, le tutele dei disabili; i processi penali, a causa delle testimonianze delle forze dell'ordine, rischiano di sguarnire il territorio di tutela.

I disagi odierni nascono dall'essere i giudizi civili e quelli penali pendenti ante 13 settembre celebrati a Lucera, mentre le udienze preliminari e tutti i nuovi

giudizi si svolgono nella sede centrale di Foggia e i processi di lavoro e previdenza presso altro ufficio di Foggia.

Con ulteriori note nelle date 18 e 19 dicembre 2013, Il Sindaco di Rodi Garganico, anche a nome dei Sindaci dei Comuni del Promontorio del Gargano, ha evidenziato i disagi causati dalla notevole distanza che separa il territorio di Rodi Garganico da Foggia e le difficoltà di collegamento che ne conseguono per i testimoni, le attività connesse alla volontaria giurisdizione, le spese per le notificazioni, nonché per la tutela di un territorio con importanti infiltrazioni mafiose.

Il Sindaco ha inoltre precisato che per la popolazione del Gargano la situazione certamente non migliorerebbe qualora si pervenisse al ripristino del Tribunale di Lucera, poiché la stessa distanza separa il territorio del Gargano sia da Lucera che da Foggia. Ha pertanto auspicato l'istituzione di un nuovo Tribunale con corrispettiva Procura con sede nel Gargano, ovvero il ripristino della sezione distaccata di Rodi Garganico anche come articolazione del Tribunale di Foggia.

In una prima relazione del 29 ottobre 2013, il Presidente del Tribunale di Foggia, ha esposto di aver, nell'immediatezza dell'avvio della riforma, attivato la procedura prevista dall'art. 8 d.lgs. 155\2012 ed ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare i locali del soppresso Tribunale di Lucera per la trattazione dei giudizi pendenti, civili e penali, esclusi quelli in materia di lavoro e fallimentare, relativi alle sedi di Lucera ed alle sue sezioni distaccate: Apricena e Rodi Garganico.

Tale operazione ha reso possibile la concentrazione presso il Tribunale accorpante delle sei sezioni distaccate rientranti nel circondario di Foggia, disponendo quest'ultimo di spazi adeguati.

Come precisato dal Presidente, *“fermo restando che il servizio giustizia veniva garantito presso di esse fino al 13 settembre”*, le operazioni di accorpamento sono state *“in gran parte portate a termine entro la stessa data, in modo che dal giorno successivo i servizi degli uffici giudiziari soppressi fossero gestiti totalmente dall'accorpante Tribunale di Foggia, senza necessità di disporre di rinvii dell'attività giudiziaria.”* Ciò è stato possibile in quanto il Presidente, utilizzando lo strumento previsto dall'art. 48-quinques, aveva disposto che dal 22 luglio 2013 fossero trattati presso la sede centrale anche tutti gli affari che secondo i criteri ordinari si sarebbero dovuti trattare presso le sezioni distaccate.

Diversamente si è verificato per le sopresse sezioni distaccate di Rodi Garganico e Cerignola. Per queste, infatti, non è stato possibile effettuare il trasferimento di fascicoli ed arredi a causa degli ostacoli di vario genere frapposti da gruppi di persone e da parte di pubblici amministratori dei territori di riferimento delle stesse.

Tuttavia, con l'ausilio della forza pubblica, le operazioni di trasferimento sono state effettuate presso le sezioni di Cerignola e di Rodi Garganico, rispettivamente il 27 settembre ed il 5 ottobre 2013.

Conseguentemente, da tali date *“tutte le udienze relative a procedimenti già pendenti presso la sezione distaccata di Cerignola venivano regolarmente tenute in Foggia e tutte le udienze relative a procedimenti già pendenti presso la sezione distaccata di Rodi Garganico venivano regolarmente tenute in Lucera.”*

Ha dichiarato, inoltre, il Presidente che *“tutti i dipendenti trasferiti dagli uffici giudiziari soppressi sono stati sistemati nelle varie cancellerie e dispongono di una propria postazione lavorativa”*.

A seguito di richiesta di questa Commissione, di aggiornamento sull'attuazione dei d.lgs. 155 e 156 del 2012, il Presidente del Tribunale di Foggia ha trasmesso la relazione integrativa dell'11/04/2014 nella quale afferma: *“Pur in presenza di notevoli carenze di organico e di difficoltà di ordine logistico il bilancio di questi primi mesi di operatività della “nuova geografia giudiziaria” è oltremodo positivo sotto il profilo della produttività degli uffici....”*

*“Al riguardo basti pensare che gli affari già pendenti presso la soppressa ed accorpata procura della Repubblica di Lucera sono stati definiti in misura superiore al 70%; le controversie di lavoro e presidenziali già pendenti presso il soppresso ed accorpato Tribunale di Lucera sono state esaurite dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Foggia nella misura di oltre il 42%. Complessivamente la sezione lavoro del Tribunale di Foggia ha ridotto la pendenza del 15%.... Per tutti gli altri settori lavorativi le pendenze non solo non sono aumentate, ma anzi in alcuni casi hanno avuto una leggera diminuzione (contenzioso civile ordinario, esecuzioni immobiliari)... Risultati, questi, che sarebbe stato illusorio pensare di raggiungere con lo stesso numero complessivo di magistrati nella pregressa situazione di esistenza di due Tribunali e di sei sezioni distaccate, che certamente avrebbero rappresentato un ostacolo ad un'organizzazione del lavoro giudiziario dotata della indispensabile flessibilità e quindi capace di adeguarsi alle mutevoli situazioni di organico ovvero a prolungate legittime as-*

*senze del personale giudiziario o amministrativo. Tale affermazione è ampiamente supportata in modo obiettivo dai dati statistici del quadriennio 1.7.2009-30.6.2013 relativi ai due Tribunali di Foggia e Lucera”*

*“Per quanto riguarda le criticità nell'attività giudiziaria conseguenti all'accorpamento del Tribunale di Lucera e delle sezioni distaccate, debbono ritenersi del tutto superate quelle, già segnalate nella relazione del 29.10.2013, derivanti dal ritardo con il quale è stato possibile effettuare il trasferimento dei fascicoli dalla sezione distaccata di Cerignola a Foggia e dalla sezione distaccata di Rodi Garganico a Lucera...( le operazioni di trasferimento dei fascicoli e dei registri esistenti presso le sezioni di Cerignola e Rodi Garganico venivano effettuate -rispettivamente -il 27 settembre ed il 5 ottobre con l'ausilio della forza pubblica). E' infine ragionevole ipotizzare che la situazione non potrà che migliorare e che i risultati positivi finora comunque conseguiti diverranno sicuramente più vistosi allorché sarà risolto il problema dell'edilizia giudiziaria, atteso che potrà così essere eliminata la sezione stralcio, che rappresenta in questo momento una soluzione organizzativa obbligata, ma di non particolare efficienza e funzionalità.”*

**Anche nel caso in esame, si tratta di ufficio, il Tribunale di Foggia, che ha realizzato l'accorpamento con immediatezza, in assenza di criticità sotto il profilo logistico ed organizzativo ad eccezione di quelle temporanee, allo stato contenute con il ricorso allo strumento previsto dall'art. 8 d.lgs. 155\2012.**

**L'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 48-quinquies O.G. ha reso possibile, sin dalla data di efficacia della riforma (14 settembre 2013), l'espletamento presso il Tribunale di Foggia di tutta l'attività giurisdizionale delle sezioni distaccate (in particolare di Manfredonia, San Severo, Trinitapoli, Apricena), ad eccezione di quelle di Cerignola e Rodi Garganico, il cui trasferimento, a causa di resistenze locali che hanno inizialmente impedito il trasloco dei fascicoli, è comunque divenuto operativo, rispettivamente, il 27 settembre ed il 5 ottobre 2013.**

**Quanto alle considerazioni svolte dagli esponenti del territorio del Gargano, è condivisibile la posizione dei sindaci di ritenere irrilevante per la risoluzione della loro problematica l'eventuale ripristino del Tribunale di Lucera che, distando dal Gargano gli stessi chilometri che separano quest'ultimo da Foggia, non apporterebbe alcun miglioramento.**

**In relazione alla richiesta di ripristino della sede di Rodi Garganico, poiché si tratta di sezione distaccata, si fa integrale rinvio a tutte le considerazioni che hanno condotto alla soppressione dell'istituto stesso, già esposte nella parte generale della relazione.**

**Con riferimento, infine all'ulteriore richiesta di istituzione di un autonomo Tribunale con relativa Procura avente sede a Rodi Garganico, la stessa implica necessariamente l'intervento di un'apposita norma primaria.**

**La modifica richiesta non può, infatti, formare oggetto di decreto correttivo dovendo ritenersi preclusa rispetto alla finalità prevista dalla legge delega 148\2011 di "ridurre gli uffici giudiziari di primo grado".**

**Si segnala per completezza che il Tribunale di Lucera, unico Tribunale soppresso nel distretto di Bari, oltre a presentare indici al di sotto dei parametri considerati, si trova ad una distanza di meno di venti chilometri dalla sede accorpante di Foggia.**

**Anche con riferimento alla misurazione del tasso di impatto della criminalità organizzata, la relazione a firma del procuratore di Bari, DDA competente per territorio, richiamata nelle "Schede analitiche" allegate alla presente relazione, non ha evidenziato fenomeni di particolare impatto, tali da giustificare, a fronte della lontananza dai parametri prescelti, il mantenimento del Tribunale di Lucera. Tale specifico rilievo riguarda anche il territorio del Gargano che, prima della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, rientrava nel circondario di Lucera.**

**Il reperimento di ulteriori spazi da mettere a disposizione del Tribunale di Foggia – una volta terminato l'utilizzo degli immobili autorizzato ex art. 8 D.lgs. 155/2012 - potrebbe comunque costituire oggetto di un'opportuna azione di supporto, posta in essere da organismo interno o esterno a questa Amministrazione, secondo valutazione rimessa all'On. Ministro.**

## **DISTRETTO DI CATANZARO**

### **CASTROVILLARI E ROSSANO**

Per meglio comprendere la situazione del Tribunale di Rossano accorpato a quello di Castrovillari, vanno prese in esame le relazioni del Presidente del Tribunale accorpante e degli avvocati del Foro di Rossano.

Il Presidente del Tribunale di Castrovillari ha esposto che l'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 155/2012 con il DM 13/9/2013 d'iniziativa del Sig. Ministro, di utilizzo degli immobili del Tribunale di Rossano, ha determinato grosse criticità e problemi organizzativi per la celebrazione delle udienze e delle camere di consiglio presso la sede di Rossano in quanto implicava uno spostamento da una sede all'altra, di magistrati e di personale amministrativo, non compatibile con le esigue risorse disponibili. Pertanto il Presidente del Tribunale di Castrovillari ha ritenuto di non volersi avvalere del suddetto DM autorizzatorio 13/9/2013.

Il Presidente ha, peraltro, evidenziato che la sede dell'ufficio accorpante possiede locali addirittura sovrabbondanti rispetto alle necessità conseguenziali all'accorpamento dei due uffici giudiziari di Castrovillari e Rossano; che l'immobile è cablato e funzionante a tutti gli effetti; che, oltre ad avere aule di udienza, possiede un'aula bunker di ben 3.516 metri quadri, direttamente collegata alla casa circondariale di Castrovillari, nella quale, da altri tribunali del circondario, viene richiesta la celebrazione dei dibattimenti penali di criminalità organizzata.

Ha poi puntualizzato che non sussiste alcuna soluzione organizzativa alternativa rispetto a quella prospettata dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente della sezione penale di concentrare l'attività giurisdizionale nella sola sede dell'ufficio accorpante. Ciò in quanto qualora si fosse optato per una soluzione che prevedeva l'attribuzione esclusiva di un certo numero di giudici presso gli uffici di Rossano, le disfunzioni sarebbero state talmente gravi da rendere la soluzione impraticabile. Infine il Presidente ha ricordato che il Presidente della Camera Penale di Castrovillari, auspicando una immediata concentrazione dell'attività giurisdizionale presso l'unica sede dell'ufficio accorpante, aveva rilevato che: *"in un territorio ad alta densità criminale l'impedimento al regolare espletamento della giustizia, costituirà soltanto un vantaggio per la criminalità organizzata."*

Gli avvocati di Rossano non lamentano la mancanza di idonei locali del Tribunale accorpante, ma piuttosto le eccessive distanze e la lievitazione dei costi della giustizia; nella relazione si quantifica una spesa superiore a quella del 2012 del 300% (da 287.760,87 a 870.195,25 euro) e un aumento del 416% per le notifiche a mani e di 373% per le esecuzioni. Hanno, inoltre, rappresentato che Rossano è sede di struttura carceraria e che non si comprendono le ragioni per le quali l'accorpamento sia stato effettuato nonostante Castrovillari avesse un numero di pendenze inferiore a quello di Rossano.

Da ultimo è pervenuta copia del verbale 8.2.2014 dell'Unione Regionale degli Ordini Forensi della Calabria alla quale si fa rinvio.

In sintesi, viene contestata la decisione di sopprimere il Tribunale di Rossano per violazione della lett. B) del comma n. 2, art 1 Legge 14.9.2011, n. 148, *“in presenza in quel territorio di una criminalità organizzata diffusa, gestita da cosche mafiose, operanti soprattutto nei territori di Rossano, Corigliano Calabro, Mirto Crosia e Cariati, nel cui ambito è stato anche sciolto per infiltrazioni mafiose il Consiglio Comunale di Corigliano Calabro, la città più grande della provincia di Cosenza, criminalità che, dopo il provvedimento di soppressione del Tribunale, ha incrementato la sua attività criminosa, come dimostrano i gravissimi episodi riportati sulla stampa nazionale e locale e come risulta dalla ingente attività della Direzione Distrettuale Antimafia”*

Si aggiunge che anche il Procuratore Generale di Catanzaro, consapevole della criminalità esistente nel Circondario, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha evidenziato il grave *vulnus* arrecato all'amministrazione della giustizia nel Distretto di Catanzaro con la soppressione del Tribunale di Rossano.

**Anche nel caso in esame si tratta di ufficio, il Tribunale di Castrovillari, che ha realizzato l'accorpamento in assenza di criticità logistico organizzative nell'immediatezza del termine di efficacia della riforma.**

**Il Presidente del Tribunale di Castrovillari ha infatti ritenuto di non avvalersi dell'autorizzazione all'utilizzo dei locali del soppresso Tribunale di Rossano, concesso ex art. 8. d.lgs. 155\2012, avendo a disposizione spazi più che adeguati all'accorpamento presso il nuovo palazzo di Giustizia di Castrovillari ed una ampia aula bunker direttamente collegata con l'attigua struttura carceraria**

**Con riferimento ai profili di contrasto alla criminalità organizzata, deve rilevarsi che nelle “Schede analitiche” prodotte nel Consiglio dei Ministri che ha approvato lo schema di d.lgs. 155\2012, il dato in oggetto risulta ampiamente valutato sulla base delle risultanze della relazione della competente D.D.A. Tale relazione era stata appositamente richiesta anche per gli altri distretti interessati da fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata, proprio al fine di assicurare sul territorio i necessari presidi.**

**Si fa comunque integrale rinvio alle suddette “Schede Analitiche” per la valutazione, quanto ai tribunali in oggetto, della comune appartenenza all’area nord della provincia di Cosenza, della contiguità territoriale, delle comuni e specifiche fenomenologie criminali segnalate nella relazione della D.D.A. che rendono opportuno l’accorpamento, consentendo, l’istituzione di un presidio giudiziario unificato caratterizzato da un bacino di utenza di 250.000 abitanti.**

**Con riferimento alle questioni esposte dall’Avvocatura, le stesse esulano dai compiti di questo gruppo di lavoro, non attenendo a criticità tecnico-funzionali.**

**Si rileva, infine, che, essendo stata effettuata nel gennaio 2014 un’ispezione ordinaria al Tribunale di Castrovillari, come risulta dalla nota inviata dall’Ispettorato del Ministero della Giustizia, pare opportuno che sia acquisita copia della relazione stessa all’esito della detta ispezione.**

## **DISTRETTO DI CATANIA**

### **RAGUSA E MODICA**

Il Tribunale di Ragusa ha accorpato la ex sezione distaccata di Vittoria e il Tribunale di Modica. L'utilizzo dei locali di quest'ultimo è stato autorizzato ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 155\2012, per il periodo di due anni per la trattazione degli affari civili pendenti alla data dell'entrata in vigore della legge e per la dislocazione dell'archivio, con esclusione dei fascicoli "correnti" penali e civili relativi alla ex sezione distaccata di Vittoria ed a quelli penali "correnti di pertinenza del soppresso Tribunale di Modica che sono stati tutti trasferiti presso la sede accorpante.

Già nel 2010, prima della riforma della geografia giudiziaria, il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa avevano rilevato le criticità dell'attuale palazzo di giustizia a causa dell'assenza dei requisiti antisismici e di ingressi idonei ai disabili, di certificazione antincendio determinata dall'assenza di uscite di sicurezza.

Si tratta di criticità ben note al Comune di Ragusa, tenuto *ex lege* 329\41 a provvedere, che con nota del 14.10.2013, pervenuta a questo gruppo di lavoro ed allegata in atti, ha dichiarato di aver ottemperato alla maggior parte delle richieste che erano state formulate nella nota del luglio 2010 dal Presidente e dal Procuratore della Repubblica di Ragusa. Quanto all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, ha rappresentato che la normativa nel frattempo intervenuta (D.P.R. 151\11), ha reso necessarie ulteriori attività relativamente all'adeguamento delle vie di esodo, rispetto alle quali si è detto disponibile per quanto di sua competenza.

Con nota del 28 novembre 2013 il Presidente del Tribunale ha confermato l'assenza, allo stato, di certificazione prevenzione incendi, comunque in via di definizione, e la non rispondenza del palazzo di giustizia ai requisiti di struttura antisismica, rappresentando anche l'insufficienza ad ospitare tutta l'attività giudiziaria.

Ha evidenziato che è stato "*reperito un intero piano dell'ex palazzo INA di proprietà comunale esteso circa mq. 600 ed ubicato nelle immediate vicinanze del palazzo di giustizia allo scopo di alleggerire il carico notevolmente aumentato dopo l'accorpamento al Tribunale di Ragusa di quello di Modica e della sezione distaccata di Vittoria (personale, arredi, fascicoli, utenti)*".

Pare rilevante segnalare che tale individuazione ha ora acquisito concretezza ed attualità essendo in corso la consegna dei suddetti locali, come evidenziato nelle note del 22 gennaio e del 18 febbraio 2014. In particolare con quest'ultima il Presidente del Tribunale di Ragusa, nel riscontrare la nota del Sindaco di Ragusa, ha preso atto dell'imminente consegna dei locali ubicati al primo piano dell'ex palazzo Ina ed ha chiesto fornirsi *“le opportune disposizioni per l'organizzazione del trasferimento di arredi, archivi e fascicoli delle cancellerie lavoro, esecuzioni immobiliari ed esecuzioni mobiliari, destinati ad essere allocati nei predetti locali così come discusso in sede di Commissione di Manutenzione.”* Ha, inoltre, ribadito la necessità, esaminata nella riunione della Commissione di Manutenzione del 30 gennaio 2014, di *“assegnare oltre al primo piano dei citati locali del Palazzo Ina anche il piano terra da adibire ad aule udienze per un più comodo accesso degli utenti e per aumentare gli spazi per le cancellerie.”*

Il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Modica ha rilevato la non coerenza della riforma come esitata rispetto ai principi della legge delega del 2011. Il verbale di audizione riporta:

*“Modica possiede una struttura nuova, un edificio costruito nel 2004 dotato di tutti i servizi telematici e di tutte le strutture adeguate, rispettosa della normativa antisismica, moderna e funzionale. Si tratta di un palazzo costato circa 12 milioni di euro che dopo lo scadere del termine concesso ex art. 8, non dovrà essere dismesso, ma è quanto mai opportuno che venga utilizzato anche al servizio di quello di Ragusa che dista da Modica appena 12-13 chilometri.*

*In tal modo si eviterà che Ragusa, il cui Tribunale presenta grandi criticità, anche per l'assenza dei criteri previsti dalla normativa antisismica, debba sopportare costi di gestione non inferiori a due milioni di euro annui.*

*Non si chiede il ripristino del Tribunale, ma l'utilizzo dei locali esistenti anche in considerazione delle condizioni di quello di Ragusa, che necessita di interventi e non è idoneo a contenere la ex sezione distaccata di Vittoria e l'ex Tribunale di Modica”.*

**Anche nel caso in esame si tratta di ufficio, il Tribunale di Ragusa, con criticità pregresse rispetto alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie che riguardano, in particolare, profili di inadeguatezza sotto il profilo amministrativo del Tribunale di Ragusa, rispetto ai quali il Comune**

competente ha dichiarato di aver in parte ottemperato e, quanto alla certificazione prevenzione incendi, di aver avviato le attività necessarie per il rilascio della stessa. Il Comune ha inoltre messo a disposizione del Tribunale di Ragusa i locali del primo piano dell'ex palazzo Ina. La disponibilità anche del piano terra del suddetto Palazzo Ina, che la Commissione di monitoraggio ha di recente richiesto al Comune, consentirebbe di trovare soluzione alle criticità di spazio.

Il reperimento di ulteriori spazi da mettere a disposizione del Tribunale di Ragusa, tramite i locali individuati o altri diversi, potrebbe comunque costituire oggetto di un'opportuna azione di supporto, posta in essere da organismo interno o esterno a questa Amministrazione, secondo valutazione rimessa all'On. Ministro, al fine di consentire il totale accentramento presso il Tribunale di Ragusa degli uffici accorpati, entro il termine di durata massima del provvedimento ex art. 8 d.lgs. 155\2012.

Deve segnalarsi che all'interno della provincia di Ragusa, l'omonimo Tribunale, intangibile in quanto capoluogo di provincia, si poneva al di sotto degli *standard* individuati, ed ancor maggiormente al di sotto degli stessi si collocava il soppresso Tribunale di Modica, con un numero totale di sopravvenienze civili e penali annue di circa 4.630, a fronte di una media nazionale di 18.623, con una popolazione di poco superiore al limite dei centomila abitanti (114.253, dati censimento 2011) e con una pianta organica di soli 10 magistrati.

L'accorpamento dei due piccoli uffici, ha consentito la realizzazione di una struttura giudiziaria di consistenza più adeguata, con una pianta organica di 26 giudici, un bacino di utenza di circa 300.000 abitanti, e quindi più prossima agli standard di efficienza. Anche la vicinanza tra i due uffici giudiziari, che distano tra loro appena 15 chilometri, con tempi di percorrenza minimi, è dato che depone per la permanenza di un solo presidio sul territorio, non apparendo giustificato in tale situazione, nell'ottica di razionalizzazione e del necessario contenimento della spesa, sostenere i costi di due strutture giudiziarie.

Ad analoga conclusione si giunge anche con riferimento al diverso profilo del contrasto alla criminalità organizzata, tenuto conto del modestissimo impatto dei procedimenti della competente D.D.A., quale emerge dalla relazione a firma del Procuratore di Catania, che è stata richiamata nelle "Schede analitiche" prodotte nel Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2011 ed allegate alla presente relazione.

**Pare, tuttavia, opportuno disporre una verifica tecnico – strutturale alla luce di quanto emerso sulle criticità logistiche.**

## **DISTRETTO DI CALTANISSETTA**

### **ENNA E NICOSIA**

Nel corso dell'audizione, il Sindaco di Nicosia, dopo avere evidenziato le gravi carenze infrastrutturali che non rendono agevole raggiungere Enna, sede del Tribunale che ha accorpato Nicosia (carenze riconducibili all'assenza di strade percorribili, di mezzi di trasporto e di rete ferroviaria), ha depositato una bozza provvisoria di progetto normativo alla quale viene allegata una mappa di un nuovo Tribunale, definito "*Tribunale di montagna*" nel cui circondario dovrebbero convergere alcuni comuni del distretto di Messina – compresa Mistretta sede di Tribunale soppresso – alcuni comuni appartenenti al distretto di Caltanissetta e numerosi comuni (San Mauro Castelverde, Petralia Sottana, Geraci Siculo, Castellana Sicula, Petralia Soprana, Ganci, Blufi, Bompietro, Alimena) facenti parte del circondario di Termini Imerese, Distretto di Palermo.

C'è tuttavia da tenere in considerazione che il Presidente del Tribunale di Enna nella relazione del 9 aprile 2014, ha dichiarato che l'espletamento presso il Tribunale accorpante di Enna dell'attività giudiziaria già svolta dal Tribunale di Nicosia "*è avvenuto per intero in base alla già fissata data del 15.9.2013; che i magistrati in servizio presso il soppresso Tribunale di Nicosia hanno tutti regolarmente assunto le proprie funzioni presso il Tribunale di Enna contemporaneamente all'avvenuta soppressione; che analogamente è avvenuto con riferimento al personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di Nicosia; che tanto i giudici quanto il personale amministrativo hanno ormai trovato idonea collocazione*" presso i locali del Tribunale accorpante; che è stato ultimato anche il trasloco dei mobili e degli archivi (salvo una parte dell'archivio remoto non di immediato utilizzo) esistenti presso il Tribunale di Nicosia; che è prevista a breve la riconsegna dei locali di Nicosia al Comune, con esclusione dell'archivio storico del soppresso Tribunale, per il quale l'ente locale non ha ancora reperito locali idonei ad ospitarlo.

**L'accorpamento del soppresso Tribunale di Nicosia al Tribunale di Enna è avvenuto in piena coincidenza con la data di efficacia della riforma ed in assenza di qualsiasi criticità. A distanza di pochi mesi dall'avvio della revisione delle circoscrizioni, l'organizzazione della nuova struttura giudiziaria venutasi a creare a seguito dell'accorpamento è pienamente**

operante e stabilizzata ed è realizzata l'integrazione dei magistrati e del personale amministrativo.

Deve, inoltre, segnalarsi che il distretto di Caltanissetta, a fronte di un complessivo bacino di utenza di soli 422.000 abitanti, era costituito da 4 tribunali (Caltanissetta, Enna, Gela e Nicosia), tutti di piccole dimensioni, dei quali in particolare quello di Nicosia era il più piccolo e si poneva al di sotto di tutti i parametri selezionati, per sopravvenienze annue totali degli affari, civili e penali, pari a soli n. 2.351 affari, per pianta organica dei magistrati, composta da 8 unità, per carico di lavoro pro capite, pari per magistrato a n. 239,9 procedimenti. Quanto al bacino di utenza, era di soli 72.184 abitanti e pertanto ponendosi al di sotto della soglia dei centomila, valgono le considerazioni già esposte in precedenza al riguardo. Si segnala, inoltre che la distanza tra Enna e Nicosia è di 42 chilometri.

Quanto alla proposta istituzione del "Tribunale di montagna", è del tutto indimostrato che un'operazione di così alto impatto - trattandosi di un Tribunale con bacino di utenza su ben tre diversi distretti, Palermo, Messina e Caltanissetta - possa costituire un utile presidio giudiziario sotto il profilo dell'efficienza e della consistenza dimensionale, in considerazione delle modeste dimensioni del Tribunale di Nicosia e di quelle del soppresso Tribunale di Mistretta (quest'ultimo in assoluto il più piccolo Tribunale d'Italia, con indici davvero minimi, sopravvenienze annue totali, civili e penali, nel quinquennio 2006-2010 di soli n. 1.518 affari a fronte della media nazionale di oltre 18.000, pianta organica del Tribunale di 6 magistrati, carico di lavoro n. 253 affari pro-capite a magistrato a fronte di una media nazionale di n. 638, bacino di utenza di 20.732 abitanti, ben al di sotto del limite dei centomila). In ogni caso, la questione relativa alla costituzione del "Tribunale di Montagna", così come quella relativa all'istituzione del Tribunale di Olbia, non può essere oggetto di un decreto correttivo ed esula dalla competenza di questo Gruppo di lavoro.

## LE SEZIONI DISTACCATE INSULARI

Con il d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 ed al fine di favorire l'avvio della riforma e rendere graduale il passaggio al nuovo assetto ordinamentale per alcune delle strutture giudiziarie già presenti nelle isole, è stato previsto il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio fino al 31 dicembre 2016.

In attuazione del comma 4, art. 10 del suddetto d.lgs. è stato adottato il decreto ministeriale che fissa la data di funzionamento delle stesse.

Devono pertanto ritenersi ridimensionate e non più di immediata attualità le considerazioni, di seguito riportate, esposte dai Sindaci e dagli esponenti di riferimento delle sezioni distaccate soppresse, prima dell'emanazione del suddetto d.lgs. 14\14.

### DISTRETTO DI FIRENZE

#### *LA SEZIONE DISTACCATA DI PORTOFERRAIO*

Nel corso dell'audizione del 12 dicembre 2013 è stata motivata da esponenti politici e dai Sindaci elbani l'esigenza di ripristino del presidio giudiziario di Portoferraio.

Nel richiamare il contenuto della relazione allegata al verbale di audizione, si indicano in sintesi le motivazioni:

- Le caratteristiche generali del territorio, le infrastrutture e i trasporti marittimi e via terra; Portoferraio è la terza isola italiana e in estate ha una popolazione di 3/400.000 abitanti tanto da avere una sede distaccata della Prefettura;
- La presenza di una casa di reclusione di Porto Azzurro e la necessità del trasferimento dei detenuti è causa di criticità e di costi per il DAP: vengono denunciati dal SAPPE *“grossi disagi anche al personale della polizia penitenziaria della casa di reclusione di Porto Azzurro per costi di gestione collegati alle traduzioni e per indennità di missione”*;
- Difficoltà dei collegamenti per l'assenza di una rete ferroviaria e l'assenza di autobus di linea in orari compatibili con quelli di arrivo dei traghetti dall'Elba;

- Durata complessiva del viaggio di sola andata per raggiungere il Tribunale di Livorno pari a cinque ore, a causa della distanza del porto di sbarco a Livorno di circa 90 km;
- Condizioni meteo-marine e difficoltà di trasporto di anziani e portatori di handicap;
- Lunga serie di rinvii di udienze penali e civili per mancata comparizione a Livorno di testimoni, forze dell'Ordine, parti, difensori quasi sempre a causa delle condizioni meteo marine;
- Criticità dell'Ufficio del giudice tutelare trasferito a Livorno con necessità che anche i destinatari di tutela debbano recarvisi per le attività ex art. 149 c.c.;
- Gravi disagi per le Forze dell'ordine dell'isola per svolgere attività connesse al regolare svolgimento dei procedimenti giudiziari con seri rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico del territorio specialmente nel periodo estivo;
- Maggiori oneri e costi dell'Amministrazione dello Stato a seguito delle trasferte delle forze dell'Ordine.
- Maggiori costi per le notifiche e maggiori costi per le indennità di trasferta.

## **DISTRETTO DI NAPOLI**

### *LA SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA*

I Sindaci dei sei Comuni di Ischia e la rappresentante dell'associazione disabili della Croce Rossa Ischia Soccorso, nel corso dell'audizione del 7 novembre 2013, hanno sostanzialmente espresso le stesse riserve già sopra riportate con riferimento all'isola d'Elba.

In sintesi hanno evidenziato: disagi della popolazione di Ischia (dovuti anche alle condizioni meteo in alcuni periodi dell'anno e al flusso di almeno 1200 persone al giorno con impossibilità di imbarcarsi in orari compatibili con quelli degli uffici giudiziari), per raggiungere la sede giudiziaria di Napoli; disagi per i disabili a causa delle difficoltà del loro trasferimento; aumento dei costi per la difesa, aumento dei costi per gli adempimenti giudiziari; aumento dei costi per l'invio dei dipendenti comunali citati come testimoni prevalentemente per reati urbanistici presso la sede del Tribunale di Napoli con una stima annuale di circa 160.000 euro; aumento dei costi anche per le Forze dell'Ordine presenti sul territorio di Ischia per le stesse motivazioni e possibilità,

soprattutto nel periodo estivo (quando la popolazione raggiunge il numero di 250.000-300.000 abitanti anche per la presenza di circa 300 strutture alberghiere) e che dette forze dell'Ordine, a causa delle continue trasferte, possano essere distolte dal primario compito di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico; aggravii di spesa a causa del trasferimento dell'Ufficio UNEP per notifiche a mano, esecuzioni mobiliari ed immobiliari.

Nella relazione, infine, si sottolinea che la “sostanziale impossibilità per il cittadino dell'isola di Ischia di potere agevolmente fare ricorso alla giustizia, determina il pericolo di un approccio con sistemi alternativi, non sempre leciti, per la risoluzione delle controversie lesive dei diritti dei singoli”.

## **DISTRETTO DI MESSINA**

### *LA SEZIONE DISTACCATA DI LIPARI*

Il Sindaco di Lipari, nel corso dell'audizione del 12 dicembre 2013, e con la relazione allegata, ha evidenziato i gravi disagi e le diseconomie del servizio giustizia per il comprensorio dell'arcipelago delle Eolie, affermando che la natura insulare del presidio giudiziario in relazione all'estensione del territorio, al numero degli abitanti, ai sistemi di comunicazione, all'indice del contenzioso civile e penale, alla complessità e all'articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio, alla mancanza di un aeroporto e soprattutto alle condizioni deficitarie dei trasporti marittimi, giustificano un'attenzione particolare. Ha poi rappresentato la necessità di prevedere e iscrivere su apposito capitolo le cospicue somme per tutti i dipendenti e funzionari chiamati a testimoniare al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Di contro, il Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 12/3/2014 e con successiva nota in data 8/5/2014, sottolinea come la riapertura della sede insulare, accorpata quanto a personale, ufficio NEP, arredi ed archivio corrente fin dall'avvio della riforma a settembre 2013, ha determinato un aggravio in termini di efficienza e di ragionevole durata dei processi.

La situazione complessiva è ulteriormente aggravata dal mancato aumento del personale amministrativo. Il Presidente del Tribunale paventa che la riorganizzazione degli uffici di Lipari possa essere causa di minore efficienza nel regolare svolgimento dell'attività giudiziaria.

## **SITUAZIONE TRIBUNALI PER I QUALI NON SONO STATE SEGNALATE CRITICITA' DA PARTE DI ESPONENTI DEL TERRITORIO. PRESIDENTI SENTITI SU INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE**

Di seguito si ritiene opportuno richiamare in sintesi le considerazioni espresse dai **Presidenti di alcuni di quei Tribunali, per i quali non sono pervenute segnalazioni di criticità da parte di esponenti del territorio e che sono stati sentiti su iniziativa di questa Commissione.** Si tratta peraltro di uffici giudiziari il cui adeguamento rispetto all'assetto venutosi a determinare a seguito della nuova geografia giudiziaria, è in via di evoluzione o già definito. Discorso a parte va fatto relativamente al Tribunale di Roma, il più grande dei tribunali metropolitani sul territorio nazionale, che presenta criticità allocative.

### **DISTRETTO SALERNO**

#### *TRIBUNALE DI SALERNO*

Il Presidente del Tribunale di Salerno in diverse occasioni ha rappresentato che le problematiche logistiche degli uffici giudiziari, risalenti a periodi antecedenti la riforma e risolvibili con il completamento dei lavori della Cittadella Giudiziaria. In data 23 aprile 2014 ha comunicato l'assegnazione agli uffici del Tribunale - settore civile e penale - di due edifici nella Cittadella giudiziaria. Sarà conseguentemente possibile accorpate la sezione distaccata di Eboli, attualmente oggetto di un DM, emanato ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 155/2012.

Per completezza di informazioni si evidenzia che, allo stato, gli edifici delle sezioni distaccate di Montecorvino Rovella e Amalfi sono ancora utilizzati, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 155/2012, per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale pendente alla data dell'entrata in vigore della riforma.

### **DISTRETTO DI NAPOLI**

#### *TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA*

Il Presidente del Tribunale, illustrando la situazione logistica degli edifici che ospitano gli uffici giudiziari, ha affermato che la dislocazione in più siti (uno

per il settore penale, uno per il civile ed uno per il settore amministrativo) ha provocato molti problemi nel momento in cui si è dovuto procedere all'accorpamento degli uffici soppressi. In particolare l'edificio ove sono tenute le udienze civili ed è allocato l'UNEP, che era in origine un convento, presenta notevoli aspetti di criticità riguardo agli accessi ed all'insufficienza di aree di parcheggio.

Di contro sono in fase di completamento due costruzioni che si affiancano agli edifici ora occupati dal settore penale e dagli uffici amministrativi: la prima (ormai quasi ultimata) dovrebbe ospitare la Procura della Repubblica che attualmente occupa due piani del Tribunale (circa 15 stanze). Per il completamento dell'altra costruzione i tempi potrebbero essere invece più lunghi, forse due o tre mesi di ritardo rispetto alla prima.

Per quanto riguarda l'accorpamento degli uffici soppressi, il Presidente ha dichiarato che non vi è stata alcuna interruzione nella celebrazione delle udienze della ex sezione distaccata di Gragnano, che sono state tenute nella sede accorpante nell'immediatezza della data di efficacia della riforma.

#### ***TRIBUNALE DI AVELLINO***

Il Tribunale di Avellino ha accorpato il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi e la sezione distaccata di Cervinara

Le problematiche logistiche, già presenti prima dell'entrata in vigore della riforma, sono state fronteggiate grazie all'impegno assunto dal Commissario straordinario Comunale di Avellino di destinare alle esigenze giudiziarie l'edificio dell'ex Distretto Militare, che necessita tuttavia di opere di adeguamento e ristrutturazione.

Il Commissario ha altresì destinato allo svolgimento dell'attività giudiziaria i locali comunali già occupati dall'Ufficio del Giudice di Pace, dall'Unep e dalla Polizia Giudiziaria.

### **DISTRETTO DI ROMA**

#### ***TRIBUNALE DI ROMA E SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA***

Il Presidente del Tribunale di Roma ha rappresentato che le criticità allocative dell'Ufficio, già esistenti alla data di avvio della riforma, si sono aggravate a seguito dell'accorpamento della sezione distaccata di Ostia. Emergono problemi per la mancanza di spazi per gli archivi correnti e storici; le

aule di udienza e le stanze destinate ai giudici, attesa anche la necessità di ospitare altri Got e gli stagisti che dovrebbero assistere i giudici quotidianamente, non sono più sufficienti.

Il Presidente ha evidenziato che una soluzione al problema potrebbe essere l'acquisizione della ex Caserma Nazario Sauro, sita in un'ala attigua al Tribunale civile di Viale Giulio Cesare. Trattandosi di edificio di proprietà del demanio militare, ha segnalato di aver già richiesto al Ministero della Giustizia, per il tramite della Commissione di manutenzione, di sensibilizzare il Ministero della Difesa in ordine alla cessione.

Problema di rilievo è poi rappresentato dalla scopertura del personale amministrativo rispetto alla pianta organica, tale da rendere difficile l'assolvimento delle attività post dibattimento, l'assistenza alle udienze, la chiamata alle udienze e, più in generale, il corretto funzionamento dell'Ufficio.

Tale problematica potrebbe trovare un miglioramento a seguito della stabilizzazione del personale amministrativo comandato, in via di attuazione.

**Il Tribunale di Roma, pur essendo il più grande dei tribunali metropolitani, non ha fruito di alcun decongestionamento a seguito dell'intervento di revisione. Ciò in quanto, essendo dislocato su un unico territorio comunale, il suo decongestionamento, sulla base dei criteri enucleati dalla legge di delegazione del 2011, sarebbe stato possibile solo attraverso una scissione dello stesso in due presidi giudiziari che avrebbero insistito sul medesimo territorio comunale.**

**In considerazione di quanto esposto dal Presidente del Tribunale, pare opportuno, fornire, secondo le modalità che riterrà di individuare l'On. Ministro, un'attività di sostegno tecnico nella ricerca di spazi ulteriori a servizio del Tribunale di Roma, anche attraverso un supporto nelle necessarie interlocuzioni per acquisire la disponibilità della struttura edilizia individuata.**

## CONCLUSIONI

**Al Gruppo di Lavoro istituito dal Ministro della Giustizia con D.M. 19 settembre 2013 è stato attribuito il compito di monitorare lo stato di realizzazione della riforma introdotta dai Decreti Legislativi nn.155 e 156 del 2012, rilevare eventuali criticità e proporre idonee soluzioni organizzative e normative da adottare nell'arco di tempo concesso per l'emanazione dei decreti correttivi.**

### **A) Stato di realizzazione della riforma.**

L'attività del Gruppo di Lavoro ha quindi innanzitutto mirato a verificare lo stato di attuazione della riforma della geografia giudiziaria, e sotto tale specifico profilo è bene precisare da subito che la situazione presenta molte più luci che ombre.

Per chiarire il senso di questa affermazione va evidenziato in primo luogo che, attesa la portata della riforma messa in atto, che ha coinvolto 945 uffici giudiziari, era da considerare assolutamente fisiologico un momento di iniziale adattamento, con difficoltà di diversa natura.

Ciò posto, l'interesse della Commissione non è stato rivolto ad evidenziare le fisiologiche iniziali criticità - delle quali si è comunque dato conto sulla base delle audizioni effettuate - ma, piuttosto, si è cercato di verificare lo stato di attuazione degli accorpamenti e, soprattutto, se vi siano ancora, dopo la prima fase di assestamento, interventi correttivi da adottare.

Tanto premesso, sul piano dell'attuazione generale della riforma, va dato atto che l'assetto della nuova geografia giudiziaria risulta oramai in grandissima parte definito; gli uffici a ciò deputati hanno provveduto all'accorpamento di quelli soppressi e, nella gran parte dei casi, ciò è avvenuto mediante un migliore utilizzo degli spazi già a disposizione (con evidenti risparmi di spesa).

Molte situazioni complesse sotto il profilo logistico sono state di volta in volta risolte attraverso l'utilizzo del meccanismo di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 155/2012, e cioè consentendo il temporaneo utilizzo selettivo degli immobili in precedenza destinati a sede degli uffici accorpanti per lo svolgimento delle attività degli uffici accorpanti.

Gran parte di tali problematiche sono oramai risolte, soprattutto laddove è stato necessario un utilizzo dello strumento normativo menzionato al solo scopo

di individuare nuove sedi presso gli uffici accorpanti, ovvero effettuare opere di ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi disponibili.

A tali fini, è stata determinante la maggiore o minore efficienza dell'opera svolta dalla dirigenza dei singoli uffici accorpanti, così come l'esistenza o meno di una volontà collaborativa da parte degli uffici accorpati; non può inoltre sottacersi il grande e meritorio sforzo, sia organizzativo che economico (del quale meglio si dirà in seguito) svolto da gran parte dei Comuni accorpanti, soprattutto in sede di risposta alle nuove esigenze allocative ed alle necessità legate ai trasferimenti degli uffici accorpati.

Permangono alcune limitate situazioni di forte criticità, di carattere essenzialmente logistico, legate alla estrema difficoltà di allocazione di alcuni uffici giudiziari interessati dagli accorpamenti.

Di tali difficoltà si è dato di volta in volta conto nel corpo della relazione e le stesse dovranno essere oggetto di un maggior approfondimento, attraverso le attività ispettive suggerite, nonché di un costante monitoraggio nel prossimo futuro.

Preme tuttavia sottolineare che si tratta di ipotesi estremamente ridotte e, soprattutto, in cui la situazione si presentava già oltremodo critica nel periodo antecedente la riforma messa in atto, che ha fatto quindi semplicemente emergere situazioni irrisolte da tempo.

Concludendo sul punto, la Commissione ritiene che l'attuazione della riforma risulti allo stato estremamente avanzata ed in gran parte oramai consolidata, essendovi ancora margini di rapido miglioramento, soprattutto a seguito del completamento delle attività riguardanti i Giudici di Pace, essendo questa parte dell'intervento ancora in corso.

Sotto tale profilo, è presumibile che il pieno recupero del personale amministrativo addetto agli uffici soppressi, ed allo stato in corso di riassegnazione, potrà attenuare molte delle difficoltà lamentate nel corso delle audizioni, pur trattandosi tuttavia di aspetti che, come già evidenziato, risultano estranei al mandato di questa Commissione.

Giova infine ricordare che le lamentate carenze di personale amministrativo sono la migliore conferma della necessità della diminuzione del numero degli uffici più piccoli su tutto il territorio nazionale, quale strumento necessario per la migliore utilizzazione possibile delle scarse risorse umane oggi disponibili.

## **B) Eventuale necessità di decreti correttivi.**

Sotto tale profilo, va innanzitutto sottolineato che, come più volte evidenziato nel corso della relazione, esulano dai compiti di valutazione di questa Commissione le considerazioni di carattere politico e socio-economico riguardanti i territori interessati dalla riforma, più volte espresse dai diversi soggetti che sono stati ascoltati nel corso del tempo; l'indagine è stata quindi rivolta a verificare la sola esistenza o meno di criticità tecniche.

Peraltro, va preso atto dell'indirizzo politico già assunto in alcuni limitati casi dal Governo, con l'adozione di un primo decreto correttivo (Decreto legislativo 19.02.2014 n. 14), con il quale sono stati disposti il temporaneo ripristino, fino al 31 dicembre 2016, di alcune Sezioni Distaccate insulari, nonché alcuni limitati interventi sulla delimitazione dei circondari ed in tema di disposizioni transitorie.

Allo stesso modo, la Commissione ha preso atto della volontà parlamentare espressa in relazione al disposto rinvio della soppressione per alcuni uffici giudiziari dovuta alla particolarità della situazione riguardante la Regione Abruzzo.

Tanto premesso, proprio lo stato avanzato di attuazione della riforma ed il conseguente consolidamento delle situazioni territoriali consente di ritenere che, dal punto di vista strettamente tecnico, allo stato, non sembrerebbero emergere situazioni tali da richiedere un intervento mediante decreto correttivo sotto il profilo di un diverso assetto geografico – in relazione ai territori comunali interessati - dei circondari giudiziari, ovvero addirittura il ripristino di uffici soppressi.

## **C) Criticità specifiche residue.**

Le audizioni effettuate hanno comunque messo in luce situazioni di criticità, alcune delle quali assumono carattere generale o “di sistema”, mentre altre si presentano come specifiche, in quanto legate a ben determinate situazioni territoriali.

Posto quindi che delle criticità più generali si tratterà a proposito degli interventi di approfondimento di indagine e di supporto alla riforma della geografia giudiziaria, verranno in questa sede evidenziate le difficoltà territoriali di carattere specifico.

Queste ultime riguardano in alcuni casi le carenze logistiche strutturali, mentre in altri si presentano come semplici divergenze tra quanto riferito da una parte dai rappresentanti degli Ordini forensi e degli uffici soppressi ed il diverso quadro fattuale dall'altra parte evidenziato dai Dirigenti degli uffici accorpanti e dall'Avvocatura di riferimento del territorio degli stessi.

Appare pertanto opportuno sottoporre all'attenzione del Signor Ministro la valutazione in merito alla possibilità di disporre una verifica presso alcune sedi di Tribunali accorpanti, la cui elencazione sarà in ultimo effettuata.

Potrebbero innanzitutto essere disposte alcune ispezioni straordinarie, con l'ausilio dell'Ispettorato Generale competente, allo scopo di acquisire un quadro aggiornato sui tempi e sulle concrete modalità di svolgimento della giustizia civile e penale.

Risulta peraltro allegata alle conclusioni di questo Gruppo di lavoro la nota del 7 aprile 2014 dell'Ispettorato Generale, dalla quale si evince che l'unica sede fra quelle di cui si dirà a breve nella quale è stata effettuata ispezione in epoca successiva al 13 settembre 2013 è quella del Tribunale accorpante di Castrovillari.

Nessuna verifica ispettiva successiva alla data 13 settembre 2013 risulta invece essere stata effettuata per le altre sedi per le quali la stessa viene reputata opportuna da questa Commissione.

Sotto altro profilo, è opportuna la verifica della situazione strutturale di alcuni immobili di Tribunali accorpanti, in relazione al profilo della loro idoneità e capienza rispetto alle nuove esigenze determinatesi a seguito della riforma.

In particolare, è utile segnalare ulteriormente che la situazione di criticità di alcuni dei Tribunali accorpanti oggetto del suggerito accertamento (Tribunale di Alessandria; Tribunale di Vicenza; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; Tribunale di Bari; Tribunale di Ragusa) era precedente rispetto all'entrata in vigore della nuova geografia giudiziaria, anche se l'accorpamento ha certamente amplificato le difficoltà già note ai competenti uffici del Ministero.

Per gli altri Tribunali, che verranno successivamente elencati (ad esempio Lagonegro) le difficoltà sembrano essere collegate all'incapienza delle strutture giudiziarie accorpanti rispetto al nuovo maggiore numero di magistrati, di personale amministrativo, procedimenti civili e penali, con conseguente necessità di reperimento di nuove aule di udienza e di immobili per collocazione di archivi storici e correnti.

In questo caso, l'approfondimento delle criticità di ordine strutturale potrà essere affidato ad accertamenti tecnici da espletarsi o a cura dei consulenti della competente articolazione del DOG già investiti delle questioni riguardanti detti immobili, oppure da consulenti esterni. Anche questa valutazione viene affidata all'attenzione del Signor Ministro.

Ciò posto, premesso che in alcuni Tribunali si reputa opportuno effettuare sia l'accertamento ispettivo che quello strutturale, si sottopone all'attenzione dell'On. Ministro l'elenco delle possibili verifiche da effettuare:

**presso il Tribunale di Alessandria (tecnico - strutturale ed ispettiva, oltre alla istituzione di un tavolo tecnico, quale azione di supporto per la ricerca di un immobile adeguato);**

**presso il Tribunale di Vicenza (tecnico - strutturale ed ispettiva);**

**presso il Tribunale di Siena (ispettiva);**

**presso il Tribunale di Latina (ispettiva).**

**presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (tecnico - strutturale ed ispettiva);**

**presso il Tribunale di Lagonegro (tecnico – strutturale sulla verifica dell'adeguatezza degli spazi);**

**presso il Tribunale di Bari (tecnico - strutturale ed ispettiva);**

**presso il Tribunale di Ragusa (tecnico - strutturale, oltre alla istituzione di un tavolo tecnico, quale azione di supporto per la ricerca di un immobile adeguato);**

All'esito delle ispezioni, e in presenza di accertate criticità residue, si sottopone all'attenzione del Signor Ministro l'opportunità di attivare attraverso un tavolo tecnico azioni di supporto per il reperimento di disponibilità allocative in favore di quei tribunali che risultano non adeguati rispetto al nuovo assetto.

Il tavolo tecnico al quale si fa riferimento potrebbe essere coordinato dal Ministero attraverso la costituzione di un organismo centrale, composto, tra l'altro, da un tecnico del DOG o da un tecnico esterno, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'Agenzia del Demanio, ai quali potrebbero essere dati i compiti di reperire nuove soluzioni strutturali, con il necessario coordinamento del Presidente della Corte d'Appello e del Presidente del Tribunale interessato, oltre che della competente Commissione di Manutenzione.

Sussiste poi il problema degli interventi che potrebbero essere avviati sin da ora per alcune situazioni di uffici accorpanti, in modo da favorire la soluzione delle situazioni rimaste critiche, in particolare attraverso il reperimento degli immobili di cui si lamenta la carenza, allo scopo di assicurare una stabile ed ottimale sistemazione delle sedi di servizio.

Si sottopone pertanto all'attenzione del signor Ministro l'opportunità di attivare il suddetto tavolo tecnico per il reperimento di disponibilità allocative anche in favore degli uffici giudiziari di seguito indicati:

**Tribunale di Roma**

**Tribunale di Cuneo**

**Tribunale di Latina**

**Tribunale di Foggia**

#### **D) Criticità di sistema ed interventi di supporto.**

Gli effetti positivi della riforma della geografia giudiziaria, attesi innanzitutto sotto il profilo del recupero di efficienza degli uffici giudiziari interessati, ma anche in relazione all'aspetto del risparmio di spesa, sono stati in parte già oggetto di riscontro nel corso della attività della Commissione. E' evidente però che detti effetti avranno bisogno di tempo per evidenziarsi nella loro pienezza, ciò soprattutto laddove si tenga conto del fatto che l'intervento, almeno per quanto riguarda gli uffici del Giudice di Pace, è ancora nel suo pieno svolgimento.

Ed invero, gli uffici del Giudice di pace che prima dell'intervento di riforma erano complessivamente 846, all'esito della stessa, secondo i dati allo stato disponibili, essendo espressamente prevista la possibilità di ulteriore revoca da parte degli enti che hanno formulato istanza di mantenimento ai sensi del comma 3, art. 3, d.lgs. 156\2012, presenteranno la situazione che segue: 180 uffici circondariali o equiparati di cui è previsto il mantenimento dalle tabelle vigenti; 381 sono formalmente soppressi dal 29 aprile c.a. con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 7 marzo 2014, ma i relativi locali saranno ancora utilizzati per un periodo non determinabile, se non nella misura massima dei prescritti sei mesi, per l'adempimento relativo alle udienze fissate; 285, salvo ulteriori revoche, saranno mantenuti a spese degli enti locali richiedenti.

Il passaggio alla nuova gestione locale avverrà dopo i sei mesi successivi alla vigenza delle relative disposizioni. Sino allo scadere di tale termine, ritenuto congruo per l'approntamento dei locali e delle attrezzature e la formazione del

personale, gli uffici continueranno a funzionare sotto la completa gestione statale.

In via definitiva, quindi, gli uffici del Giudice di pace che rimarranno in funzione sul territorio italiano saranno complessivamente 465, di cui 285, come rilevato, mantenuti con oneri a carico degli enti locali.

Ciò posto, va dato atto che l'intervento normativo eseguito ha fatto emergere alcuni fattori di inefficienza del sistema complessivo; si cercherà pertanto nella parte che segue di fornire all'On. Ministro alcuni suggerimenti in relazione a specifiche azioni di supporto che, se poste in essere, potranno determinare con maggiore certezza e rapidità gli effetti positivi attesi dalla riforma e, comunque, comportare un generale miglioramento di sistema dell'attività giudiziaria.

In particolare, uno degli aspetti rappresentati come più problematici nel corso delle audizioni ha riguardato la presunta lievitazione dei costi per le notifiche a mezzo degli Ufficiali Giudiziari.

Orbene, la eliminazione degli uffici NEP esistenti presso gli uffici soppressi, ed il relativo accentramento presso le sedi accorpanti, ha indubbiamente aumentato alcune distanze tra il luogo di partenza e quello di destinazione dell'atto da notificare. Tuttavia, se il fenomeno può essere oggettivamente di facile comprensione nel suo insieme, va anche detto che allo stato non esistono elementi concreti per delinearne gli esatti contorni ed il reale impatto sulla pluralità degli utenti.

E' evidente quindi che, in assenza di una reale comprensione dei termini del problema, sia sotto il profilo delle tipologie di atto oggetto di notifica che, soprattutto, sul piano quantitativo, non è agevole immaginare interventi correttivi, eventualmente anche di tipo tariffario, atti ad eliminare, o quantomeno a ridurre gli effetti del lamentato aumento dei costi.

D'altra parte, la situazione è allo stato in corso di rapidissimo cambiamento, dal momento che, già a partire dall'introduzione dell'obbligatorietà delle comunicazioni e notificazioni telematiche, il processo di costante dematerializzazione in ogni ambito di tali procedimenti sta di fatto determinando un drastico abbattimento di tempi e costi di queste attività (oltre a determinare enormi progressi sul piano della certezza del recapito degli atti)

Ciò posto, l'assunzione di qualsivoglia provvedimento sul punto presuppone una reale ed approfondita valutazione dell'impatto residuo dell'aumento delle distanze derivante dal consolidamento per un verso della revisione della geografia giudiziaria e, per altro verso, della diffusione del

processo telematico, con particolare riguardo agli aspetti legati alle comunicazioni e notificazioni.

Occorre quindi verificare, in primo luogo, rispetto a quali categorie di atti da notificare produca ancora effetto - al netto delle modifiche procedurali derivanti dall'implementazione del processo telematico - l'aumento delle distanze tra gli uffici sede di uffici NEP ed alcuni luoghi di recapito

Successivamente, ed esclusivamente in relazione alle dette categorie di atti, potrà essere operato un confronto tra i costi di trasferta antecedenti e successivi alla riforma, accertando in questo modo non solo la reale portata quantitativa del fenomeno ma, soprattutto, quali siano gli strumenti da adottare per attenuare od eliminare il disagio economico per l'utenza.

Potrebbe utilizzarsi infatti la leva della riduzione dei costi di trasporto per l'ufficiale giudiziario notificante (es. mediante accordi od interventi normativi riguardanti i mezzi utilizzati), ovvero quella della modificazione tariffaria (come sopra accennato); in ogni caso, qualunque intervento di supporto (e non certo di ripristino dello status quo ante, che non potrebbe certo essere giustificato soltanto da questo aspetto riguardante gli effetti della riforma) richiede una approfondita conoscenza di dettaglio della situazione in atto.

Si propone pertanto al Sig. Ministro la istituzione di un Gruppo Tecnico che, all'interno dell'amministrazione, coinvolga le diverse professionalità interessate, con particolare riguardo - ad esempio - alla categoria degli Ufficiali Giudiziari, dei rappresentanti della DGSIA - Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati e della Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità, oltre che della competente Direzione Generale del Dipartimento Affari di Giustizia.

Sarà inoltre indispensabile, soprattutto con riguardo al confronto tra i costi antecedenti e conseguenti alla riforma della geografia giudiziaria, il supporto della Direzione Generale di Statistica.

Altra questione è quella riguardante i costi che gravano sul Comune sede dell'ufficio accorpante.

Sul punto va innanzitutto chiarito che una prima risposta deriverà dal fatto che, una volta ridotti - per effetto della riforma - i Comuni sede di uffici giudiziari, ne deriverà una maggior quota di rimborso per quelli residui, ivi compresi ovviamente quelli sede di uffici accorpanti, come si è già esposto nel corpo della relazione (v. considerazioni generali).

Si suggerisce comunque, qualora il Sig. Ministro intenda procedere ad una complessiva revisione del sistema vigente, ed avvalendosi dell'Ufficio Legislativo, con la collaborazione del DOG e, in particolare, delle competenti Direzioni Generali (del Bilancio e della Contabilità, nonché delle Risorse, dei Beni e dei Servizi), di porre allo studio eventuali soluzioni normative che rendano più equilibrata tra i diversi Comuni interessati la distribuzione delle risorse economiche (di anno in anno sempre più ridotte per i continui tagli di bilancio) presenti sul relativo capitolo di spesa del Ministero della Giustizia.

Suggerisce il componente dell'ANCI che *“sarebbe auspicabile la redazione di apposito progetto di digitalizzazione del Ministero della Giustizia e dei Comuni, per il tramite ANCI, che ne trarrebbero vantaggio per le minori spese di gestione di interi immobili destinati solo ad archivio corrente e storico e della migliore allocazione degli stessi Archivi presso altri immobili senza ulteriori spese a carico dei Comuni”*.

Suggerisce, inoltre, sempre il componente dell'ANCI che sarebbero auspicabili soluzioni normative che consentano ai Comuni accorpanti di ripartire la spesa per la gestione degli Uffici Giudiziari con gli altri Comuni serviti dallo stesso circondario; ovvero che consentano ai Comuni di recuperare l'intera somma sborsata.

Quanto al problema della grave scopertura del personale amministrativo in servizio rispetto alla dotazione organica, che costituisce una criticità di sistema rappresentata nel corso di tutte le audizioni, destinata peraltro ad un continuo aggravamento per il sostanziale blocco del *turn over*, non possono che richiamarsi le considerazioni già svolte al riguardo nella parte generale; sarà quindi il Sig. Ministro a verificare la praticabilità - sul piano politico e di bilancio dello Stato - di ulteriori interventi, mediante nuove assunzioni o mobilità da altri settori, con particolare riguardo agli enti locali.

Quanto ai problemi riguardanti il personale di magistratura e la copertura dei posti vacanti, si tratta evidentemente di questioni che esulano dalla competenza di questa Commissione e, per certi versi, dello stesso Ministero della Giustizia (salva la problematica riguardante la determinazione delle piante organiche, sulla quale sono già allo studio da parte del competente ufficio del DOG i necessari interventi).

Ci si limita pertanto a suggerire al Sig. Ministro una interlocuzione sul punto con il Consiglio Superiore della Magistratura per l'individuazione -

nell'ambito del principio di leale collaborazione - delle soluzioni maggiormente equilibrate, in considerazione della situazione dell'intero territorio nazionale.

E' infine certamente necessaria un'azione volta al miglioramento del trasporto pubblico al fine di agevolare sul territorio nazionale i collegamenti viari coerenti con il nuovo assetto degli uffici giudiziari scaturito dall'intervento di riforma posto in atto. Tale attività esula certamente dalle competenze del Ministero della Giustizia, ma si suggerisce al Sig. Ministro un'azione di impulso presso tutte le sedi istituzionali competenti.

Resta da evidenziare la valenza positiva dell'iniziativa, la cui fattibilità è attualmente oggetto di studio presso alcuni uffici giudiziari accorpanti, oltre che presso questa amministrazione, volta alla realizzazione di uno "sportello di prossimità", al servizio del cittadino. La finalità è, infatti, fornire ai cittadini dei territori degli uffici soppressi, una serie di servizi (quali rilascio copie, attestazioni, documenti, acquisizione dati relativi a giudizi, ecc.) così evitando loro di doversi recare presso le nuove sedi.

Un'attività di studio specifica sul punto potrebbe opportunamente individuarne la più ampia attribuzione di competenze in coerenza con il dettato normativo ed ordinamentale.

**Roma, 4 giugno 2014**

**IL PRESIDENTE**

*Annamaria Palma Guarnier*

## Sommario

<b>METODO DI LAVORO</b> .....	2
<b>SINTESI DELLE PRINCIPALI PROBLEMATICHE RAPPRESENTATE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI DA AVVOCATI ED ESPONENTI DEI TERRITORI, SEDI DEGLI UFFICI SOPPRESSI</b> .....	5
<b>CONSIDERAZIONI GENERALI IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE SEGNALATE</b> .....	10
<i>A) Criticità esposte con riferimento ad una parte diffusa del territorio nazionale:</i> .....	10
<i>B) Criticità segnalate solo con riferimento ad alcuni Tribunali accorpanti da esponenti degli Ordini Forensi di riferimento degli Uffici giudiziari soppressi</i> .....	14
<i>C) Criticità relative a difficoltà strutturali e logistiche di alcune sedi accorpanti</i> .....	14
<i>D) Criticità circoscritte ad alcuni territori a seguito della nuova geografia giudiziaria</i> .....	17
<i>E) Mancata osservanza dei criteri della legge delega e delle linee guida sulla revisione della geografia giudiziaria della comunità europea del 21 giugno 2013.</i> .....	18
<i>F) Richiesta di ripristino di alcune ex sezioni distaccate.</i> .....	20
<b>DISTRETTO DI TORINO</b> .....	23
VERCELLI E CASALE MONFERRATO .....	23
ASTI E ALBA.....	24
TORINO E PINEROLO .....	27
CUNEO, MONDOVI' E SALUZZO.....	29
ALESSANDRIA, ACQUI TERME E TORTONA.....	32
<b>DISTRETTO DI MILANO</b> .....	35
LODI E LA SEZIONE DISTACCATA DI CASSANO D'ADDA .....	35
BUSTO ARSIZIO E LA SEZIONE DISTACCATA DI LEGNANO .....	38
PAVIA, VIGEVANO E VOGHERA .....	39
<b>DISTRETTO DI VENEZIA</b> .....	42
VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA .....	42
VENEZIA E LA SOPPRESSA SEZIONE DISTACCATA DI CHIOGGIA	45
<b>DISTRETTO DI TRIESTE</b> .....	47
UDINE E TOLMEZZO .....	47
<b>DISTRETTO DI GENOVA</b> .....	51

GENOVA E CHIAVARI.....	51
<b>DISTRETTO DI FIRENZE</b> .....	53
SIENA E MONTEPULCIANO .....	53
LUCCA E LA SEZIONE DISTACCATA DI VIAREGGIO.....	56
PISA E LA SEZIONE DISTACCATA DI PONTEDERA .....	58
<b>DISTRETTO DI ANCONA</b> .....	60
ANCONA E LA SEZIONE DISTACCATA DI FABRIANO.....	60
<b>DISTRETTO DI PERUGIA</b> .....	62
ORVIETO .....	63
PERUGIA E LA SEZIONE DISTACCATA DI TODI.....	63
SPOLETO .....	63
<b>DISTRETTO DI ROMA</b> .....	65
LATINA E LA SEZIONE DISTACCATA DI GAETA .....	65
<b>DISTRETTO DI SASSARI</b> .....	69
TEMPIO PAUSANIA E OLBIA.....	69
<b>DISTRETTO DI NAPOLI</b> .....	74
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE .....	74
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD.....	78
<b>DISTRETTO DI POTENZA</b> .....	82
LAGONEGRO E SALA CONSILINA .....	82
POTENZA E MELFI .....	86
MATERA E LA SEZIONE DISTACCATA DI PISTICCI .....	88
<b>DISTRETTO DI BARI</b> .....	91
TRIBUNALE DI BARI E DELLE SEZIONI DISTACCATE SOPPRESSE DI MONOPOLI, PUTIGNANO, ACQUAVIVA DELLE FONTI, ALTAMURA, MODUGNO, BITONTO, RUTIGLIANO.....	91
FOGGIA, LUCERA E LE SEZIONI DISTACCATE DI: RODI GARGANICO, APRICENA, CERIGNOLA, MANFREDONIA, SAN SEVERO, TRINITAPOLI .....	93
<b>DISTRETTO DI CATANZARO</b> .....	98
CASTROVILLARI E ROSSANO.....	98
<b>DISTRETTO DI CATANIA</b> .....	101
RAGUSA E MODICA.....	101
<b>DISTRETTO DI CALTANISSETTA</b> .....	105
ENNA E NICOSIA .....	105
<b>LE SEZIONI DISTACCATE INSULARI</b> .....	107
DISTRETTO DI FIRENZE .....	107

<i>LA SEZIONE DISTACCATA DI PORTOFERRAIO</i> .....	107
DISTRETTO DI NAPOLI .....	108
<i>LA SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA</i> .....	108
DISTRETTO DI MESSINA .....	109
<i>LA SEZIONE DISTACCATA DI LIPARI</i> .....	109
<b>SITUAZIONE TRIBUNALI PER I QUALI NON SONO STATE SEGNALATE CRITICITA' DA PARTE DI ESPONENTI DEL TERRITORIO. PRESIDENTI SENTITI SU INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE</b> .....	110
DISTRETTO SALERNO .....	110
<i>TRIBUNALE DI SALERNO</i> .....	110
DISTRETTO DI NAPOLI .....	110
<i>TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA</i> .....	110
<i>TRIBUNALE DI AVELLINO</i> .....	111
DISTRETTO DI ROMA .....	111
<i>TRIBUNALE DI ROMA E SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA</i> .....	111
<b>CONCLUSIONI</b> .....	113
A) Stato di realizzazione della riforma .....	113
B) Eventuale necessità di decreti correttivi .....	115
C) Criticità specifiche residue .....	115
D) Criticità di sistema ed interventi di supporto .....	118